

LINO BALLARIN

MISSIONE STORIA DI UN PROGETTO



LE COSTITUZIONI

DEI MISSIONARI SAVERIANI

STUDIO STORICO

S

PIRITUALITÀ
MISSIONARIA



STUDI SAVERIANI

Collana Studi Saveriani
nuova serie
3

**MISSIONE
STORIA DI UN PROGETTO**

COLLANA STUDI SAVERIANI

1. Guido M. Conforti, *La Parola del Padre*
2. Augusto Luca (a cura di), *Guido Maria Conforti. Testimonianze*
3. Lino Ballarin, *Tutto per la Missione*
4. AA.VV., *Spiritualità missionaria*
5. AA.VV., *Un grande Vescovo italiano*
6. Guido M. Conforti, *Chiamati alla santità*

nuova serie

1. AA.VV., *Missionari per il nostro tempo*
2. Donald Senior - Carrol Stuhlmuller, *Missione Parola della Croce*
3. Lino Ballarin, *Missione Storia di un progetto*

LINO BALLARIN

MISSIONE STORIA DI UN PROGETTO

Le Costituzioni dei Missionari Saveriani

STUDIO STORICO
2^a edizione aggiornata



EDITRICE MISSIONARIA ITALIANA

© 1993 E.M.I. della coop. SERMIS
Via di Corticella, 181 - 40128 Bologna - Tel. 051/32.60.27

N.A. 807
ISBN 88-307-0442-3

Stampato dalla Tipografia Cristoforetti Fontanellato (PR)
Febbraio 1993

PREMESSA

Questo studio sulle Costituzioni Saveriane fu pubblicato nel 1977 per aiutare i saveriani a portare a termine il lavoro di revisione dei loro testi costituzionali come era richiesto dal Concilio Vaticano II e dal papa Paolo VI.

La revisione esige una conoscenza approfondita del testo costituzionale lasciato dal Fondatore, per distinguere le idee fondamentali e perenni che contiene sull'Istituto saveriano, dagli elementi secondari e mutevoli che lo rivestono. Per arrivare a questa conoscenza critica il metodo più convincente è sembrato l'analisi del cammino compiuto dal testo delle Costituzioni a partire dal primo schema fatto dal Fondatore nel 1895-97 fino all'ultima redazione lasciata da lui nel 1931.

Così nacque questo studio storico sulle Costituzioni Saveriane.

Il XI Capitolo Generale nel 1983 ha dato ai saveriani finalmente il testo costituzionale tanto atteso. Per la prima volta esso si presenta in forma totalmente diversa da quella avuta dal Fondatore, pur mantenendo integro il suo pensiero. I saveriani sono arrivati a questo risultato superando apprensioni, timori e rischi di compromettere l'idea del Fondatore e quindi l'identità della società saveriana. Si ebbero discussioni, dibattiti, tentativi durati dal 1966 al 1983.

Tutto ciò ha aggiunto un nuovo capitolo alla storia delle Costituzioni Saveriane.

Guardando indietro a questa storia che accompagna per quasi un secolo la Congregazione saveriana, ci si accorge che conoscerla non è un lusso o una curiosità, ma una necessità per chi voglia sapere che cosa sono i missionari saveriani. Già il vecchio Cicerone diceva: «Se ignori quanto fu fatto e detto prima di te, sarai sempre un bambino».

Per questo è stata preparata la seconda edizione, riveduta e aggiornata, di questo studio sulle Costituzioni Saveriane.

L.B.

LE COMPONENTI IDEOLOGICHE DELLE COSTITUZIONI SAVERIANE

Per valutare in modo conveniente le costituzioni saveriane bisogna tener conto del terreno in cui si formarono, cioè del contesto d'idee che le nutrì e insieme le condizionò. La prima questione allora che si presenta è di sapere in forza di quali elementi esse presero il contenuto e la forma che hanno.

Essi sono da cercare nell'idea o progetto che si formò nell'animo del Fondatore fin da principio, nelle linee dominanti del pensiero missionario che influirono su lui, e nella corrente concezione della vita religiosa che lo ispirò quando tradusse nella realtà il suo progetto.

L'esame di queste tre componenti, che sono alla base delle costituzioni saveriane, fornisce lo schema del presente capitolo.

1. IL PROGETTO DI MONS. CONFORTI

L'attrattiva per le missioni nacque nell'animo del Conforti quand'era seminarista, negli anni di ginnasio (1), come naturale sviluppo dell'esperienza asce-

tica personale, cioè dallo slancio che lo aveva spinto verso il sacerdozio. Non contento della donazione, pur nobilissima, che nel sacerdozio poteva realizzare a servizio di Dio e del prossimo, si orientò ad una dedizione più grande e compiuta ch'egli vide nella vita missionaria.

Conosciamo le voci che fecero giungere a lui l'appello del mondo missionario. Sono le biografie del Saverio e dei martiri Perboyre e Clet che il giovane seminarista leggeva, i bollettini delle Opere della Propagazione della Fede e della S. Infanzia (2). C'è poi la parola dei padri gesuiti Labadini e Massara. Il primo era direttore spirituale del Seminario, l'altro era predicatore occasionale degli esercizi spirituali. Furono questi padri a risvegliare nell'animo del giovane seminarista l'ammirazione per la grande figura del Saverio.

Tutte queste voci poterono far presa nell'animo del seminarista Conforti e svilupparsi fino a creare l'esigenza di darsi all'apostolato missionario perché trovarono un terreno adatto, un'anima aperta.

Fu durante gli anni di liceo che l'attrattiva per le missioni divenne decisione esplicita di dedicarsi alla predicazione del Vangelo tra i pagani. Ed è in questo tempo che troviamo i tentativi per realizzarla.

Sarebbe entrato volentieri nella Compagnia di Gesù o nella Congregazione dei Salesiani come missionario (3). Sappiamo però che due ostacoli gli impedirono di attuare le sue aspirazioni: una malattia, per la quale si vide ritardata d'un anno anche l'ordinazione sacerdotale, e poi l'opposizione del suo vescovo (4). Ma invece di rassegnarsi e dimenticare un'idea che le circostanze lo invitavano a relegare tra le utopie, cominciò a progettare l'«audace disegno», come lo definì egli stesso, di creare un istituto mis-

sionario così da supplire alla involontaria sottrazione dell'opera personale.

«Perché — confidava all'amico don R. Varesi, quand'era ancora novello sacerdote — non potremmo anche noi a Parma istituire un piccolo seminario per le missioni estere?». Tale desiderio, ch'egli manifestò più esplicitamente in una lettera all'amico don G. Venturini nel 1889 (l'anno successivo all'ordinazione), era in lui già un paio d'anni prima quando aveva 22-23 anni (5).

Ciò che sorprende in questo fatto è l'autonomia e l'interiorità del processo che lo portò all'ideazione e poi alla fondazione dell'Istituto saveriano. Egli non aveva esperienza di paesi di missione che lo spingesse, se non la conoscenza generica attinta dalle fonti accennate e comune agli altri del suo ambiente, e non ricevette altre sollecitazioni esterne ad assumersi una responsabilità di tanto peso. Possiamo dunque scoprire e riconoscere in lui un carisma, cioè una particolare azione della grazia divina che lo preparò, lo chiamò a far propria l'ansia di Cristo d'annunciare la buona novella del regno a quanti sono ancora fuori dell'ovile. Egli fu mosso a realizzare questo impulso non in una qualsiasi forma di cooperazione, ma attraverso la dedizione personale e poi l'azione apostolica d'una famiglia religiosa appositamente creata.

Egli ebbe netta coscienza di questa sua vocazione di fondatore e non ne dubitò mai. Si sentì, anche nei momenti di maggiore difficoltà, come mandatario ed esecutore d'una volontà superiore alla quale non poteva sottrarsi.

Questa convinzione egli la espresse fin dall'inizio quando, scrivendo al Prefetto di Propaganda Fide per esporgli il suo progetto, poté affermare: «Tale proposito né per volger di tempo né per variare di circo-

stanze, mai venne meno in me, che anzi si rese sempre più forte in guisa da poterlo ritenere, dietro consiglio pure di persone illuminate e pie, ispirato non altrimenti che da Dio» (6).

Mons. Conforti dunque pensò e decise di fondare un istituto per l'annuncio del Vangelo agli infedeli. È l'idea-base, il primo elemento che affiora e si afferma imperiosamente nel suo animo subito quando, finiti gli anni di formazione, decide di dare alla sua vita l'assetto definitivo.

Bisogna però aggiungere subito che l'istituto missionario ideato prendeva nella sua mente, fin da principio, la forma di congregazione religiosa. Anche questo nasceva da un'esigenza intima del suo spirito orientato al servizio di Dio e del prossimo senza riserve e nella maniera più efficace. Egli affermò questa particolare connessione tra attività missionaria e pratica dei consigli evangelici nel suo progetto, in varie occasioni, ma soprattutto nelle costituzioni, come vedremo. Si può ricordare qui, come espressione riassuntiva del suo pensiero, quanto scriverà nel 1916 al Prefetto di Propaganda Fide, il quale osservava che se avesse tolto i voti religiosi dalle costituzioni queste sarebbero state approvate rapidamente. Il Conforti rispose rilevando che ciò avrebbe trasformato radicalmente la natura stessa del suo Istituto il quale «fin da principio si proponeva, con la professione della vita apostolica, quella dei voti religiosi». Ed esprimeva poi il motivo fondamentale del suo atteggiamento: «Parendomi — sono le sue parole — che il distacco da ogni cosa della terra e il sacrificio totale e irrevocabile di tutta la vita per la più santa e grande delle cause, possano meglio contribuire al trionfo della causa stessa».

Così la fondazione missionaria di mons. Confor-

ti porta, fin dal suo nascere, la fisionomia di congregazione religiosa. Questa caratteristica le è congenita. E anch'essa non venne suggerita dall'esterno, da esperienze o consigli sopraggiunti, ma nacque nel profondo del suo animo fin da quando pensò l'istituto missionario. Fa parte del suo carisma. Sentendosi spinto a raccogliere e formare dei missionari, li vide subito come avrebbe voluto essere lui stesso, gettati anima e corpo nell'apostolato, senza legami e riserve, cioè apostoli-religiosi. Egli stesso fece privatamente i voti religiosi l'11 giugno 1902 quando fu consacrato vescovo nella basilica di S. Paolo a Roma (7).

Nell'idea di mons. Conforti, dunque, azione apostolica e consacrazione religiosa costituiscono un'unità vitale e inscindibile. Cioè il carisma apostolico, per essere vissuto con maggiore pienezza ed efficacia, si congiunge in lui alla consacrazione religiosa. Si può pensare l'attività missionaria senza consacrazione speciale, ci sono infatti istituti missionari non religiosi. Ma per i saveriani non si può disgiungere l'apostolato dalla vita religiosa, come non si può neppure concepire la vita religiosa separata dalla vocazione apostolica.

Infine, per completare i lineamenti del progetto concepito dal Conforti, bisogna ricordare che la società ideata da lui doveva comprendere due categorie di persone: una di sacerdoti e una di laici.

A questo proposito però troviamo che l'idea del Fondatore ebbe un'evoluzione. La concezione iniziale, dominata dal fine particolare dell'evangelizzazione e della salvezza degli infedeli mediante la grazia dei sacramenti, lo portò ovviamente a pensare una società di sacerdoti. Tanto che nei primi schemi di costituzioni (dal 1897 e 1898) tra i membri della società saveriana non figurano i fratelli coadiutori. Però quan-

do volle stendere un testo completo delle costituzioni per delineare la configurazione definitiva della congregazione da presentare a Roma per l'approvazione, aggiunse la categoria dei fratelli coadiutori, anch'essi consacrati dalla professione religiosa (costituzioni del 1905). Vedremo più avanti come l'idea gli fu suggerita dall'esterno. Egli però la fece sua tanto che è da ritenersi una componente della società saveriana.

Concludendo allora si potrebbe descrivere così il progetto del Conforti nel suo nascere: creare una società di apostoli, sacerdoti e laici, uniti in comunità di vita religiosa per l'annuncio del Vangelo agli infedeli. Questa idea gli venne ispirata da Dio che gli diede insieme la spinta e l'aiuto per realizzarla. Possiamo chiamarla perciò il suo carisma, e dire anche che costituisce il carisma o vocazione essenziale e permanente della società saveriana in quanto accoglie ed attua nel tempo il progetto del fondatore e ad essa Dio continua a chiamare anime volonterose che al progetto del Conforti intendono dedicare la loro esistenza.

Quanto si è detto fin qui costituisce l'elemento base che fornì alle costituzioni saveriane il loro contenuto particolare ed essenziale. Troviamo questi elementi fondamentali della società saveriana soprattutto nei capitoli delle costituzioni sulla natura e lo scopo della società, sulla formazione dei suoi membri e la loro vita consacrata dalla professione dei voti religiosi.

Ma quando mons. Conforti volle dare alla sua idea un'espressione concreta, seguì ovviamente le categorie mentali correnti e la terminologia in uso al suo tempo. Dobbiamo allora vedere quali fossero, verso la fine dell'Ottocento, le idee dominanti sull'impresa missionaria e sulla vita religiosa.

2. L'IDEA MISSIONARIA NEL SEC. XIX

Il sec. XIX, specialmente la seconda metà, è caratterizzato da uno slancio straordinario per esplorare e occupare le zone del globo ancora sconosciute e ritenute terra di nessuno. Il mondo occidentale venne così a conoscenza di popolazioni fino allora ignorate. Le descrizioni degli esploratori, e dei missionari che li seguirono, parlano di popoli «primitivi», oppressi dalla schiavitù, dall'antropofagia e dalle più impensate e barbare superstizioni. Erano descrizioni frettolose e superficiali o magari gonfiate ad arte sia, da parte dei missionari, per sollecitare aiuti e vocazioni, oppure, da parte degli altri, nell'intento di creare il mito dei popoli selvaggi per giustificare la «missione civilizzatrice» dei conquistatori. Ma fecero una enorme impressione.

Si andò formando una mentalità che metteva tutto il male dalla parte dei popoli pagani e tutto il bene dalla parte delle nazioni «civili». Questa posizione mentale riceveva una giustificazione scientifica con l'ingenua adozione delle teorie evoluzioniste come criterio di valutazione. Si pensò cioè la storia come una ascensione dell'umanità dallo stato bruto verso la perfezione. Al vertice della scala si poneva la civiltà degli occidentali come modello e metro supremo di giudizio. Gli altri erano considerati uomini appena cominciati, attardati ancora in posizioni preistoriche, i «primitivi».

Uno degli effetti del nuovo complesso di conoscenze fu un'ondata di fervore che fece affluire vocazioni missionarie nei vecchi ordini religiosi e provocò la nascita di nuove istituzioni con finalità esclusivamente o in parte missionaria: bisognava correre in aiuto e salvare quelle popolazioni! (8).

Quanto al modo di farlo, dato che quelle si trovavano allo stato iniziale dell'umanità, niente di meglio che portare loro la luce e i benefici della fede e della civiltà. Ciò voleva dire trasformarle a nostra immagine, giacché non si concepiva altra maniera di essere uomini e cristiani. «Un'adeguata preparazione in antropologia — osserva a questo proposito A. Hastings — cioè una introduzione alla conoscenza delle culture differenti, era ciò di cui i missionari avevano un disperato bisogno» (9). Ma l'antropologia culturale era allora ai primi passi.

A rafforzare quell'orientamento del metodo di lavoro missionario, impostato sull'ignoranza delle culture diverse e la persuasione dell'assoluta superiorità della civiltà occidentale, contribuiva anche la mentalità teologica del tempo. Non si percepiva ancora abbastanza chiaramente la distinzione tra l'essenza del cristianesimo e i suoi rivestimenti storici mutevoli. Quindi compito del missionario era trapiantare nei paesi pagani la Chiesa della madre patria con tutte le sue forme e strutture. La conversione al cristianesimo era semplicemente l'accettazione, da parte dei convertiti, di tutte le forme del cristianesimo legate alla cultura occidentale: diritto, liturgia, catechesi, ecc.

A questo punto è facile capire come non si sentisse il bisogno d'una preparazione specifica per i missionari. Si riteneva completo un missionario che avesse una solida formazione spirituale, molto zelo, e la preparazione intellettuale comune al clero diocesano perché, in sostanza, il suo lavoro non differiva molto dall'attività pastorale del clero in Europa.

Questa concezione dell'attività missionaria si riflette nelle costituzioni saveriane fino all'edizione del 1931, come in quelle degli altri istituti missionari del tempo. Esse non contengono norme particolari per

la formazione specifica del missionario, ad esempio sullo studio previo delle culture, sul metodo dell'attività missionaria, sui risultati ai quali deve mirare. Idee del genere, che oggi sono considerate una componente necessaria nella formazione d'un missionario, a quel tempo non erano ancora sentite.

Nelle costituzioni saveriane le espressioni più avanzate che troviamo in proposito sono l'esortazione ad acquistare possibilmente conoscenze d'arti e mestieri (art. 231) (secondo la concezione del missionario *factotum*), e il dovere d'imparare la lingua locale (art. 200), strumento ovvio di comunicazione con gli altri. Ciò non basta a caratterizzare il lavoro missionario.

Vi sono due momenti in cui il tema della preparazione specifica del missionario è toccato molto da vicino: nell'art. 201 che auspica la compilazione di monografie sui costumi e luoghi di missione «ad utilità dei confratelli e istruzione di tutti», e nell'art. 235 che suggerisce la costituzione d'un museo etnografico delle diverse missioni «per favorire la cultura indispensabile ad un missionario». Se l'intuizione che affiora da questi due suggerimenti fosse scesa a più esplicite applicazioni avremmo avuto una risposta alle esigenze più moderne. Invece si esaurisce nel suggerire un impegno di second'ordine al quale dedicarsi «senza pregiudizio delle opere di ministero» (artt. 201 e 235). Resta dunque un'attività successiva e marginale, non preparatoria né essenziale all'azione.

In conclusione troviamo nelle costituzioni saveriane la mancanza d'un orientamento preciso per la formazione specifica missionaria dei saveriani, e ciò è dovuto alla mentalità del tempo in cui mons. Conforti le compose. I due articoli citati sono segni d'u-

na intuizione che non trovò allora terreno adatto per giungere ad una maturazione conveniente.

3. CONCEZIONE DELLA VITA RELIGIOSA NELL'OTTOCENTO

Mons. Conforti volle dare alla sua società missionaria la configurazione d'una congregazione religiosa. Perciò le sue costituzioni parlano di voti religiosi, di preghiera, di disciplina e di altre cose ordinate allo scopo generale di qualsiasi istituto religioso, cioè la santificazione dei suoi membri.

Ma qual'era il pensiero, il punto di vista dominante secondo il quale era organizzata la vita religiosa alla fine del secolo scorso?

Senza dubbio prevaleva una concezione giuridica e un indirizzo spirituale poco favorevoli all'originalità e alla iniziativa personale dei Fondatori.

a) Una concezione giuridica angusta.

Alla fine del secolo scorso le congregazioni religiose uscivano vittoriose da una lunga lotta condotta per ottenere d'essere annoverate anch'esse, nel diritto ufficiale della Chiesa, come forme autentiche di vita religiosa alla pari dei tradizionali ordini monastici (10).

Fin dal secolo XVI erano sorte comunità di persone desiderose di tendere alla perfezione con la pratica dei consigli evangelici e di darsi insieme all'apostolato, ma fuori degli schemi rigidi del monachesimo antico. Perciò facevano i voti, per consacrarsi a Dio, ma erano voti semplici per non legarsi con le esigenze e le limitazioni derivanti dai voti solenni (clausura, ufficio corale ecc.). Le autorità ecclesiastiche però non vedevano di buon occhio queste forme insolite di vita religiosa. E il papa Pio V riaffermò la norma tradizionale che identificava lo stato

religioso con la professione dei voti solenni sciogliendo e sopprimendo le comunità che non facevano i voti tradizionali. Ciò avveniva negli anni 1566 e 1568.

Nel sec. XIX però le comunità di vita attiva, per rispondere alle nuove necessità dei tempi, si moltiplicarono incredibilmente (11). Vescovi e papi le incoraggiavano, vedendone la funzione provvidenziale, ma nello stesso tempo i giuristi negavano loro il riconoscimento chiesto. Restavano così, sul piano giuridico per i canonisti, pie unioni di persone dedite ad opere di bene. I loro voti avevano valore privato.

Ma intanto si compiva una lenta evoluzione delle idee che sfociò finalmente nel riconoscimento ufficiale. Leone XIII con la costituzione «*Conditae a Christo*» del 1900 riconobbe alle Congregazioni di voti semplici il diritto di cittadinanza nella Chiesa alla pari degli Ordini religiosi tradizionali, e ai voti semplici attribuì l'effetto giuridico di costituire quelli che li professano nello «stato religioso». Era così superata la resistenza dei canonisti tradizionalisti e conservatori.

Ma questi si procurarono una rivincita. Alle Congregazioni entrate nell'area del diritto comune imposero quanti elementi poterono della vita monastica obbligandole a conformarsi al modello ufficiale da essi stabilito. Crearono per così dire un vestito al quale dovevano adattarsi. Esso è presentato in tutti i dettagli nel documento intitolato: «*Normae secundum quas S. Congregatio Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium*». Stampato nel 1901 dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari, comprende 321 articoli e si divide in due sezioni. Esso stabilisce norme precise e dettagliate sul modo come devono essere scritte le costituzioni degli istituti religiosi (12), e, nella seconda sezione (artt. 42-321), presenta uno schema ampio

e minuzioso della materia che le costituzioni devono contenere. Vi sono esposte le norme per l'ammissione degli aspiranti, per la loro formazione (noviziato), per la loro vita spirituale (pratiche di pietà), per la professione e la pratica dei voti religiosi. Vi sono descritti la struttura e il governo d'un istituto religioso con indicazioni precise sulle competenze e il funzionamento del Capitolo generale, del Consiglio direttivo, dei vari uffici fino a quello del sagrista e del portinaio.

Secondo questo documento dovevano essere compilate o rivedute le costituzioni d'ogni istituto religioso.

Esso costituiva dunque un binario obbligato per tutti, e questo spiega la monotona uniformità che caratterizza le costituzioni delle congregazioni religiose fino alla metà del nostro secolo.

Mons. Conforti non poteva sottrarsi alle esigenze della mentalità dominante quando si accinse a scrivere le sue costituzioni. E quando ne domandò l'approvazione a Roma, si sentì rispondere più volte: «Non sono abbastanza conformi alle Norme. Cerchi di uniformarle di più alle Norme». Così fu costretto a scrivere un documento aridamente giuridico e vestire la sua idea adattandola alle forme d'un abito prefabbricato. Se, ciò nonostante, nelle sue costituzioni vi sono spunti spirituali di valore originale, questo è dovuto al fatto ch'egli da principio ignorava le Norme e in seguito non volle dare, almeno a certe loro prescrizioni, un valore assoluto (13).

b) Una spiritualità conservatrice.

A limitare l'iniziativa dei fondatori d'istituti religiosi e l'originalità delle loro costituzioni, contribuiva, nel secolo scorso, anche la spiritualità dominante, piuttosto arcaica e conservatrice.

La dottrina o teologia spirituale dell'ottocento italiano mancava di originalità restando ancora nella scia della controriforma nella quale aveva le sue radici.

Studiando questo tema il p.I. Colosio trova nella spiritualità dell'ottocento queste caratteristiche principali: mancato approfondimento degli agganci dogmatici, scadente utilizzazione della tematica biblica, specialmente paolino-giovannea, inflazione ascetica irta di regole restrittive, carenza della dimensione propriamente mistica, prevalenza delle devozioni, concezione liturgico-sacramentaria centrata per lo più nella preoccupazione individualistica di accumulare capitali di grazie, cumuli di meriti, una generale inquadratura di psicologismo ingenuo (14).

«C'è allo stato diffuso — riassume l'autore citato — una spiritualità gesuitica a sfondo prevalentemente ascetico con forti infiltrazioni salesiane e liguorine; spiritualità generica che ogni fondatore ottocentesco rivive a modo suo con particolari accentuazioni, esercizi, inflessioni, aggiunte, che però non sono sufficienti a costituire una vera spiritualità autonoma con una propria inconfondibile fisionomia» (15).

Tutto ciò si rifletteva nella vita religiosa concreta. In essa si accentuava la pratica dalle virtù morali più che quella delle virtù teologali, e grande rilievo era dato ai classici esercizi della meditazione e dell'esame di coscienza secondo il meccanismo della scuola dei gesuiti, con prescrizioni minuziose che potevano dar l'impressione di ricette magiche. La pietà era dominata da pratiche e devozioni che lasciavano poco posto alla liturgia, la quale del resto era intesa più come una devozione che come atto di culto comunitario in unione a Cristo. Anche i voti religiosi erano intesi sotto un aspetto piuttosto giuridico e negativo,

e comunque nella prospettiva della vita specialmente monastica di fuga dal mondo.

Un segno caratteristico della mentalità del tempo era l'imbarazzo col quale si affrontava il problema dell'accordo tra vita attiva e contemplativa, attività apostolica e preghiera. In pratica erano considerati elementi eterogenei ch'era impossibile unificare ma che bisognava dosare ed equilibrare in qualche modo. In definitiva, nota il p. Aubry, «Solo gli esercizi di pietà erano assunti all'onore di nutrire la vita spirituale e di fare progredire direttamente nella santità» (16).

Si deve a questa mentalità se le congregazioni religiose di vita attiva furono riconosciute così tardi come «stato di perfezione». L'azione non le avrebbe distolte dalla ricerca della perfezione?

Un atteggiamento particolare della spiritualità ottocentesca era lo spirito conservatore con cui ci si aggrappava ai maestri classici: s. Ignazio e il Rodriguez, s. Alfonso de' Liguori e l'Imitazione di Cristo. Sicché certe loro idee caratteristiche, come la preminenza assoluta dell'obbedienza e quindi un certo autoritarismo nei rapporti tra superiori e sudditi, la paura-fuga dal mondo, così tipica negli ambienti di formazione ecclesiastici, dominarono fino al Concilio Vaticano II.

Queste posizioni della dottrina spirituale dell'ottocento si riflettono nelle costituzioni degli istituti religiosi e in quelle saveriane.

Di queste in particolare bisogna dire che riflettono quella spiritualità più per quello che non dicono che per quanto affermano direttamente.

Nel fatto di presentare le pratiche spirituali e i sacramenti come «sorgenti» e «canali della grazia santificante» (art. 220) e l'Eucaristia come fonte di

«nuova lena per nuove fatiche» (ivi), affiora già l'idea che l'azione apostolica sia di per sé perdita di forze spirituali da recuperare e logorio da riparare. La stessa preoccupazione è sottintesa nella contrapposizione tra la «propria santificazione» e «quella degli altri» (art. 205), dove la ricerca di quest'ultima è vista come possibile causa di «pregiudizio» per la prima. C'è poi l'assenza d'ogni riferimento alla S. Scrittura come mezzo d'unione con Dio, e al valore diretto di santità contenuto nell'attività apostolica, che manifesta nelle costituzioni saveriane la povertà della dottrina spirituale del secolo scorso.

Mons. Conforti, uomo d'azione più che di pensiero, non poteva che esprimersi secondo il pensiero del suo tempo, assimilato da lui negli anni della sua formazione intellettuale e spirituale, e poi incontrato nell'applicazione pratica delle costituzioni di altri istituti alle quali si ispirò quando volle comporre le proprie.

La teologia spirituale ha superato le posizioni ottocentesche solo negli ultimi decenni, specialmente dopo il Concilio Vaticano II (cfr. *Lumen Gentium*, cap. V; *Presbyterorum Ordinis*, artt. 12-14; *Perfectae caritatis*, art. 8).

Tutto ciò vuol dire che le costituzioni saveriane, anche sotto l'aspetto della spiritualità che esprimono, dopo il Concilio Vaticano II avevano bisogno d'un arricchimento per essere al passo coi tempi.

Ecco alcuni punti bisognosi d'un ritocco (17):

— La «santificazione» dei membri della Congregazione è posta come *fine principale* dell'istituzione che mons. Conforti creò invece per la propagazione del Vangelo tra i non cristiani. La santificazione è impegno comune di tutti i battezzati.

— Il *voto di missione*, tanto caro a mons. Conforti e presente già nel Regolamento Schizzo del 1898, è scomparso. Ciò nonostante il Fondatore lo mantenne nella formula della professione, nell'art. 184 e, implicitamente, negli artt. 73-75, 198, 207 delle Costituzioni.

— Ponendo la santificazione come fine principale dell'Istituto, fu rovesciata la prospettiva generale nello schema delle Costituzioni. I saveriani divennero prima di tutto religiosi e poi missionari. Di qui la parte preponderante data alle norme sulla vita religiosa.

— Anche il programma formativo dei missionari fu influenzato dalla nuova prospettiva accennata. Si adottò quello del clero diocesano e dei religiosi in genere. Mancarono norme sulla formazione specifica al «mestiere» del missionario. Si studiava botanica e zoologia, ma non storia e costumi delle popolazioni da evangelizzare. Il disagio per questa situazione fu sottolineato nel Capitolo Generale del 1966.

— Anche l'incerta concezione del ruolo dei Fratelli missionari fu causata dalle idee del tempo. Se la missione aveva il compito di «salvare le anime» col battesimo e gli altri sacramenti, chi non era sacerdote aveva meno importanza nell'apostolato missionario.

* * *

Le considerazioni fin qui fatte fanno già capire che una revisione delle Costituzioni saveriane era da fare, e che essa non avrebbe compromesso la fedeltà all'ideale missionario di mons. Conforti, anzi gli avrebbe dato più grande risalto liberandolo da indebiti compromessi.

A questo proposito il prof. Gevaert diceva: «Non vi è opposizione tra adattamento e fedeltà alla tradizione. Anzi l'adattamento è una radicale esigenza della fedeltà. In un mondo in continua trasformazione le verità e gli ideali si conservano soltanto a condizione di adattarli e farli vivere nuovamente in un nuovo contesto storico» (18).

NOTE

- (1) Lo afferma mons. Conforti stesso quando parla della sua «vocazione alla vita apostolica sentita in modo pressante sin dai primi anni del Seminario». Cfr. Conforti G.M., *Cenni storici dell'Istituto di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere di Parma*, in *Vita Nostra* 1 (1918) 31.
- (2) Cfr. Ballarin L., *L'anima missionaria di Guido Maria Conforti* (Parma 1962) 32.
- (3) Cfr. Bonardi G., *Guido Maria Conforti* (Parma 1936), 29-30.
- (4) Cfr. Conforti, *Cenni storici*, cit.
- (5) Per le testimonianze di don Varesi, don Venturini ed altre sull'idea di mons. Conforti di fondare un istituto missionario, vedi Ballarin, *L'anima*, 35-36.
- (6) Alla stessa idea fece allusione più tardi quando, parlando in ricreazione con alcuni allievi, disse: «Per fondare un istituto religioso vi sono tali difficoltà che solamente chi è chiamato a questo dal Signore può riuscirci». La frase, raccolta dal p. G. Toscano, s.x. e riferita agli anni 1929-1930, è riportata nel volume dattiloscritto: *Testimonianze sul servo di Dio G.M. Conforti* (Parma 1931-1946) p. 275.
- (7) Cfr. lettera Conforti-Pecorari del 2 luglio 1927, AS.
- (8) Una moderna e vigorosa sintesi della storia delle missioni cattoliche nel sec. XIX è fornita da J. Bruls, *Des missions aux jeunes églises*, in: *Nouvelle histoire de l'Eglise*. V. (Paris 1975) 421-478. Cfr. pure: J. Metzler (a cura), *Dalle Missioni alle Chiese locali* (1846-1965) Ed. Paoline, 1990, [XXIV vol. della *Storia della Chiesa* di Fliche-Martin].
- (9) Hastings Adrian, *Church and mission in modern Africa* (London 1967) 61.

- (10) Per la storia delle Congregazioni religiose cfr. Creusen P., *De iuridica status religiosi evolutione: synopsis historica* (Romae 1948); Lemoine R., *Le droit des religieux du Concile de Trent aux Instituts séculiers* (Bruges 1956).
- (11) Solo in Italia sorsero, durante il secolo scorso, 183 istituti religiosi tra maschili e femminili. Cfr. Martina G., *La situazione degli istituti religiosi in Italia intorno al 1870*, in AA.VV., *Chiesa e religiosità in Italia dopo l'unità*. Atti del IV Convegno di Storia della Chiesa. Relazioni, I (Milano 1973) 200.
- (12) Ad esempio l'art. 27 dice: «Sono da escludere, nelle Costituzioni, le citazioni di testi della S. Scrittura, dei Concili, dei ss. Padri, dei teologi e di qualunque altro libro o autore», e l'art. 33 aggiunge: «Non si devono mettere nelle Costituzioni istruzioni ascetiche, esortazioni spirituali o considerazioni mistiche in forma esplicita; tutte queste cose vanno trattate più opportunamente nei libri ascetici. Invece le Costituzioni devono contenere *soltanto* le leggi costitutive della congregazione e quelle che regolano gli atti della comunità, il suo governo e la disciplina della vita». (Traduzione dell'autore).
- (13) Le Norme non avevano vigore di legge, ma di fatto furono fatte osservare con severità e s'imposero come un codice di leggi al quale era impossibile sottrarsi.
- (14) Cfr. Colosio I., *Le «Istituzioni di teologia ascetica e mistica» di A. Ighina (1815-1906) e la spiritualità nell'Italia dell'800*, in AA.VV., *Chiesa e religiosità in Italia dopo l'unità*, cit. Relazioni II (Milano 1973) 83-100.
- (15) Colosio I., op. cit. 91.
- (16) Aubry J., *Il ruolo della preghiera nel religioso di vita attiva*, in *La vita di preghiera del religioso salesiano* (Torino 1969) 144.
- (17) Furono rilevati già negli *Atti Ufficiali dell'Ottavo Capitolo Generale* (Parma 1966), pp. 43-44 e 132-144.
- (18) Gevaert J., *Antropologia di ieri, antropologia di oggi e vita di preghiera*, in *La vita di preghiera del religioso salesiano* (Torino 1969) 115.

IL PRIMO REGOLAMENTO

1. LINEE DIRETTRICI NELLA LETTERA DI MONS. CONFORTI AL PREFETTO DI PROPAGANDA FIDE

La prima espressione ufficiale del pensiero di mons. Conforti sull'Istituto saveriano la troviamo nella lettera da lui inviata al Prefetto di Propaganda Fide, card. Ledokowski, per chiedergli un autorevole parere sul progetto che intende realizzare (1). Vi troviamo, per così dire, le linee direttrici, un primo schema delle costituzioni del futuro istituto.

L'idea della fondazione, dichiara il Conforti, è nata da una spinta interiore venuta da Dio. Egli mostra di averla accolta con trepidazione, non senza avere chiesto il consiglio di persone sagge e pie.

Lo scopo ch'egli dà al progettato istituto è preciso: «la predicazione del Vangelo nelle terre infedeli». Non vi sono incertezze né sono proposte eventuali alternative. Egli lo dichiara subito «scopo unico».

Inizialmente intende raccogliere «ecclesiastici e anche laici» (2) con qualche inclinazione per la vita missionaria, ne proverebbe la vocazione, lasciando ad essi di scegliere, in un secondo momento, alla fine del liceo, se consacrarsi davvero alle missioni oppure pas-

sare al seminario diocesano. È l'idea della «scuola apostolica» come preparazione alla vera e propria comunità missionaria, idea che mons. Conforti abbandonerà in seguito, almeno provvisoriamente.

L'impegno economico per avviare l'impresa sarà sostenuto con i beni personali del fondatore, chiedendo però agli allievi una «lieve pensione» fino al momento quando avessero fatto la scelta di darsi definitivamente alle missioni (3).

La destinazione dei futuri missionari sarà qualunque missione verrà indicata da Propaganda Fide, con preferenza per le terre dell'Asia perché contano numero maggiore di infedeli e sono state campo di lavoro di s. Francesco Saverio, che viene subito presentato come ispiratore e patrono del futuro istituto. Questo dunque ha fin dall'inizio una destinazione universale, non è legato da limiti geografici, etnici o di altro genere.

Invece quanto al campo di reclutamento dei suoi membri l'istituto ha un orientamento regionale. La limitazione ad un orizzonte così ristretto è frutto della situazione storica della penisola italiana alla fine dell'ottocento quando nell'Italia, che aveva da poco raggiunto l'unità nazionale, esistevano ancora notevoli differenze culturali tra le varie regioni, e l'unità spirituale della stessa Chiesa italiana era in parte da fare. A causa di questa realtà gli istituti missionari sorti in Italia nel secondo ottocento hanno una spiccata impronta regionale: l'Istituto Missioni di Milano è per la Lombardia, l'Istituto di mons. Comboni di Verona è specialmente per il Veneto, il Pontificio Seminario dei SS. Apostoli Pietro e Paolo di Roma è per la zona degli stati pontifici, ecc. Figlio del suo tempo, anche mons. Conforti partiva con l'idea d'un istituto missionario per l'Emilia. Di qui il suo primo no-

me di Seminario Emiliano per le Missioni Estere.

Questo lo schema del futuro istituto proposto dal Conforti nella lettera al card. Ledokowski. Non vi sono ancora cenni alla fisionomia religiosa, cioè se sarebbe stato organizzato unendo alla vita comune la professione dei consigli evangelici. Ma non c'era motivo, per il momento, di prospettare tale questione in un documento di carattere necessariamente sommario.

Un'ultima cosa conviene rilevare. Sebbene si mostri sicuro dell'ispirazione divina del suo progetto, per la sua realizzazione pratica il Fondatore si propone di chiedere «lumi, protezione ed aiuto» e di studiare i modelli d'altri istituti missionari che ammira «nella cattolica Francia» (4). Non vuole esporsi, nella sua inesperienza, al rischio di prendere posizioni troppo personali o sbagliate. In questo proposito c'è la spiegazione e la giustificazione del ricorso, che mons. Conforti farà, alle costituzioni di altri istituti quando vorrà comporre le proprie.

La risposta del Prefetto di Propaganda Fide fu favorevole. «Non posso non compiacermi moltissimo — scrisse il card. Ledokowski — del pio divisamento di V.S. e non incoraggiarla quanto so e posso a metterlo in esecuzione».

2. UN TESTO PERDUTO

Incoraggiato dal parere favorevole del card. Ledokowski, mons. Conforti, il 15 novembre 1895, accoglieva i primi 17 alunni nella casa di Borgo Leon d'Oro in Parma appositamente acquistata. Così aveva inizio il Seminario Emiliano per le Missioni Estere che, con documento del vescovo di Parma mons. Magani del primo novembre, aveva già il riconoscimento canonico.

Il Seminario Emiliano ebbe subito un regolamento che però non è giunto fino a noi. Della sua esistenza però abbiamo precise testimonianze.

La prima in ordine cronologico ci è data dal Fondatore stesso in un promemoria inviato alla S. Congregazione di Propaganda Fide nel 1905. Parlando del regolamento approvato dal vescovo di Parma nel 1898, quando il Seminario Emiliano fu eretto in congregazione religiosa diocesana, egli scrive: «Mons. Vescovo di Parma surricordato non solo ha riconosciuto le modificazioni introdotte nel regolamento, ma, con decreto di curia in data 3-12-1898, erigeva l'Istituto parmense in congregazione religiosa». Dunque esisteva prima del 1898 un testo di regole a noi sconosciuto e che fu modificato per rispondere alla nuova condizione del Seminario Emiliano ed essere così approvato ufficialmente dalla suprema autorità diocesana.

La seconda testimonianza è ancora del Fondatore e si trova nei suoi «Cenni storici dell'Istituto di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere di Parma» pubblicati a puntate sul bollettino «Vita Nostra» negli anni 1918-1921. Egli scrive: «Ma l'Istituto, che nei disegni del suo fondatore doveva prendere la forma di congregazione religiosa, non possedeva che un regolamento interno che poco si scostava dalle regole di un seminario. Era quindi necessario dargli costituzioni adatte alla nuova natura che stava per assumere, e per questo il can. Conforti si accingeva ad un primo schizzo di regolamento che rispondesse alle esigenze di una congregazione religiosa» (5). Mons. Conforti parla anche qui dell'erezione del suo Istituto in congregazione religiosa nell'anno 1898 e del testo di regole esistente prima di quella data e ch'egli dovette rifare in quell'occasione.

Una terza testimonianza sull'esistenza del primitivo regolamento scomparso ci è data da uno studio di autore anonimo intitolato «Regole della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere» pubblicato in «Vita Nostra» del 1920. Vi si legge: «Quando nel 1895 mons. Conforti fondava l'Istituto e ne chiedeva al vescovo di Parma (...) la canonica approvazione, abbozzava pure per i novelli alunni un regolamento. Questo differiva di poco dal regolamento di un seminario vescovile. Le stesse pratiche di pietà e la stessa disciplina, eccezione fatta dello scopo dell'Istituto che gli alunni dovevano sempre tener presente e che dal regolamento era nettamente determinato, pel quale si dovevano decidere terminati i corsi liceali. Questo regolamento però era affatto rudimentale e provvisorio e solo poteva servire per un istituto incipiente» (6). Questa notizia conferma esplicitamente le precedenti e ci dà anche un giudizio sul testo perduto.

Non abbiamo motivo di rammaricarci troppo per la perdita di quel primo regolamento, se era appena un testo per uso interno, simile alle regole d'un seminario diocesano.

Ma ci sono giunte due paginette che forse contengono un frammento di quel testo, anzi la parte più importante dove si parla appunto dello scopo particolare dell'Istituto per il quale, come si esprime lo studio appena citato, gli alunni «si dovevano decidere terminati i corsi liceali».

3. LE «REGOLE SPECIALI PER GLI ASPIRANTI MISSIONARI»

Il breve documento accennato, sfuggito miracolosamente alla perdizione, ha una grande importanza sia perché è un sicuro manoscritto del Fondatore,

sia per il suo contenuto che lo fa il primo documento legislativo esplicito dell'Istituto saveriano che sia giunto a noi.

È intitolato «Regole speciali per gli aspiranti missionari». Comprende nove articoli ed è contenuto in due paginette e mezza, senza margini, formato 21×13,5 cm. Contiene una decina di correzioni, di scarso rilievo, che fanno pensare si tratti d'una minuta (7).

Il manoscritto non porta la data di composizione. Possiamo però assegnarlo agli anni 1895-1897. Il 1895 è data probabile perché l'anno di fondazione del Seminario Emiliano il quale doveva partire con un regolamento opportuno. Anche il testo fa pensare alla stessa data. Infatti il titolo «Regole speciali» suggerisce un rapporto di queste con altre regole più generali e presupposte, le quali non possono essere che il regolamento perduto di cui parlano le testimonianze riferite. La stessa conclusione viene proposta dal brusco inizio dell'articolo primo: «Coloro che terminato il corso liceale si sentissero chiamati ad abbracciare l'eroica vita del missionario...»: è la continuazione evidente d'un discorso o regolamento precedente per tutti gli allievi in generale il quale, di nuovo, non può essere che il regolamento perduto. Il manoscritto insomma si presenta come un frammento, una parte seconda del primo regolamento perduto, e con quello poté essere stato composto.

Però potrebbe anche essere stato scritto nel 1897, termine massimo oltre il quale non si può andare. Questa ipotesi è resa probabile da un fatto storico. Nel 1897, due anni dopo la fondazione del Seminario Emiliano, per un gruppo di allievi giungeva la scadenza prevista per la scelta definitiva del loro orientamento. E quattro di essi scelsero di restare col

Conforti e formarono la categoria di quelli che s'impegnavano decisamente per le missioni (8). Per loro cominciava il periodo di preparazione alla solenne promessa missionaria. È naturale che il Fondatore preparasse per loro in quell'occasione, se non c'erano, alcune norme speciali per guidarli nel nuovo e delicato periodo di formazione.

Si può pensare allora che in un primo momento, cioè nel 1895, mons. Conforti abbia preparato un regolamento generico per tutti gli allievi, e che l'abbia poi completato, quando se ne presentò la necessità nel 1897, o poco prima, con le «Regole speciali» per la nuova categoria di allievi ch'egli chiama per distinzione «aspiranti missionari». Comunque la composizione del manoscritto non può uscire dai due termini cronologici indicati.

Convien ora mettere in evidenza le idee dominanti contenute nelle «Regole speciali» per l'importanza che hanno come prima concreta espressione del progetto di mons. Conforti. Dal loro confronto con le successive più complete redazioni delle costituzioni saveriane si può misurare la consistenza del progetto iniziale e la sua eventuale evoluzione.

Il documento in esame si divide in due parti.

La prima (art. 1-4) suggerisce i lineamenti costitutivi della società in formazione. Il suo fine preciso è «consacrarsi interamente alla conversione degli infedeli» (art. 4). Questo impegno, che importa l'«abbracciare l'eroica vita del missionario» (art. 1) alla quale sono riservate «ardue prove» (ivi) non può essere preso alla leggera senza una preparazione accurata. Perciò quelli che scelgono di consacrarsi a un ideale così alto devono dedicare un anno speciale allo studio della loro vocazione e alla formazione del loro spirito raddoppiando il «fervore della pietà» (art.

1). In pratica faranno «la meditazione e l'esame di coscienza due volte al giorno e di più il ritiro mensile d'un giorno» (art. 2). Inoltre apriranno il loro animo al superiore per avere un giudizio più sicuro sulla vocazione (art. 3). Si tratta dunque d'un abbozzo di noviziato, anche se questo termine non è usato esplicitamente.

Alla fine dell'anno di prova quelli che non si sentissero chiamati alla vita missionaria devono lasciare il Seminario Emiliano, salvo una proroga della prova (art. 4).

Invece gli altri faranno la «formale promessa, innanzi al Divino Sacramento e alla presenza dei compagni, di volersi consacrare interamente alla conversione degli infedeli» (art. 3).

Non si parla ancora di voti religiosi perché l'Istituto in formazione non è ancora congregazione religiosa. Ma la solennità liturgica della promessa missionaria è quella stessa usata negli istituti missionari non religiosi in sostituzione appunto della professione religiosa.

Quelli che si impegnano con la promessa missionaria formano un gruppo a parte e sono chiamati «aspiranti missionari». È il nucleo iniziale della futura comunità religiosa propriamente detta, già distinta dal gruppo di quelli della «scuola apostolica».

Per gli aspiranti le «Regole speciali», nella seconda parte (artt. 5-9), stabiliscono alcune disposizioni disciplinari per attuare una certa separazione dal resto degli allievi.

Essi abitano un camerone riservato a loro ed hanno un incaricato che cura l'osservanza dei loro obblighi particolari (art. 5). Ad essi è inculcato l'obbligo speciale d'essere esempio agli altri «nel portamento, ed esatti nell'osservanza delle regole dell'Istituto a cui

hanno dato il nome ed a cui, piacendo a Dio, dovranno un giorno *indissolubilmente legarsi*» (art. 8). Le ultime parole dell'art. 8 sono un'allusione sufficiente alla professione dei voti religiosi. Non si vede infatti quale altro legame *indissolubile* vi potesse essere per aspiranti già impegnati con la solenne promessa descritta all'art. 3. Quelle parole potrebbero riferirsi a un giuramento? Ma tale ipotesi restrittiva non concorda con le costituzioni redatte subito dopo, nel 1898, dove alla promessa missionaria fa seguito la professione religiosa da emettere al momento di partire per le missioni. Soprattutto l'ipotesi del giuramento è estranea al pensiero del Fondatore che non ha mai accennato ad un atto del genere ed ha pensato la sua società missionaria come congregazione religiosa fin dall'inizio.

In conclusione le «Regole speciali», che si presentano come un frammento, e il più interessante, del primo regolamento saveriano perduto, sono da contarsi nelle linea delle costituzioni saveriane come il loro punto di partenza in ordine cronologico. Lo stesso può dirsi anche per il loro contenuto, sebbene sia necessariamente sommario per le circostanze in cui furono redatte. Esse contengono infatti gli orientamenti fondamentali del pensiero di mons. Conforti sull'Istituto saveriano: il fine missionario, un'impostazione di vita come nelle congregazioni religiose, un noviziato (ancora embrionale), e una professione religiosa (sia pure appena indicata per allusione).

Tali orientamenti troveranno, nelle successive redazioni costituzionali del Fondatore, naturale conferma e coerente sviluppo, e invece mai un segno di pentimento o contraddizione.

Di qui il grande significato delle due paginette e mezza ora esaminate.

NOTE

- (1) La lettera è riportata in appendice.
- (2) Per «laici» il Fondatore qui intende allievi non ancora entrati nel rango dei chierici, ma orientati comunque al sacerdozio.
- (3) La possibilità di passare ad un seminario diocesano, finito il liceo, e la tenuità della pensione, assai inferiore a quella dei seminari, diedero all'Istituto saveriano nei primi anni un carattere ambiguo nella mente di molti. Lo considerarono come un seminario di comodo per i poveri. Ciò procurò al Fondatore non poche delusioni, giacché troppo pochi allievi restavano con lui per dedicarsi alle missioni. Per questo egli decise d'abbandonare il sistema della scuola apostolica e di accettare solo giovani con «decisa vocazione per le missioni».
- (4) Allusione agli istituti missionari di Parigi e Lione.
- (5) Conforti G.M., *Cenni storici*, in *Vita Nostra* II (1919) 32.
- (6) *Regole della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere*, in *Vita nostra* III (1920) 47.
- (7) Il testo delle «Regole speciali» è riportato in appendice.
- (8) Cfr. Conforti G.M., *Cenni storici*, cit. p. 8.

IL REGOLAMENTO - SCHIZZO (1898)

1. UNA REDAZIONE D'EMERGENZA

Il primo corpo di costituzioni dell'Istituto save-
riano che si presenti con sufficiente completezza fu
composto da mons. Conforti nel 1898. Esso è il logi-
co sviluppo delle precedenti «Regole speciali» e rea-
lizza il proposito del Fondatore di dare al Seminario
Emiliano «costituzioni adatte alla nuova natura che
stava per assumere», quella cioè di congregazione re-
ligiosa. Il nuovo testo costituzionale s'intitola: «*Schiz-
zo di regolamento pel Seminario Emiliano di S.
Francesco Saverio*».

A redigere questo documento, o meglio ad anti-
ciparne la redazione, fu spinto da una circostanza par-
ticolare, com'egli stesso ci fa capire nei suoi *Cenni
storici* (1).

Nel 1898, essendo stata decisa la partenza per le
missioni in Cina dei primi due saveriani, don C. Ra-
stelli e il suddiacono O. Manini, fu fissata per il 3 di-
cembre di quell'anno la data della loro professione
religiosa. Al Fondatore premeva che i suoi novelli mis-
sionari prima di partire stabilissero un preciso vinco-
lo giuridico-religioso con l'istituto legandosi ad esso

con i voti religiosi, sia per evitare il pericolo di vederli passare ad altro istituo, sia perché iniziassero il loro apostolato nello stato di consacrazione che il Fondatore ritenne sempre la migliore garanzia di successo per il lavoro apostolico. E poi così era previsto nelle sue intenzioni fin dall'inizio. Ma la professione religiosa era possibile soltanto se il Seminario Emiliano fosse riconosciuto come congregazione religiosa, e allo scopo occorreva un testo appropriato di costituzioni. Di qui la necessità e l'urgenza di comporre un corpo di costituzioni conveniente.

Quindi la prima spedizione missionaria dei save-riani nel 1898 fu occasione e causa per anticipare sia l'erezione del Seminario Emiliano in congregazione religiosa, sia la redazione del suo primo testo costituzionale sistematico.

Lo *Schizzo* dunque fu preparato frettolosamente sul finire dell'estate del 1898 cioè dopo la decisione quasi improvvisa, maturata nel mese di giugno, d'invviare i primi saveriani in Cina.

Ciò spiega il suo evidente carattere d'improvvisazione e incompletezza, annunciato del resto nel titolo stesso. Anche mons. Magani, vescovo di Parma, rilevò il fatto nel decreto del 3 dicembre 1898 con cui, elevando il Seminario Emiliano alla condizione di congregazione religiosa, ne approvava lo statuto, auspicando però che l'esperienza completasse in seguito un testo appena abbozzato (2).

Il testo, riportato in appendice al presente studio, ci è giunto nella copia originale, scritta di propria mano dal Fondatore e presentata al vescovo mons. Magani che vi appose in fine l'approvazione autografa.

È contenuto in 15 pagine, formato 37×21 cm, e si compone di 72 articoli numerati e distribuiti in sei

sezioni. Gli articoli 32 e 41 sono scritti in margine come aggiunta successiva.

È naturale pensare che la redazione definitiva sia passata attraverso prove preliminari. Una di queste, forse l'unica, ci è rimasta. Si tratta d'un fascicoletto, anch'esso autografo del Fondatore, di 28 pagine, formato 13,5×10 cm, prive di margini, senza titolo e numerazione degli articoli. Si divide in otto sezioni i cui titoli sono enunciati sommariamente, ed ha alcune cancellature. Che si tratti d'un progetto preliminare dello Schizzo appare chiaro dalla identità verbale dei due testi, salvo poche eccezioni, dalla scrittura affrettata, minuta e irregolare, e dalla divisione delle sezioni o capitoli, che nel testo definitivo sono ridotti da otto a sei.

Un confronto analitico fra i due testi non è necessario al nostro scopo, anche perché risulterà indirettamente dalle pagine che seguono dove si parla della fonte usata dal Fondatore per comporre il suo testo.

A questo punto infatti si pone il problema delle fonti. Mons. Conforti ebbe presente un modello al quale ispirarsi? Già a priori la risposta può essere affermativa. La sua inesperienza in materia e la sua prudenza dovevano spingerlo a cercare nelle opere degli altri come si potesse organizzare un'istituzione come quella progettata da lui. Del resto fin da principio si era proposto di studiare «le opere delle Missioni Estere sì ben compagate nella cattolica Francia» per avere «lumi», come si esprimeva nella lettera al card. Ledokowski quando gli presentava il suo progetto. In pratica non aveva bisogno di cercare lontano un modello che servisse al suo scopo giacché poteva trovarlo molto vicino, a Milano, nell'Istituto Lombardo per le Missioni Estere. Di fatto si procurò le costituzioni di quell'Istituto e da esse prese il materiale che faceva al caso suo (3).

Dal confronto dei due testi, lo Schizzo del Conforti e la Regola dell'Istituto Lombardo, risulta la misura dei prestiti che il Fondatore fece dal testo milanese. Per brevità non è possibile trascrivere i due testi per intero. Citerò solo i numeri dei rispettivi articoli notando brevemente le differenze e gli eventuali elementi della minuta del Conforti omessi poi nella redazione definitiva dello Schizzo. Da notare: nel confronto, con la parola *uguale* intendo dire che l'articolo citato dallo Schizzo è letteralmente identico a quello corrispondente della Regola dell'Istituto di Milano; la parola *ispirato* significa che mons. Conforti, ispirandosi al testo milanese, ha riassunto con parole proprie il pensiero contenuto nell'articolo corrispondente.

2. CONFRONTO TRA IL REGOLAMENTO-SCHIZZO E LA REGOLA DELLO ISTITUTO LOMBARDO PER LE MISSIONI ESTERE

SCHIZZO	REGOLA	OSSERVAZIONI
Art. 1 uguale	art. 1	<i>Scopo del Seminario Emiliano</i> Lo Schizzo omette parte della frase evangelica citata nella Regola: «qui crediderit...», e aggiunge: «Esclude qualunque altro scopo benché nobile e santo». La minuta dello Schizzo riproduce integralmente il testo milanese (mutato il nome dell'Istituto) ed omette la frase finale: «Esclude, ecc.».
Art. 2 uguale	art. 2 a	
Art. 3 uguale	art. 2 b	
Art. 4 uguale	art. 2 c	
Art. 5 uguale	art. 2 d	
Art. 6 uguale	art. 2 e	Il testo milanese continua con alcune altre righe. La minuta art. 6 dello Schizzo riporta anche l'art.

SCHIZZO	REGOLA	OSSERVAZIONI
		2 f. del testo milanese: «Assiste i suoi missionari anche nel caso che si trovassero obbligati di ritornare in patria in modo che o in casa madre o nella propria diocesi siano provveduti».
		<i>Organizzazione e governo dello Istituto</i>
Art. 7 ispirato Art. 8 uguale Art. 9 uguale Art. 10 uguale Art. 11 uguale Art. 12 uguale Art. 13 uguale	art. 7 art. 3 art. 4 art. 7 art. 8 art. 11 art. 12 I parte	Lo Schizzo omette le frasi (riportate invece nella minuta): «Daranno conto alla Propaganda delle loro missioni. Ciò non impedisce, anzi sarà utile, che ne diano conto anche alla casa madre».
Art. 14 uguale Art. 15 uguale	art. 16 art. 16 II metà	Lo Schizzo dice: «diversi» consiglieri, mentre il testo milanese (e la minuta) parla di 4 consiglieri.
Art. 16 uguale	art. 22 I parte	Lo Schizzo omette una decina di righe sul modo di operare e la periodicità del Consiglio.
Art. 17 sintesi Art. 18 uguale	art. 25 art. 26	Lo Schizzo omette una riga finale del testo milanese.
Art. 19-28		<i>Formazione dei missionari</i> Articoli originali del Conforti sulla scuola apostolica e i voti religiosi. Differenza verbale all'inizio.
Art. 29 uguale Art. 30 uguale	art. 33 art. 36	Lo Schizzo omette: «Benché gli venisse raccomandato da persone au-

SCHIZZO	REGOLA	OSSERVAZIONI
Art. 31 uguale	art. 34	torevoli o si trovasse in gran penuria di soggetti). Lo Schizzo omette alcune voci circa le condizioni d'ammissione al Seminario.
Art. 32		Articolo originale del Fondatore.
Art. 33 uguale	art. 38	<i>Coltura intellettuale e morale</i> Omesse due righe finali del testo milanese.
Art. 34 uguale	art. 39	Omesse due righe finali.
Art. 35 uguale	art. 40	
Art. 36 uguale	art. 44	Lo Schizzo omette: «mercoledì, sabato e veglie delle feste dello Istituto», e poi la frase (riportata invece nella minuta): «così da aver caro in ogni tempo, luogo e circostanza il patire in missione per amore di G. Cristo tutto quello che ci sarà da patire nello spirito e nel corpo».
Art. 37 uguale	art. 45	Omissa riga finale del testo milanese.
Art. 38 uguale	art. 46	Omesse alcune righe finali: «riflettendo con qual delicato riguardo si debba trattar l'obolo del povero...».
Art. 39 uguale	art. 47 I parte	Nella minuta è riportato anche: «Ameranno gli uffici più umili dello zelo ecclesiastico come l'istruire i fanciulli e le persone più rozze; dirigeranno le loro preghiere, messe, comunioni, penitenze, atti di virtù alla conversione degli infedeli e al bene dell'Istituto».
Art. 40 uguale	art. 50	
Art. 41		Articolo originale del Conforti.
Art. 42 uguale	art. 63 I metà	<i>Invio dei missionari</i> Qualche variazione verbale nello Schizzo.

SCHIZZO	REGOLA	OSSERVAZIONI
Art. 43 uguale	art. 64	
Art. 44 uguale	art. 66	
	I parte	
Art. 45 uguale	art. 66	
	II parte	Lo Schizzo parla di «voti» invece che di «promessa».
Art. 46 uguale	art. 72	
	II parte	
Art. 47 uguale	art. 73	
		<i>In missione</i>
Art. 48 uguale	art. 92	
	I parte	
Art. 49 uguale	art. 92	
	II parte	Lo Schizzo omette la III parte dell'articolo 92 sui doveri dei superiori.
Art. 50 uguale	art. 93	
	II parte	
Art. 51 uguale	art. 93	
	ult. parag.	
Art. 52 ispirato	art. 96	
Art. 53 uguale	art. 98	
	I parte	Lo Schizzo omette una pagina di dettagli.
Art. 54 ispirato	art. 100	
Art. 55 uguale	art. 101	Lo Schizzo omette: «Messa, rosario, ufficio divino».
Art. 56 tolto da	art. 101	
Art. 57 uguale	art. 102	
	in parte	
Art. 58 tolto da	art. 102	
Art. 59 uguale	art. 103	Lo Schizzo omette la frase finale del testo milanese.
Art. 60 uguale	art. 105	Omissa frase finale.
Art. 61 uguale	art. 107	Omissa frase finale.
Art. 62 uguale	art. 109	
Art. 63 uguale	art. 110	Omissa frase finale che la minuta invece riporta: «Si rammenteranno sempre che sono mandati in missione a patire epperò in ogni

SCHIZZO	REGOLA	OSSERVAZIONI
		tempo e luogo porteranno sempre seco la mor...» (frase tronca nella minuta).
Art. 64 tolto da	art. 113	
Art. 65 tolto da	art. 116	Nella minuta c'è la specificazione sui giornali «che escono in missione».
Art. 66 uguale	art. 118	Nella minuta è aggiunto, prendendo dall'art. 121: «ed il paziente si dimostri rassegnato e tranquillo e facile ad accontentarsi delle cure che gli vengono usate».
Art. 67 ispirato	art. 124	
Art. 68 ispirato	art. 125	
Art. 69 uguale	art. 130	Omessa frase finale.
Art. 70 ispirato	art. 134	Lo Schizzo aggiunge: «solo per gravissime ragioni».
Art. 71 uguale	art. 135	Omessa frase finale.
	I parte	
Art. 71 uguale	art. 136	Omessa l'espressione «vengono esclusi».
Art. 72 ispirato	art. 163	Lo Schizzo aggiunge la citazione di s. Gregorio Nisseno.

Dal confronto appena fatto possiamo arguire come fu composto il Regolamento-schizzo. Mons. Conforti, trovatosi nell'urgenza di redigere uno statuto del suo Istituto, per i motivi ricordati, non ebbe tempo per lunghe riflessioni personali. Risolse allora di scegliere nella Regola dell'Istituto di Milano, missionario come il suo, gli articoli più adatti al suo scopo. Siccome però l'Istituto milanese non era religioso, egli integrò il testo che andava mettendo insieme aggiungendo di proprio alcuni articoli che delineassero la fisionomia religiosa dell'Istituto parmense.

In pratica dovette procedere così: scrisse su alcune paginette gli articoli che lo interessavano della Regola milenese introducendo tra essi le norme sulla

scuola apostolica (artt. 19-26) e sui voti religiosi (artt. 27-28). Per descrivere la natura della scuola apostolica compose tre articoli nuovi (artt. 19-21) e trascrisse alla lettera i primi quattro articoli delle «Regole speciali», che qui diventano cinque per lo sdoppiamento dall'ultimo (artt. 22-26). I due articoli sui voti sono pure nuovi. Compiuta così una prima stesura del testo, in seguito ne scrisse la copia definitiva ritoccando qualche espressione ed omettendo frasi ritenute superflue al suo scopo. A lavoro compiuto aggiunse, in margine, i nuovi articoli 32 e 41, l'ultimo dei quali aveva già scritto alla fine della minuta che abbiamo. La numerazione degli articoli poté essere l'ultima operazione poiché gli artt. 32 e 41, sebbene introdotti in margine, non provocano correzioni nei numeri successivi (4). Abbiamo così 72 articoli, dei quali 60 sono presi dalla Regola dell'Istituto di Milano e 12 sono originali.

3. SIGNIFICATO DEL REGOLAMENTO-SCHIZZO

Che nel primo statuto sistematico dell'Istituto saveriano soltanto una dozzina di articoli siano originali su 72, potrebbe suscitare meraviglia e forse delusione. Ma a torto. Nonostante tutto esso manifesta un impegno di ricerca e adattamento degno di rilievo. Sebbene l'84% del suo contenuto sia preso dalla Regola dell'Istituto di Milano, il progetto del Conforti conserva tutta la sua originalità. Dal confronto fatto sopra rileviamo che mons. Conforti sceglieva con animo critico i testi che andava prendendo in prestito e li orientava alle esigenze del suo Istituto in formazione. Il suo pensiero originale non solo non è compromesso ma prende rilievo più netto nei confronti della Regola presa a modello. Mons. Confor-

ti non mostra nessuna incertezza, non si lascia affascinare dall'esempio del già prestigioso Istituto vicino, col quale ha comune l'ideale missionario, ma custodisce il proprio progetto mantenendone con cura la natura religiosa. Due articoli soltanto e il richiamo all'art. 45 per stabilire questa caratteristica essenziale potranno parere poca cosa, ma sono come le bacchette di ferro che danno alla colonna di cemento la sua particolare natura e resistenza.

Vediamo ora i lineamenti essenziali dell'Istituto saveriano come vanno precisandosi nel 1898 attraverso gli articoli del Regolamento-schizzo.

Troviamo anzitutto che l'Istituto saveriano prende per la prima volta la forma esplicita di congregazione religiosa. Resta ancora la scuola apostolica con le sue due sezioni di allievi generici e aspiranti missionari (artt. 19-26), ma ora la professione dei voti religiosi (artt. 27-28 e 45) polarizza e corona l'iter formativo degli aspiranti missionari e li rende membri d'una congregazione religiosa. La presenza dei voti dunque è la caratteristica fondamentale di questo regolamento. Grazie ad essi il Seminario Emiliano diventa una congregazione ufficialmente riconosciuta. Con tale titolo è chiamato ormai nel decreto del vescovo di Parma (5).

La nuova congregazione si presenta come istituzione di diritto diocesano il cui superiore giuridico è l'Ordinario parmense (art. 7) che nomina il Rettore della casa madre e gli altri superiori. Tale posizione giuridica però, dichiara il decreto vescovile citato, è provvisoria in attesa del riconoscimento definitivo da parte della S. Sede.

Scopo unico ed esclusivo della congregazione è la «predicazione del Vangelo nelle terre infedeli» (art. 1). Accetta qualunque missione (art. 4) senza espri-

mere la preferenza per l'Asia, già accennata dal Conforti nella sua lettera al card. Ledokowski. Non troviamo menzione del fine generale, la santificazione dei membri, superflua precisazione imposta più tardi dai giuristi romani.

La professione religiosa viene fatta al momento di partire per le missioni, finiti i corsi teologici.

Questa singolare disposizione va considerata insieme all'assenza, nel regolamento in esame, d'un noviziato vero e proprio, sostituito in qualche modo dall'anno di prova dopo i corsi liceali. Abbiamo così il seguente schema della congregazione saveriana secondo il Regolamento-schizzo: gli allievi che decidono di far parte dell'Istituto, dopo il liceo hanno un anno di prova e formazione speciale che si conclude con la solenne promessa di dedicarsi alle missioni (artt. 23-24); finiti poi i corsi teologici, al momento di partire per le missioni, fanno la professione religiosa (artt. 27 e 45) e diventano membri effettivi della congregazione saveriana.

Questo schema ci dà una forma di congregazione che non corrisponde agli schemi classici. E non corrispondeva neppure al quadro più comune delle congregazioni di quel tempo. È un'associazione che ha un po' la natura di congregazione di voti semplici e un po' quella di pia unione. Una concezione imperfetta dunque, ma che in quel momento era possibile, tanto che il vescovo di Parma l'approvò, perché la legislazione d'allora, come abbiamo già accennato (6), non aveva ancora riconosciuto ufficialmente le congregazioni religiose, né proposto norme definitive per loro.

La posizione del Conforti ha una spiegazione nelle circostanze in cui operava: doveva dare forma di congregazione alla sua istituzione nascente, però non ave-

va ancora soggetti per impostare l'organizzazione completa necessaria a tale scopo, ripiegò quindi sul compromesso che la legislazione del momento gli consentiva.

Continuando ora l'esame del Regolamento-Schizzo, notiamo l'assenza di qualsiasi cenno a membri laici della congregazione (art. 8), sebbene nella Regola dell'Istituto di Milano, che il Conforti aveva sott'occhio, vi sia un capitolo intero dedicato ai coadiutori o catechisti. Questa omissione non significa esclusione. Vuol dire soltanto che in quel momento quando la congregazione cercava la sua forma definitiva attraverso le prime pratiche attuazioni, mons. Conforti non sentiva la necessità o non vedeva l'opportunità di inserirvi la categoria dei religiosi laici.

L'articolo 27 del regolamento in esame, accanto ai tre voti classici di povertà, castità, obbedienza, prescrive anche un «quarto voto di volersi consacrare alle missioni tra gli infedeli». Per capire il significato di tale aggiunta bisogna rifarsi ancora alla mentalità del tempo quando alle congregazioni di voti semplici non era riconosciuta l'appartenenza allo stato religioso canonico. Rifiutando i voti solenni le congregazioni si mettevano in una condizione d'instabilità perché i voti semplici potevano essere sciolti o dal superiore della congregazione o dall'Ordinario del luogo e quindi non garantivano abbastanza la perseveranza dei sudditi. Si credette allora di ottenere tale garanzia prescrivendo un quarto voto di dedicarsi al fine speciale dell'istituto, senza accorgersi di cadere in un circolo vizioso (7). Lo scopo inteso comunque era di legare più sicuramente i membri al loro istituto.

Mons. Conforti seguì la corrente comune. Però l'insistenza con cui egli tentò di mantenere nelle costituzioni il quarto voto e la determinazione con cui

lo conservò di fatto sempre nelle formule della professione religiosa, nonostante il giudizio contrario delle autorità romane (8), ci fa pensare che per lui non fosse solo un mezzo per legare i religiosi alla congregazione, ma significasse una più esplicita affermazione dello scopo missionario dell'Istituto.

L'organizzazione e il governo della nascente congregazione sono trattati molto sommariamente. Nella stessa casa madre c'è la scuola apostolica, la comunità degli aspiranti che hanno fatto la promessa missionaria e il nucleo minimo della comunità religiosa. Il resto dei professi, e quindi la parte più consistente della congregazione, è nelle terre di missione dalle quali è ammissibile il ritorno solo per «gravissime ragioni» (art. 70). Questo spiega come la metà del regolamento (artt. 42-71a) sia dedicata ai missionari nel campo di lavoro.

Il Fondatore tratteggia anche, sommariamente, la figura morale e spirituale del missionario. Ai difetti che renderebbero il missionario inetto al suo compito, specialmente immaturità sentimentale, spirito cronico di contestazione, irascibilità, volubilità (artt. 43 e 60), nemici della vita comune, egli oppone la pazienza e la carità (artt. 46, 49 e 62), la costanza e l'adattabilità (artt. 50-51). Per la loro vita spirituale raccomanda le pratiche tradizionali: meditazione, esame di coscienza, lettura spirituale, visita al SS.mo, confessione, esercizi spirituali (artt. 55-58).

Ecco insomma l'immagine dell'Istituto saveriano definita esplicitamente per la prima volta nel Regolamento-schizzo: una società missionaria con i vincoli e l'organizzazione (ancora embrionale) d'una congregazione religiosa. Mons. Conforti sente e sa ciò che vuole raggiungere, ma le sue idee, passando nell'attuazione pratica, si precisano col passare del tem-

po. Tuttavia (e questa potrebbe essere l'osservazione conclusiva del capitolo) l'intuizione e il proposito iniziali restano sempre immutati. A conferma di questo giova ricordare un episodio dal quale il Regolamento-schizzo acquista un significato ancora più netto. È il tema del capitolo seguente.

NOTE

- (1) Ecco le parole conclusive del Fondatore stesso: «Era quindi necessario dargli (all'Istituto) costituzioni adatte alla nuova natura che stava per assumere e per questo il Conforti si accingeva ad un primo schizzo di regolamento che corrispondesse alle esigenze d'una congregazione religiosa riservandosi di portarvi in seguito quelle modificazioni che l'esperienza avesse dimostrate necessarie». Cfr. Conforti G.M., *Cenni Storici*, in *Vita Nostra* II (1919) 32.
- (2) Il decreto è riportato dal Conforti nei *Cenni Storici*, l.c. 39-40.
- (3) Si tratta della *Regola dell'Istituto Lombardo per le Missioni Estere*, Milano 1886. Era stata approvata il 15 agosto 1886, per sei anni, dalla S.C. di Propaganda Fide.
- (4) I numeri degli articoli 1-6 e 9 sono scritti in cifre romane. L'art. 71 nel manoscritto è diviso in due articoli, ma quando fu messa la numerazione fu contato per inavvertenza come un articolo solo. Tutto il testo è riportato nell'appendice di questo volume.
- (5) «... praedictum Seminarium ad gradum Religiosae Communitatis tenore praesentium, quantum nostrum est, evehimus, illudque decernimus (...) appellandum esse post hac Congregatio Sancti Francisci Xaverii pro Exteris Missionibus». Cfr. *Cenni Storici*, cit., 40.
- (6) Cfr. sopra, cap. primo, p. 17.
- (7) La stabilità dell'Istituto è garantita a sufficienza dai normali voti *perpetui*. L'aggiunta d'un voto in più, che condivide la fermezza o fragilità degli altri, non porta un contributo nuovo alla perseveranza dei religiosi. D'altra parte nelle formule di professione religiosa c'è sempre stata la clausola: «omnia intelligendo iuxta ipsius congregationis constitutiones», o altra simile, che esprime l'impegno di lavorare per il fine specifico dell'istituto, espresso senza dubbio nelle sue costituzioni.

Se invece si vuole considerare il quarto voto come affermazione più chiara del fine specifico dell'istituto, il discorso può cambiare. In questo senso oggi si tende a rivalutarlo (cfr. Beyer J., *Verso un nuovo diritto degli istituti di vita consacrata* (Milano 1976), pp. 35 e 209). Così dovette intenderlo mons. Conforti. Si può notare che nella formula da lui preparata per la prima professione di don C. Rastelli e del suddiacono O. Manini il 3 dicembre 1898, il «quarto» voto è messo al primo posto ed occupa ben 17 righe, mentre agli altri sono dedicate 3 righe appena.

- (8) La S. Sede in un primo tempo approvò anche il quarto voto, ma in seguito trovò che non era necessario e lo proibì con l'art. 102 delle *Normae* (già citate) che dice: «Non admittitur in novis institutis quartum votum». La *Normae* non avevano valore obbligente, ma solo orientativo.

Archivio Saveriano Roma

IL REGOLAMENTO-EMIGRATI (1898-1899)

1. TRE INTERROGATIVI

Nella successione dei testi costituzionali della società saveriana se ne incontra uno molto singolare, stampato, sul quale bisogna fermarsi con attenzione, nonostante la sua piccola mole. Ecco la sua scheda bibliografica: «*Regolamento del Seminario Emiliano per le Missioni all'estero*», Parma, Tipografia G. Ferrari e Figli, s.d., 12 pp., 18×12 cm. Si presenta in dignitoso aspetto tipografico, vestito d'una copertina colore giallo pallido. Comprende 44 articoli distribuiti in sei sezioni.

Il testo costituisce un fatto sorprendente, un documento a sé perché accanto al fine primitivo del Seminario Emiliano ne introduce esplicitamente un altro: «le missioni tra gli emigrati italiani nelle lontane contrade dell'America» (art. 1), fine del quale non c'è traccia nelle redazioni costituzionali precedenti e successive. Lo chiameremo in seguito: Regolamento - emigrati.

La singolarità del documento fa nascere alcuni problemi che bisogna risolvere rettamente per evitare conclusioni arbitrarie: quando e perché fu composto

e stampato? Che cosa indusse il Fondatore ad accogliere per il suo Istituto il nuovo scopo pro emigrati?

Per rispondere a questi tre interrogativi bisogna esaminare gli avvenimenti nel cui contesto il documento si inserisce. Il Conforti stesso ne dà una sintesi sostanziale nei «Cenni Storici» (1).

Nel 1897 si profilava la necessità d'un locale più ampio per gli allievi del Seminario Emiliano che allora erano già 36. Per trovare i mezzi necessari alla costruzione di un nuovo locale il Conforti pensò di tentare una lotteria nazionale, ma chiedendo l'esenzione dalle tasse, e questo esigeva l'autorizzazione governativa con una legge approvata a maggioranza dal Parlamento e dal Senato. Fin dagli inizi del 1897 il Conforti s'adoperò a cercare qualcuno che proponesse la legge in Parlamento ed altri che la appoggiassero (2). L'on. Oliva, deputato cattolico parmense, s'incaricò di presentare la legge, ed una sessantina tra deputati e senatori promisero di sostenerla. Per fornire loro un'idea dell'Istituto ch'erano invitati a favorire, il Conforti inviò loro un pro-memoria a stampa sulla natura e lo scopo dell'Istituto nascente (3). Il lavoro e la corrispondenza per creare le premesse favorevoli all'approvazione della lotteria ci portano fino all'agosto di quell'anno 1897 (4).

Bisogna notare subito che fino a questo mese nella corrispondenza del Fondatore con varie personalità sull'oggetto lotteria non vi è il più piccolo cenno a una finalità pro emigrati per il Seminario Emiliano.

Essa compare d'improvviso a partire da questo mese, è divulgata dalla stampa e più espressamente in una circolare che mons. Conforti inviò il 29 settembre ai vicari generali delle diocesi d'Italia per pregarli di far pressione, in favore della lotteria, sui parlamentari ben disposti della loro zona. A partire

da questo tempo mons. Conforti, quando tocca l'argomento della lotteria, associa al fine propriamente missionario del suo Istituto l'attività pro emigrati e sottolinea l'aspetto umanitario, il merito patriottico dell'opera che i suoi missionari svolgeranno tra gli emigrati italiani in America. Su questo motivo farà leva principalmente l'on. Oliva quando il 26 marzo 1898 perorerà alla Camera dei Deputati il progetto di legge per la lotteria. Egli parla delle «moltitudini di poveri italiani che si rovesciano nelle Americhe e soffrono inauditi tormenti materiali e morali». Sarebbe loro di grande aiuto l'assistenza del missionario che parla la loro lingua e ricorda la patria lontana. Bisogna dunque — conclude l'oratore — aiutare il Conforti «che tutto chiede per un grande ideale di civiltà e di fratellanza (...) per un intento patriottico e umanitario» (5).

Il progetto di legge fu passato, per giudizio di merito, ad una commissione parlamentare e qui si arenò. La commissione si attaccò ad una formalità legale per la quale un ente poteva essere favorito a condizione che fosse ente pubblico riconosciuto dallo Stato. Questa la risposta che fu comunicata al Conforti. Ma egli, scrivendo all'on. Ricci il 14 dicembre 1898, dichiarò subito l'impossibilità di accettare quella condizione per il timore, ben fondato in quei tempi, di ingerenze indebite e magari contrarie alla natura dell'Istituto da parte dello Stato. Tuttavia non si arrendeva e nella stessa lettera all'on. Ricci domandava suggerimenti per aggirare l'ostacolo.

Così il lavoro per la lotteria continuava ed arriviamo alla fine del 1898.

È in questo momento che mons. Conforti, per far comprendere meglio lo scopo filantropico dell'Istituto a quanti si occupavano della legge per la lotte-

ria preparò il Regolamento-emigrati. La prima notizia del documento l'abbiamo da una lettera del 25 gennaio 1899 con la quale mons. Conforti inviava all'on. Oliva una copia del Regolamento già stampato. Nello stesso giorno ne inviava una anche all'on. Maurigi.

2. TRE RISPOSTE

A questo punto è possibile rispondere ai primi due interrogativi posti sopra, cioè stabilire quando il documento fu preparato e il motivo per cui fu preparato.

Siccome almeno fin verso la fine di novembre 1898 mons. Conforti distribuiva ancora il pro-memoria sopra citato su l'Istituto, ne parla ancora infatti in una lettera all'on. Oliva del 23 novembre, e siccome il Regolamento-emigrati è in distribuzione il 25 gennaio 1899, come provano le lettere citate agli on. Oliva e Maurigi, ecco che il documento si colloca nei mesi di dicembre-gennaio. Si può ritenere dunque che sia stato preparato in dicembre (1898) o all'inizio del gennaio successivo, e stampato al più tardi attorno alla metà di questo mese.

Anche il motivo che provocò la comparsa del documento diventa chiaro: esso fu composto e stampato a servizio della lotteria, per facilitarne l'approvazione in Parlamento proprio in un momento critico quando la pratica stava per incagliarsi. L'esame interno del documento conferma questa conclusione. Infatti mentre mette in evidenza l'opera pro emigrati (artt. 1, 17 e 30-35) tralascia qualsiasi riferimento alla vita religiosa, ai voti religiosi e alla loro pratica, tutte cose inutili e forse anche incomprensibili per i parlamentari ai quali era destinato. Insomma il Regolamento-emigrati si presenta come uno scritto di propaganda, anche se nel senso buono della parola.

Questa è una conclusione di grande importanza, perché in questa luce il documento assume un significato molto diverso da quello che avrebbe se fosse un documento puramente costituzionale. Cioè non può essere invocato come prova per dire che l'Istituto Saveriano ad un certo momento ebbe l'assistenza agli emigrati come fine proprio accanto a quello primitivo della predicazione del Vangelo nelle terre infedeli, e nemmeno per dire che in quel momento il Fondatore aveva rinunciato ai voti religiosi ripiegando sulla promessa.

Resta allora da rispondere alla terza questione: che cosa indusse il Fondatore ad accogliere in qualche modo un impegno pro emigrati così da porlo, almeno negli scritti occasionati dal problema della lotteria, accanto al fine primitivo dell'Istituto? Fu per opportunismo, cioè per raggiungere l'approvazione della lotteria?

È qui il luogo di citare un documento che ci dà la chiave del problema.

Abbiamo visto che fino all'agosto 1897 mons. Conforti non fa cenno all'attività pro emigrati e che solo in seguito essa prende un posto notevole nella sua corrispondenza riguardante la lotteria. Ecco il fatto nuovo: ai primi di agosto 1897 (sei mesi dopo l'inizio delle leboriose vicende della lotteria), mons. Gonçalves, vescovo di Rio Grande, si era rivolto a Propaganda Fide per avere missionari che assistessero i 300.000 italiani presenti nel suo territorio. «Volendo aderire alle sue giuste domande — scrive allora il Prefetto di Propaganda a mons. Conforti — ho suggerito al sullodato vescovo di rivolgersi alla S.V. affinché da codesto collegio possa conseguire qualche soccorso. Ora alle sue preghiere aggiungo le mie raccomandazioni, poiché, se V.S. potrà, anche col tempo, conce-

dere qualcuno dei suoi giovani alle missioni in parola (...) l'offerta sarà per riuscire assai gradita al Signore».

Mons. Conforti rispose così: «Duolmi di non poter, almeno per ora, corrispondere all'onorifico invito che si degna rivolgermi, di mettere cioè a disposizione di mons. vescovo di Rio Grande alcuni dei miei giovani (...). Spero del resto di avere fra un anno e mezzo alcuni sacerdoti già preparati a correre ovunque vorrà mandarli l'obbedienza ed allora sarà per me la maggiore delle soddisfazioni (...) poterli offrire a Codesta Sacra Congregazione perché disponga di essi come giudicherà meglio nel Signore» (6). È una risposta piuttosto evasiva.

Intanto era in pieno sviluppo la campagna pubblicitaria per la lotteria. Per fare ingoiare il rospo della lotteria in favore di un ente ecclesiastico a un Parlamento dominato da liberali spesso settariamente prevenuti contro la Chiesa, non c'era niente di meglio che presentare l'iniziativa come un fatto umanitario e d'utilità nazionale. Ecco allora giungere in buon punto la raccomandazione di Roma. Mons. Conforti la accettò e se ne giovò per proclamare i meriti umanitari e nazionali del suo Istituto offerto a lavorare anche per gli emigrati, e inserì questa attività nel regolamento che ebbe a stampare in funzione della lotteria.

Fu dunque la raccomandazione-preghiera di Propaganda Fide che indusse mons. Conforti ad accettare un'attività pro emigrati, e poiché in quel momento stava lavorando per ottenere l'approvazione della lotteria, si giovò del fatto come d'un titolo speciale di benemerenzia per rendere più facilmente accettabile la lotteria proposta. La raccomandazione romana, accettata sinceramente, giustifica l'atteggiamento di

mons. Conforti ed esclude qualsiasi sospetto di opportunismo.

Bisogna allora ritenere, come conclusione, che la lotteria, ideata per motivi economici agli inizi del 1897, e l'attività pro emigrati, suggeritagli da Roma nell'agosto di quell'anno, sono realtà cronologicamente e ideologicamente indipendenti e separate; che la raccomandazione romana avrebbe ugualmente orientato mons. Conforti a offrire l'aiuto del suo Istituto per gli emigrati, anche senza il fatto della lotteria; che di fatto la proposta di Roma giunse in buon punto perché se ne servisse onestamente alla riuscita del problema lotteria inserendo a questo scopo, nel regolamento appositamente preparato, un fine pro emigrati.

E resta chiaro che l'idea di aiutare gli emigrati non gli fece abbandonare l'intento primitivo dell'Istituto. Del resto cadde subito appena il motivo che l'aveva fatta nascere venne meno. Infatti l'iniziativa della lotteria, dopo due anni e mezzo di lavoro e di speranze, fu abbandonata (7). Anche la Congregazione di Propaganda Fide non ritornò sulla sua raccomandazione, anzi proprio allora autorizzava la partenza dei primi due saveriani per la Cina. Il vescovo di Rio Grande non scrisse mai a mons. Conforti. Così il Fondatore non parlò più di attività tra gli emigrati e il fine nativo dell'Istituto saveriano tornò a brillare senza ombre e compromessi.

3. UNA DIFFICOLTÀ

Resta una difficoltà da risolvere. In che senso mons. Conforti accettò l'impegno d'inviare missionari tra gli emigrati italiani in Brasile?

Vi sono in proposito alcune espressioni così forti da far pensare che abbia inteso includere tale attività

nel fine specifico dell'Istituto: «Il Seminario Emiliano ha per iscopo la predicazione del Vangelo nelle terre infedeli, giusta il mandato di Cristo ai suoi Apostoli, nonché le missioni tra gli Emigrati Italiani nelle lontane contrade dell'America» (art. 1 del Regolamento - emigrati).

Anche più forti sono le parole che leggiamo in una lettera all'on. Oliva del 25 gennaio 1899: «L'azione del Seminario Emiliano si svolgerà *principalmente* nelle due Americhe a beneficio dei poveri emigrati italiani, ed al medesimo sono già state assegnate le lontane contrade del Brasile a cui si recherà tra breve un primo drappello di missionari». Alla lettera era unito, come prova, il Regolamento appena stampato, ove però l'assistenza agli emigrati è messa al secondo posto.

Dobbiamo prendere questi documenti alla lettera? La risposta è negativa! Perché: prima di tutto essi non sono l'unica né la principale espressione del pensiero del Fondatore sul fine del suo istituto; e poi sono fortemente condizionati dalle circostanze che li hanno provocati (propaganda per la lotteria).

Il pensiero di mons. Conforti sul fine del Seminario Emiliano è da cercare specialmente nei documenti statutari ch'egli diede al suo istituto. Questi esigevano per loro natura l'enunciazione chiara del fine dato all'Istituto. Ma a partire dal progetto dell'Istituto, presentato da mons. Conforti nel 1894 al Prefetto di Propaganda Fide, passando al primo embrione di costituzioni, le Regole Speciali, del 1895, e alle successive stesure per arrivare alla formula definitiva delle costituzioni approvate da Roma nel 1921, non vi è il più piccolo accenno ad altro scopo che non sia quello della predicazione del Vangelo nelle terre infedeli. Anzi proprio nell'autunno del 1898, quan-

do è più acceso il clima di propaganda per la lotteria e il Seminario Emiliano viene presentato, in funzione di quella, come benemerito per una progettata attività a favore degli emigrati, il Fondatore prepara il primo statuto ufficiale (approvato poi dall'autorità diocesana) nel quale non vi è allusione all'opera pro emigrati. Semmai essa vi è esclusa dall'art. 51 che dice: i missionari «preferiscano, in quanto sta da loro, la coltura (cura) dei naturali a quella degli europei», e anche dall'art. primo che termina con la frase perentoria: «Esclude (l'Ist.) qualunque altro scopo benché nobile e santo». Questa presa di posizione avviene dopo e nonostante la raccomandazione romana d'inviare qualche missionario tra gli emigrati in Brasile. Ciò vuol dire che mons. Conforti non si sentì vincolato dalla lettera di Propaganda Fide. Egli accettò la raccomandazione e promise sinceramente un aiuto, ma come prestito occasionale e limitato, per un caso di particolare necessità (8).

Allora le espressioni dei documenti ricordati, ed altre del genere, non sono da prendersi alla lettera. Hanno un significato limitato dallo scopo che si propongono (propaganda) e dalla raccomandazione romana, i cui termini non sono tali da imporre l'introduzione d'un altro fine nel Seminario Emiliano.

In conclusione si può dire che i fatti e i documenti che si riferiscono al fine del Seminario Emiliano negli anni 1897-1899 si ordinano su due linee distinte. Da una parte ci sono la campagna per la lotteria e gli scritti che la sostengono sottolineando l'impegno del Seminario Emiliano di aiutare gli emigrati del Brasile. Dall'altra parte c'è il Seminario Emiliano che si sviluppa come congregazione religiosa, si dà il primo statuto ufficiale, e invia i suoi primi missionari in Cina (9), affermando così il suo fine nativo mentre ignora altri scopi.

Il tema dell'attività per gli emigrati giunge accidentalmente nella vita dell'Istituto Saveriano come ipotesi, e scompare quando vien meno il motivo che lo aveva fatto nascere.

4. CONFRONTO TRA IL REGOLAMENTO-EMIGRATI E REGOLAMENTO-SCHIZZO

REGOLAMENTO-EMIGRATI	REGOLAMENTO-SCHIZZO
Art. 1 - Il Seminario Emiliano ha per iscopo la predicazione del Vangelo nelle terre infedeli giusta il mandato di Cristo a' suoi Apostoli, nonché le missioni tra gli Emigrati Italiani nelle lontane contrade dell'America. Esclude qualunque altro scopo benché nobile e santo.	art. 1. (cfr. in appendice)
2-3.	2-3.
4. - Riceve dalla Sacra Congregazione di Propaganda...	4-5. - Riceve dal Vicario di Cristo...
5.	6.
6. - Il Seminario Emiliano dipende dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e si mantiene con le risorse materiali del Fondatore.	7. - Il Seminario Emiliano dipende direttamente dall'Ordinario parmense...
7.	15.
8-9.	8-9.
10.	16.
11.	17.
12.	18.
13.	12.
14.	19.
15.	20-21.
16.	22.

17. - Trascorso un anno di prova, se il Superiore lo giudicherà espediente, emetteranno formale promessa, alla presenza dei propri compagni, di volersi consacrare interamente o alla conversione degli infedeli ovvero alle missioni fra gli Emigrati Italiani nelle Americhe.
18. - ...e starà fermo nel non ammetterlo alla solenne professione della vita apostolica.
- 19.
- 20-21.
22. - Colle scienze ecclesiastiche studieranno pure la lingua Francese, Inglese e Spagnola, e procureranno di acquistare altre cognizioni utili ai missionari, come l'Architettura, la Medicina pratica popolare, la Fisica e la Chimica applicate alle arti che servono al culto, nonché la musica vocale ed instrumentale.
23. - ...senza sconsigliarsi e venir meno, tenendo fisso lo sguardo alla patria celeste.
- 24.
25. - Considereranno come principali difetti che impediscono l'invio, la mancanza d'illibatezza nei costumi, lo spirito d'insubordinazione, una notevole leggerezza...

24. - Daranno conto al Superiore... e dopo un anno di prova, se il Superiore lo giudicherà espediente, emetteranno formale promessa innanzi al Divin Sacramento e alla presenza dei loro compagni di volersi consacrare interamente alla conversione dei poveri infedeli.
30. - ...e staranno fermi nel non ammetterlo alla professione dei santi voti.
- 31.
- 33-34.
35. - Colle scienze ecclesiastiche studieranno pure almeno la lingua Inglese e la Francese e procureranno di affissare altre cognizioni utili ai Missionari, come l'Architettura, la Medicina pratica popolare colle debite riserve e cautele, la Fisica e la Chimica applicate alle arti e agli oggetti che servono al Culto.
40. - ...senza sconsigliarsi e venir meno o rivolgere lo occhio alla patria terrena.
- 42.
43. - Considereranno come principali difetti che impediscono l'invio la mancanza d'illibatezza nei costumi e di riservatezza e dignità nel trattare, specialmente col debil sesso, la inclina-

26.
27-28.
29.
30. - Coi diversi consolati europei procureranno di mantenere ottimi rapporti per ottenere un valido appoggio ogniqualevolta lo richieda il maggior bene delle anime. Si manterranno però alieni dalla politica e da tutto ciò che non si connetta strettamente con la causa religiosa.
31. - Nelle Americhe i Missionarii che saranno destinati a prendere stanza presso gli «hospedaria», o porti d'arrivo, presteranno non solo il servizio religioso agli emigrati di recente sbarcati, ma li porranno in sull'avviso delle insidie e dei pericoli che li attendono e li aiuteranno in ordine al loro migliore collocamento.
32. - Quelli che saranno mandati alle «fazende» s'interesseranno del bene morale e materiale dei connazionali a quelle addetti, si renderanno pacieri nelle liti che fra essi fossero mai per sorgere, ed all'occorrenza faranno giungere ai Consolati

zione a dottrine meno sane e ad insubordinazione, massime alla S. Sede, la soverchia tenacità del proprio parere, una notevole leggerezza.

44.
46-47.
49.

- i giusti lamenti degli oppressi da prepotenti «fazende-ri» che spesso dimenticano le sante leggi dell'umanità.
33. - Si prenderanno cura speciale dei figli degli emigrati, pei quali, a seconda della circostanza, apriranno scuole gratuite. Apriranno pure asili d'infanzia pei poveri orfanelli, a cui faranno apprendere qualche utile arte, e per trovare i mezzi sufficienti all'uopo non si vergogneranno di chiedere ai facoltosi l'obolo della carità.
34. - Avranno per cura che gli Emigrati Italiani si facciano forti del diritto acquisito per contratto bilaterale sul terreno loro designato, concentrandosi in numerose colonie per conservare coll'amore alla religione avita, quello ancora alla propria lingua ed alla dolce madre-patria.
35. - Eserciteranno il ministero Evangelico col più grande disinteresse e procureranno che le popolazioni restino intimamente persuase che essi hanno abbandonato la patria e tutto il resto per la salute delle anime loro e non per privato interesse.
36. - Non potranno scrivere in giornali o periodici senza la licenza dei Superiori della

65. - I missionari non iscriveranno in giornali o periodici senza licenza dei loro superiori.

Missione, i quali mai permetteranno che si abbia a trattare di argomenti politici.

37.	50.
38-39.	52-53.
40.	63.
41-42.	69-70.
43.	71. - II parte.
44. - (omessa la frase del Nisseno)	72.

Il confronto prova, come la cronologia ha fatto capire, che il Regolamento-emigrati dipende, e ampiamente, dal Regolamento-schizzo. Da esso infatti prende ben 38 dei 44 articoli che lo compongono: 29 sono trascritti alla lettera, 9 sono aggiustati alle esigenze del fine pro-emigrati e 6 sono originali, fatti per regolare la possibile attività dei missionari in Brasile.

Il confronto fa anche apparire meglio il criterio che guidò mons. Conforti nel mettere insieme questo Regolamento. Egli scelse dal Regolamento-schizzo gli elementi essenziali che dessero credito ad una istituzione seria, però li corresse ed integrò così da presentare l'immagine d'una istituzione capace di incontrare il gradimento degli uomini politici ai quali il Regolamento era destinato. Di qui il risalto dato alla dedizione del Seminario Emiliano agli emigrati, mentre il fine pro infedeli è appena nominato. Di qui il silenzio sui voti religiosi e la terminologia studiata con cura, come negli artt. 4 e 6, dove si fa dipendere il Seminario da Propaganda Fide e non dal Vescovo di Parma o dal Papa (10).

Tutto concorre a dimostrare che questo Regolamento non fu fatto per i saveriani né di allora né di poi.

Si può terminare con le parole dell'anonimo autore dello studio già citato, sulle *Regole della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere*, il quale conclude le sue magre informazioni sul Regolamento-emigrati dicendo: «Tale regolamento però non fu mai in vigore presso l'Istituto che seguiva unicamente quello approvato da mons. Magani» (11).

NOTE

- (1) Cfr. Conforti, *Cenni storici*, in *Vita Nostra* 2 (1919) 15-16 e 22-23.
- (2) Già il 14 febbraio 1897 una lettera di mons. Tescari, vescovo di Fidenza, annuncia a mons. Conforti d'avere interessato alla lotteria il sen. Lampertico di Vicenza.
- (3) Il promemoria non è giunto a noi.
- (4) La proposta di legge fu presentata ai competenti uffici della Camera dei Deputati l'11 luglio 1897, fu inserita nell'ordine del giorno dei lavori della Camera stessa il 2 dicembre 1897 e fu perorata dall'on. Oliva davanti all'assemblea dei Deputati il 26 marzo 1898.
- (5) Il discorso dell'on. Oliva è riportata nei *Cenni storici* del Conforti, cit. 16 e 23-24.

Al discorso del deputato parmense seguì una breve risposta dell'on. Branca, ministro delle finanze: «Pur non contestando il nobile scopo che si propone il fondatore dell'Istituto Emiliano, devo protestare di nuovo, nel modo più vivo, contro questa consuetudine che si sta introducendo, di volere, per ogni piccolo fatto di ordine locale, la concessione di una lotteria, che poi si traduce in un vero e diretto sussidio dello Stato. (...) Perché la rinuncia alla tassa significa, sotto altra forma, la concessione di un concorso da parte dello Stato. (...) Non mi oppongo quindi, per pura cortesia, a che la Camera prenda in considerazione questa proposta di legge, ma faccio tutte le mie riserve sulla sostanza di essa. Si faccia pure la lotteria se si vuole, ma senza che lo Stato rinunci alle sue tasse». (Da: *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati*. Tornata del 26 marzo 1898, pag. 5671.)

- (6) Lettera Conforti-Ledokowski, 12 agosto 1897.

- (7) Il 17 agosto, scrivendo al Manini, giunto da poco in Cina, mons. Conforti dichiara: «La progettata lotteria è andata a monte».
- (8) Questa impressione si ricava anche dalla circolare inviata da mons. Conforti a vari Vicari diocesani e prelati il 29 ottobre 1897. Il Fondatore presenta abbastanza diffusamente il Seminario Emiliano «destinato ad allevare missionari per le terre infedeli», e poi chiede ai prelati di raccomandare a deputati e senatori di loro conoscenza la lotteria destinata a raccogliere i fondi per la costruzione d'una nuova sede dell'Istituto. Per convincerli, egli ricorda loro che in questo caso si tratta «anche di civiltà e patriottismo. Infatti l'Em.mo Ledochowski mi ha già chiesto giovani sacerdoti per la diocesi di Rio-Grande dove più di 300.000 coloni italiani languiscono (...) e presto partirà per quelle lontane contrade un eletto manipolo di missionari».
- Due attività dunque ha davanti a sé il Seminario Emiliano, ma mons. Conforti mentre presenta la prima come scopo ordinario dell'Istituto, lega la seconda ad una raccomandazione occasionale e quindi la mette su un piano di second'ordine e provvisorio.
- (9) Mons. Conforti, pur memore dell'impegno preso per il Brasile, permise nel 1898 la partenza dei suoi due primi missionari per la Cina «subordinatamente all'assenso della S.G. di Propaganda Fide» (cfr. *Cenni Storici*, I, cit. 32). L'assenso fu ottenuto in novembre da mons. Fogolla o.f.m., che aveva chiesto di portare con sé i due missionari.
- (10) Gli articoli 30-35 contengono una terminologia insolita negli scritti del Fondatore. Egli parla di *fazende*, *fazenderi*, *hospedaria*, e si mostra informato sull'attività degli emigrati in Brasile. Dove attinse quelle nozioni? Da conversazioni o da libri. Uno di questi gli fu inviato dall'autore stesso: «*Relazione sull'Operato della Missione del Porto di Genova dal 1894 al 1898 e sui due viaggi al Brasile del missionario ap. sac. Pietro Maldotti*» (Genova 1898). Esso porta la dedica autografa dell'autore a mons. Conforti «in segno di riverente affetto».
- (11) Un altro motivo può aver indotto mons. Conforti ad escludere l'assistenza agli emigrati come scopo permanente del suo Istituto. È l'esistenza della *Congregazione di s. Carlo* fondata allora a Piacenza da mons. Scalabrini proprio per gli emigrati. Mons. Conforti la conosceva e non poteva quindi pensare a creare un doppione.

LE REGOLE-VIVARI (1903)

1. UN TESTO SCRITTO SU COMMISSIONE

Dopo che il Seminario Emiliano fu elevato a congregazione religiosa, mons. Conforti non cessò di pensare alla stesura definitiva delle sue costituzioni. A questo lavoro lo spingeva non solo lo stato lacunoso del Regolamento-schizzo, che richiedeva una sistemazione radicale, ma anche la necessità di ottenere all'Istituto l'approvazione dell'autorità romana, che non avrebbe certo accettato il regolamento improvvisato del 1898. Il riconoscimento romano, a sua volta, diventava sempre più urgente col passare degli anni per due motivi: primo, la necessità di ottenere da Propaganda Fide una missione in proprio dove mandare i missionari (1), e ciò difficilmente poteva essere concesso ad una congregazione diocesana; secondo, la necessità d'ottenere un titolo canonico per ammettere agli ordini sacri gli allievi dell'Istituto senza dover ricorrere alla compiacenza di altri vescovi, sempre riluttanti ad incardinare nella propria diocesi chierici appartenenti ad un istituto religioso (2).

Così vediamo mons. Conforti che fin dal 1899 va cercando materiale per la revisione del suo Regolamento.

Nei primi mesi di quell'anno chiedeva al p. Rastelli, partente con il diacono Manini per la Cina, d'inviargli osservazioni ed emendamenti sul Regolamento-schizzo.

La stessa domanda rivolse a mons. Grassi, o.f.m., vicario apostolico nel Chan-Si, che riceveva nella sua missione i due saveriani e al quale inviava copia del Regolamento per mezzo del Rastelli. Purtroppo la persecuzione e il martirio (luglio 1900) non permisero a mons. Grassi di soddisfare la richiesta, come aveva già promesso.

Invece il p. Rastelli rispose durante il viaggio, da Colombo (3). Le sue proposte si riferiscono agli articoli 7, 10, 11, 15, 16, 24, 57, 64 e 71 e giova ricordarle, almeno le più significative.

Egli propone che il Rettore sia scelto tra i professori perpetui e dietro voto anche dei consiglieri e dei superiori delle case e delle missioni (art. 7); che i confratelli in missione abbiano un superiore il quale presso loro «rappresenterà il Rettore della Congregazione a cui di tutto dovrà dare coscienziosa relazione» (art. 10); che i consiglieri risiedano alla casa madre e siano scelti tra i membri più prudenti e saggi (art. 15); che appena possibile sia «attivato un regolare noviziato per coloro che, finiti i corsi liceali, si decideranno di abbracciare la vita del missionario» (art. 24); che «nessun missionario potrà vendere, donare o in qualunque modo alienare oggetti che appartengono all'Istituto» (dopo l'art. 71). Questi i suggerimenti più significativi che il p. Rastelli inviava.

Due in particolare meritano d'essere sottolineati: quello sul noviziato, elemento cardine per la formazione dei religiosi, e quello sul superiore in terra di missione, che sarà in seguito oggetto di controversie.

Successivamente i due saveriani in Cina, a contatto con la vita concreta di apostolato, incontrava-

no le prime difficoltà nell'applicazione del regolamento e domandavano spiegazioni su alcuni punti. Mons. Conforti fornì dei chiarimenti che meritano d'essere annotati come sua interpretazione d'alcuni articoli delle costituzioni e manifestazione del suo punto di vista sulla maniera d'interpretare e osservare le regole (4).

Sull'art. 37 (spirito d'obbedienza) rispose: «Dovrà essere osservata per quanto lo comportano le speciali circostanze di tempo e di luogo. Però si preferisca sempre alla volontà propria quella di coloro che hanno una qualche ragione di superiorità, e ciascuno procuri di osservare, entro i limiti del possibile e conveniente, le regole dell'Istituto proprio, massime di ordine alle pratiche di pietà».

Un'interrogazione sull'art. 64 gli dava occasione di ribadire lo stesso pensiero: i missionari in missioni proprie si comportino «in conformità alle regole dell'Istituto»; se lavorano in missioni di altri seguano le proprie regole «in tutto ciò che non sia per tornare agli altri di incomodo o recare meraviglia».

Per la proibizione di scrivere su giornali o periodici (art. 65) fa una distinzione: mentre disapprova la trattazione di cose politiche, incoraggia la presentazione di fatti e problemi relativi all'apostolato.

Nel caso di un missionario malato (art. 66) consiglia che un confratello ottenga il permesso di recarsi da lui per assisterlo con ogni cura finché dura la gravità della malattia.

A proposito della rinnovazione della professione religiosa (artt. 27-28) esorta a prepararsi bene con un corso di esercizi spirituali.

Come si vede, mons. Conforti ci teneva all'osservanza delle costituzioni, ma non era un letteralista, suggeriva di adattarsi con duttilità alle circostanze.

Per lui contava lo spirito e la buona volontà più che l'osservanza letterale.

Mentre si preoccupava di conoscere le difficoltà e i problemi che l'applicazione pratica delle regole suscitava in terra di missione, cercava anche qualche modello concreto di costituzioni già approvate alle quali ispirarsi.

La Regola dell'Istituto di Milano, ricca di spirito missionario, non gli poteva suggerire gran che per la pratica della vita religiosa. Chiese dunque, già l'11 gennaio 1899, le costituzioni dei Salesiani, congregazione religiosa e missionaria, ma ebbe risposta negativa. Più tardi poté avere le costituzioni dei missionari di Scheut e degli Stimatini (5). Anche queste due congregazioni presentavano caratteristiche e spirito ch'egli voleva trasmettere ai suoi missionari.

Ma non ebbe il tempo di mettersi personalmente all'opera di revisione del Regolamento-schizzo. Infatti nel 1902 (la notizia ufficiale è del 22 maggio) il canonico Conforti veniva eletto alla sede arcivescovile di Ravenna, e nel gennaio 1903 doveva partire da Parma. Lasciava la direzione effettiva della congregazione nelle mani fidate, ma estranee, di don Pellegrini, sacerdote diocesano che già dal 1899 lo aiutava come vicerettore, e del p. Melchiade Vivari, che aveva ottenuto dagli Stimatini come direttore spirituale, ma per un anno (novembre 1902-1903). Lo assillava dunque la situazione precaria della congregazione privata della sua guida diretta nella fase più delicata. Ciò rendeva più necessario un testo di costituzioni completo e approvato da Roma come elemento importante per la stabilità e lo sviluppo della congregazione.

Fu così che nell'estate del 1903 decise di ricorrere al p. Vivari ed affidargli il compito di preparare il nuovo testo delle costituzioni che gli occorreva. Trovan-

dosi a Parma per un breve riposo, concertò con lui lo schema del nuovo regolamento e gli indicò come fonti e modelli il Regolamento-schizzo, le costituzioni dei missionari di Scheut e quelle degli Stimatini.

Il lavoro, commissionato in agosto, era già pronto nella seconda metà di settembre. Abbiamo così le *Regole della Congregazione di San Francesco Saverio per le Missioni Estere Parma*, Parma, Tipografia A. Zerbini 1905. Ci sono arrivate solo nell'edizione stampata che comprende 78 pagine, con 188 articoli, numerati però (disgraziatamente) in modo indipendente secondo i 12 capitoli in cui sono distribuiti. Presentandolo al vescovo di Parma, mons. Conforti scriveva: «Il regolamento è stato notevolmente ampliato e modificato. Ed ora avrei in animo di sottoporlo (...) alla S. Congregazione di Propaganda Fide» (6). In realtà il 28 settembre il Fondatore, recatosi a Roma per affari, presentò personalmente al card. Gotti, Prefetto di Propaganda Fide, una copia manoscritta delle nuove regole chiedendo che fossero esaminate in vista di eventuali correzioni e dell'approvazione.

Ma prima di vedere gli sviluppi del passo che mons. Conforti faceva in quel giorno conviene esaminare il nuovo testo, che per brevità chiameremo Regole-Vivari.

2. FONTI DELLE REGOLE-VIVARI (7)

Il confronto del testo-Vivari con le fonti usate dal suo compilatore darà un'idea della parte che esse vi hanno. Dove non ci sono osservazioni particolari vuol dire che il testo è preso alla lettera dalla fonte citata, salvo possibili ma minime variazioni verbali di convenienza.

CAPITOLO I

Fine della congregazione e mezzi principali per conseguirlo

Art. 1	Art. 1
2	2
3	Art. nuovo
4	2
5	8
6-8	4-6

CAPITOLO II

Del governo generale della congregazione

1-8	8-15
9	Art. nuovo
10-14	16-20

CAPITOLO III

Del capitolo generale

1	21
2-3	22
4	23-24

dal Regolamento-schizzo, aggiunta però la seconda parte della frase evangelica «qui crediderit...» e omessa l'affermazione: «Esclude qualunque altro scopo...».

dal R.-s., ampliato così: «Si compone di sacerdoti e laici i quali, procurando con ogni studio la perfezione e salute delle anime proprie, si consacrano alla conversione dei popoli infedeli».

«È posta sotto il patrocinio di S. Francesco Saverio, apostolo delle Indie».

del R.-s., ripreso e ampliato con la descrizione del *noviziato* presa dall'art. 3 delle Costituzioni di Scheut.

R.-s. ma ampliato con la precisazione (tolta dall'art. 27 del R.-s.) che sono membri della congregazione coloro che hanno fatto la professione dei tre voti classici con il quarto di dedicarsi alle missioni. R.-s.

delle costituzioni di Scheut.

delle costituzioni di Scheut.

di Scheut.

di Scheut.

di Scheut adattati e omessa però la questione dei delegati al capitolo. Notare la parte finale (tra-

5		dotta letteralmente dalle costit. di Scheut): «I vicari apostolici o i vescovi della nostra congregazione, essendo già costituiti in dignità ecclesiastica, si considerano come estranei per ciò che riguarda i nostri capitoli e le nostre elezioni». art. sul modo d'iniziare il capitolo, senza riferimenti precisi a qualche fonte.
6-7	30	di Scheut.
8	25	di Scheut ma ridotto.
9	26	di Scheut.
10-12	276-278	delle costituzioni degli Stimatini, con lievi adattamenti.

CAPITOLO IV

Della elezione del Direttore Generale e degli altri ufficiali maggiori della congregazione

1-2		Senza riferimenti precisi a qualche fonte.
3	27	di Scheut ma con ampliamenti.
4-6		Senza riferimenti precisi a qualche fonte.
7	31	di Scheut.
8	34	di Scheut.
9-10	35	di Scheut.
11-12	36	di Scheut.
13-14	37	di Scheut.
15	38	di Scheut.
16	39	di Scheut.
17-18		Senza riferimenti precisi a qualche fonte.
19	40 bis	di Scheut.
20	26	di Scheut ma molto ridotto.

CAPITOLO V

Ammissione, prova e professione dei novizi

Paragrafo 1		Difetti che impediscono l'ammissione nel nostro Istituto.
1-8		Articoli presi dalle costituzioni degli Stimatini.

REGOLE-VIVARI		FONTI	OSSERVAZIONI
Paragrafo 2			Doti degli aspiranti alla nostra congregazione.
1-2			Articoli presi dalle costituzioni degli Stimatini.
Paragrafo 3			Della prova degli aspiranti e loro ammissione al noviziato.
1-4			Articoli presi dalle costituzioni degli Stimatini; la seconda parte dell'art. 4 viene dall'art. 42 delle costituzioni di Scheut.
Paragrafo 4			Del noviziato.
1	44		di Scheut.
2-3	45		di Scheut.
4-5	46-47		di Scheut.
6-7	48		di Scheut.
8-15	49-56		di Scheut.
16	5		di Scheut.
17	4		di Scheut.
CAPITOLO VI			<i>Della coltura dei chierici studenti</i>
1-2	49-50		degli Stimatini.
3	57		di Scheut (omettendo la menzione delle materie scolastiche).
4	58		di Scheut (II parte).
5	42		degli Stimatini.
Paragrafo 1			Dell'ordine e della distribuzione degli studi.
1-5			Articoli presi dagli Stimatini.
6	62		di Scheut (II parte).
7	63		di Scheut.
8	65		di Scheut.
Paragrafo 2			Per quali modi si debba provvedere al progresso degli studi.
1-7			Articoli presi dagli Stimatini.
8	64		di Scheut.
CAPITOLO VII			<i>Del licenziamento della congregazione</i>
1-3	66-68		di Scheut.
4	70		di Scheut.

REGOLE-VIVARI	FONTI	OSSERVAZIONI
CAPITOLO VIII		<i>Dei fratelli laici coadiutori</i>
1	71	di Scheut.
2-3		Articoli presi dagli Stimatini.
4-5	74-75	di Scheut.
6		Preso dagli Stimatini.
7	76	di Scheut.
CAPITOLO IX		<i>Della carità che si deve osservare e promuovere tra i confratelli</i>
1-16		Presi dagli Stimatini.
CAPITOLO X		<i>Dei beni temporali</i>
1	76	di Scheut (ediz. 1888).
2	77	di Scheut (ediz. 1888).
3	18	di Scheut (ediz. 1888).
4	80	di Scheut (ediz. 1888).
CAPITOLO XI		<i>Regole generali comuni a tutti i confratelli</i>
1-2	81-82	di Scheut.
3		Articolo preso dagli Stimatini.
4		Senza riferimenti a qualche fonte.
5		Art. preso dagli Stimatini.
6		Art. senza riferimento a qualche fonte.
7-8	84	di Scheut. Da notare l'accettazione (art. 8) d'un anno di riposo e aggiornamento dopo 10 anni di missione.
9-11	86-88	di Scheut.
12	85	di Scheut.
13-14		Articoli presi dagli Stimatini.
15	90	di Scheut.
16	92	di Scheut.
17-21		Articoli presi dagli Stimatini.
22-23		Senza riferimenti alle fonti.
24-30		Articoli presi dagli Stimatini.
31		Senza riferimenti alle fonti.
32	93	di Scheut.
33		Senza riferimenti alle fonti.
34-35	94-95	di Scheut.
36-37	97-98	di Scheut.

REGOLE-VIVARI	FONTI	OSSERVAZIONI
38		Senza riferimenti alle fonti.
39-43		Presi dagli Stimatini.
44		Senza riferimenti alle fonti.
45-46		Presi dagli Stimatini.
47		Senza riferimento alle fonti.
48	100	di Scheut.
49	96	di Scheut.
50	98	di Scheut in parte.
51	101	di Scheut.
CAPITOLO XII		<i>Regole particolari per vari uffici della congregazione</i>
1-11	102-112	di Scheut.

Il P. Vivari dunque si giovò largamente delle costituzioni dei missionari di Scheut e degli Stimatini, prendendovi, molte volte alla lettera, gli articoli che servivano al suo scopo. Ne venne fuori così una compilazione piuttosto fredda, d'uno stile sciatto e a volte contorto. Non si può farne colpa a lui che ebbe poco tempo a disposizione per un lavoro non facile al quale si dedicò certamente più per compiacenza che per inclinazione. Egli riuscì tuttavia a dare una forma sufficiente al pensiero di mons. Conforti, tanto che questi accettò il testo fino a presentarlo a Roma come carta d'identità del suo Istituto.

3. VALORE E VICENDE DELLE REGOLE-VIVARI.

IL DECRETO DI LODE

Dal confronto fatto alcune osservazioni s'impongono.

La prima riguarda la presenza del precedente Regolamento-schizzo nel nuovo testo. Dei 72 articoli di quello, soltanto sette sono passati nella nuova re-

dazione e cioè i nn.: 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 27. Due di essi sono ampliati e trasformati: il n. 2 con la aggiunta della descrizione del noviziato e del fine generale, «la salute delle anime proprie», e il n. 8 con l'idea della professione religiosa. Tutto il resto scompare. Ciò è comprensibile dato il carattere sommario e provvisorio del Regolamento-schizzo. Si deve anche rilevare che gli articoli passati nel nuovo testo sono quelli fondamentali perché esprimono la natura specifica dell'Istituto, congregazione religioso-missionaria, e perché impongono un orientamento a tutti gli altri.

Non si può negare però che il Regolamento-schizzo poteva essere utilizzato di più. Per esempio non è comprensibile l'abbandono totale dei capitoli (o sezioni) su l'«Invio dei missionari» e sul comportamento dei missionari «In missione». Evidentemente le prospettive presentate in quei due capitoli non avevano importanza nell'orizzonte mentale del compilatore. Il fatto denuncia anche l'assenza del Conforti nei momenti decisivi di composizione del nuovo testo.

Un'altra carenza si può notare a proposito dei voti e virtù di castità e di obbedienza. Su essi non è data nessuna spiegazione particolare, mentre nel testo precedente, ai nn. 37 e 39, era offerto lo spunto per una trattazione più sviluppata.

Un'altra osservazione riguarda il contenuto.

Le imperfezioni e incompletezze appena ricordate, ed altre che si potrebbero notare, non devono far dimenticare i meriti del nuovo testo. Esso infatti introduce alcuni elementi nuovi che chiariscono definitivamente il progetto da mons. Conforti abbozzato nel regolamento precedente.

L'introduzione del noviziato e della professione religiosa con i dettagli che precisano e regolano queste istituzioni, stabilisce in modo esauriente la natura re-

ligiosa dell'Istituto e lo fa uscire dall'ambigua struttura iniziale di scuola apostolica i cui membri fanno la professione religiosa solo al momento di partire per le missioni, come proponeva il Regolamento-schizzo.

Nelle Regole-Vivari troviamo anche, per la prima volta, la categoria dei religiosi laici, come coadiutori dei sacerdoti. Mons. Conforti ammette definitivamente, tra i membri del suo Istituto, questa categoria di missionari che gli era già stata suggerita dalla Regola dell'Istituto di Milano ed ora gli è proposta di nuovo dalle costituzioni di Scheut e degli Stimatini.

Non ebbe però modo di riflettere personalmente sulla loro figura e funzione particolare. Li accettò così come sono presentati nelle costituzioni delle congregazioni citate e dalle quali sono tolti gli articoli del capitolo ad essi dedicato. Notiamo allora una posizione incerta nei loro confronti.

Secondo gli articoli 2-3 (cap. VIII), tolti dalle costituzioni degli Stimatini, sono considerati soprattutto come aiuto nelle faccende domestiche: «I fratelli coadiutori quindi assistono la casa e i sacerdoti specialmente negli uffici domestici. Istruiti debitamente nella dottrina cristiana attendono a qualche arte che per avventura conoscessero, o alle faccende familiari, servendo il Signore nella semplicità del cuore, edificando il prossimo coll'esercizio delle virtù religiose. Perciò nessuno di loro, se sa alcunché di lettere, impari più oltre, né alcuno gli insegni senza il permesso del Direttore Generale» (art. 2). Invece l'art. 7, preso dalle costituzioni di Scheut, presenta la possibilità che siano impegnati nelle missioni in attività d'apostolato come insegnare il catechismo. Comunque sul piano della vita religiosa sono equiparati in tutto ai confratelli sacerdoti «come necessari coadiutori a conseguire il fine medesimo della congregazione» (art. 6), e so-

no ammessi alla professione dei voti temporanei e perpetui. L'idea del Conforti sui missionari fratelli resterà su queste posizioni, però nelle costituzioni successive (1913-16) penserà di fermarli alla professione temporanea.

Un altro elemento positivo nelle Regole-Vivari è dato dal gruppo di norme per il governo della congregazione e dalla ricchezza delle direttive per la formazione dei suoi membri. Tutto ciò è pensato nella prospettiva d'un ente adulto sebbene in realtà l'Istituto fosse ancora privo delle strutture più importanti e contasse appena una dozzina di membri professi.

Qualunque sia dunque il giudizio sul valore delle Regole-Vivari, esso resta notevole come segno, sebbene imperfetto, dell'idea che il Fondatore andava realizzando e perfezionando anche in un momento poco incoraggiante. Nei confronti del regolamento precedente esse rappresentano un progresso evidente.

Mons. Conforti dovette esserne abbastanza soddisfatto se le presentò a Roma per l'approvazione e se successivamente le presentò come norma di vita ai membri del suo Istituto. Però non poteva esserne contento del tutto e sentirle come sue. Infatti quando più tardi, nel 1913-16, vorrà ripresentare a Roma le sue costituzioni, le rifarà da capo a fondo abbandonando lo schema e lo stile del testo compilato dal Vivari (8).

Passando ora agli sviluppi dell'iniziativa di mons. Conforti, che il 28 settembre 1903 presentava a Roma le Regole-Vivari chiedendone l'approvazione, possiamo subito anticipare un giudizio: egli non aveva scelto la buona strada. C'era infatti una procedura precisa da seguire per chiedere l'approvazione dalla S. Sede d'un nuovo Istituto religioso e delle sue costituzioni. Era codificata nel documento, del quale

abbiamo già fatto conoscenza, intitolato: «Norme seguite dalla S. Congregazione dei Vescovi e dei Regolari per approvare nuovi istituti di voti semplici» stampato nel 1901. Mons Conforti non lo conosceva.

Secondo questo documento, il primo passo da fare era la richiesta del cosiddetto «*Decretum laudis*» in forza del quale l'Istituto avrebbe cessato di dipendere dall'Ordinario diocesano per divenire istituzione di diritto pontificio. Per ottenerlo bisognava presentare: una supplica firmata dal superiore generale con i suoi consiglieri, una raccomandazione dell'Ordinario, un rapporto dettagliato sulle condizioni spirituali ed economiche dell'Istituto, specialmente sul noviziato, e finalmente il testo stampato delle costituzioni approvate dall'Ordinario diocesano; inoltre l'Istituto doveva essere già stato collaudato dal tempo e presentare sviluppi soddisfacenti. Il decreto di lode implicava un'approvazione generica e provvisoria delle costituzioni che solo più tardi sarebbero state prese in esame per l'approvazione definitiva.

È facile constatare che il passo fatto da mons. Conforti era fuori della procedura ufficiale, e si può capire allora come il fascicoletto manoscritto consegnato da lui sia presto scivolato nel dimenticatoio.

Infatti dopo nove mesi non era giunta ancora una risposta. Mons. Conforti ne scrisse al Card. Gotti, prefetto di Propaganda Fide, il 2 luglio 1904.

Finalmente alla fine di marzo 1905 si recò personalmente a Roma per rendersi conto della situazione. E s'accorse che alla commissione per la revisione dei regolamenti si ignorava la questione. Dopo altri 3 mesi e mezzo scrisse ancora al card. Gotti (18 luglio 1905) e tornò alla carica il 15 ottobre. All'inizio di dicembre inviò a Roma don Pellegrì, suo fidato collaboratore, perché trattasse direttamente il problema.

Anche il Pellegrì constatò subito che alla commissione per i regolamenti, presso Propaganda Fide, non sapevano nulla delle costituzioni dell'Istituto parmense. «Forse — gli fu detto — sarà giacente in qualche cassetto secondario» (9). Gli fu spiegato però che bisognava almeno disporre di più copie stampate del regolamento in questione. Egli le chiese d'urgenza al Conforti (5-12-1905) e sei giorni dopo ne aveva già in mano le copie da consegnare (10).

Don Pellegrì restò a Roma nove giorni e lavorò con vigore (aiutato da mons. Tonarelli del clero parmense) per mettere in marcia la pratica. Dalla sua corrispondenza con cui informava quotidianamente mons. Conforti sull'andamento delle cose, veniamo a sapere che, alle difficoltà già ricordate, se n'erano aggiunte altre.

L'Istituto parmense era congregazione religiosa e ciò costituiva un intralcio per gli ufficiali di Propaganda Fide abituati a trattare con istituti missionari senza voti religiosi; gli istituti religiosi erano di competenza più propriamente della S. Congregazione dei Vescovi e dei Regolari. Allude a questo don Pellegrì riferendo il pensiero di mons. Melata, consultore di Propaganda Fide: «La cosa, (approvazione delle regole) ha detto, sarebbe stata più spiccia se non era congregazione ma semplice istituto» (11).

Ma anche ammessa la natura religiosa dell'Istituto, le sue costituzioni non erano conformi al modello presentato dalle Norme. Fu don Pellegrì a scoprire in quei giorni il volumetto delle Norme, e inviandone copia al Conforti osservava: «Vedrò un pacco di libri; legga subito il piccolo che sarebbe stato necessario avere nella formazione del nostro discretamente prolisso statuto. Ci sono varie cose da riformare, tra cui il quarto voto che oggi non è più ammesso» (12).

Motivo di incertezza era anche il fatto che in quel tempo si parlava a Roma della fusione dei vari istituti missionari italiani: valeva la pena approvarne uno nuovo che forse si sarebbe fuso con gli altri? (13)

Intanto però le costituzioni dell'Istituto di Parma (e né don Pellegrini né mons. Conforti erano informati della cosa) erano state date per esame al p. B. Ogetti s.j., canonista e professore all'Università Gregoriana, e questi il 5 dicembre aveva dato il suo responso che, in termini molto cortesi, era completamente negativo. Egli lodava la nobiltà dell'opera di mons. Conforti, ma notava come l'approvarne le regole sarebbe stato contrario alla prassi che prevedeva prima la concessione del Decreto di lode all'Istituto. Però, egli precisava, nemmeno questo era possibile dare perché l'Istituto di Parma non aveva ancora estensione, numero di membri e patrimonio sufficienti. E poi mancavano vari documenti richiesti dalle Norme. E concludeva: «Da tutto questo risulta che siamo al primo inizio d'un'opera bella e santa che c'è da augurarsi, per la dilatazione della fede, sia per crescere rigogliosa al più presto ma che non ha ancora uno sviluppo sufficiente perché possa essere approvata, anzi neppure perché possa avere il *Decretum laudis*. Mi pare quindi superfluo parlare di Regole. Sarei d'opinione che la Sacra Congregazione, astenendosi da ogni passo ulteriore, scrivesse nuove lettere amplissime di elogio a mons. Conforti per il santo suo zelo, le sue fatiche, i frutti che va raccogliendo, confortandolo a sperare nell'avvenire».

La sentenza dell'Ogetti, che non fu comunicata al Conforti, non bloccò la pratica per la quale continuava a lavorare a Roma mons. Tonarelli. Ma l'attenzione di Propaganda Fide dalla questione delle regole si spostò a quella del Decreto di lode. Questa era di soluzione più facile, giacché anche le *Normae* ammettevano qual-

che eccezione nel senso di concedere il Decreto nonostante la mancanza di certe condizioni (14).

Ma ciò che aggiunse urgenza alla questione del Decreto di lode fu l'altra pratica, avviata contemporaneamente da mons. Conforti, per ottenere una missione in proprio dove mandare i suoi missionari. Questa richiesta veniva accolta da Propaganda Fide il 22 gennaio 1906; però come si poteva affidare un territorio di missione dipendente da Propaganda Fide ad un Istituto ancora di diritto diocesano? Così s'imponeva con nuova urgenza il problema del decreto di lode.

Mons. Conforti era a Roma il 21 gennaio per trattare ancora personalmente le due questioni. Gli fu fatto capire che un'ultima difficoltà per il Decreto riguardava la situazione finanziaria del suo Istituto. Egli s'affrettò ad inviare, il 29 gennaio, un nuovo rapporto sull'argomento, e questo faceva cadere gli ultimi timori di Propaganda Fide.

Così fu concesso finalmente il Decreto di lode, pubblicato con la data del 4 marzo 1906.

La grande battaglia era finita. Lo scopo fondamentale, cui mons. Conforti mirava, era raggiunto: l'Istituto passava alla diretta dipendenza di Propaganda Fide e le sue regole erano ammesse, sebbene provvisoriamente e con la raccomandazione che fossero «accomodate meglio alle Norme» (15) in vista della loro definitiva approvazione a tempo più opportuno. Anche il problema dell'ordinazione dei Saveriani era risolto: ormai potevano essere ordinati «titolo missionis».

4. COMPENDIO DEL REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO SAVERIO

Il Regolamento-Vivari, stampato nel 1905 per uso dei Consultori di Propaganda Fide, non fu dato ai Sa-

veriani. Per loro mons. Conforti preparò un estratto che reca il titolo: «*Compendio del Regolamento della Società di San Francesco Saverio*». Esso non fu stampato, ma fu tramandato in copie manoscritte.

La copia più antica rimastaci è contenuta in un fascicolo, formato protocollo, rilegato in tela rossa e intitolato: «*Preghiere e Regolamento della Congregazione di San Francesco Saverio*». Porta la data 1907.

La prima parte del fascicolo, in 58 pagine numerate, contiene preghiere quotidiane, tridui, novene ecc. che si usavano dagli allievi saveriani (il fascicolo era tenuto in cappella). La seconda parte contiene il *Compendio* in 25 pagine non numerate e scritte da mano diversa. Una nota sulla copertina (scritta da p. Giovanni Gazza) ricorda che il fascicolo fu usato fino al 1914. Quel *Compendio*, dunque, era il prototipo dal quale si facevano le altre copie per uso personale dei singoli allievi.

Il *Compendio* comprende solo cinque dei dodici capitoli delle Regole-Vivari ed è generalmente trascrizione letterale di quelli. Essi sono:

Cap. 1 - Fine della Congregazione e mezzi principali per conseguirlo.

Cap. V - Ammissione, prova e professione dei novizi (II del *Compendio*).

Cap. VI - Della coltura dei chierici studenti (III del *Compendio* del quale sono conservati solo 8 articoli su 21).

Cap IX - Della carità che si deve osservare e promuovere tra i confratelli (IV del *Compendio*).

Cap. XI - Regole generali comuni a tutti i confratelli (V del *Compendio*).

Sono dunque conservate le norme fondamentali relative alla natura religioso-missionaria della congregazione e quelle di carattere formativo.

I duecento articoli del Regolamento-Vivari sono qui ridotti a centocinque.

Diversi articoli sono ritoccati per motivi di stile o convenienza. Nessun ritocco indica mutazioni o pentimenti nel pensiero del Fondatore relativamente alle linee maestre del suo progetto. Anche il quarto voto vi è conservato. L'omissione del capitolo sui coadiutori non significa l'abbandono di questa categoria di missionari, dei quali comunque è fatta menzione esplicita in un articolo del capitolo secondo che parla dei «novizi laici coadiutori».

Si può notare il cambiamento d'appellativo dell'Istituto: nel Regolamento-Vivari era chiamato Congregazione (come pure nel frontespizio del devozionale), mentre nel Compendio è chiamato Società di San Francesco Saverio.

Vi sono tre articoli nuovi.

Uno è l'art. 16 del cap. V. Esso proibisce agli allievi di entrare nella stanza dei compagni. Tale norma si trova nelle costituzioni di Scheut (art. 90) ed era regola corrente nei seminari.

L'altro è l'art. 22bis del cap. V, che esorta genericamente alle buone maniere e alla cortesia nel trattare con gli altri. Esso, col precedente art. 16, è aggiunto dalla mano di don Pellegrini.

Il terzo è l'art. 18 del cap. II (par. 3), il quale prescrive che le spese personali dei novizi siano a loro carico.

In conclusione il Compendio è una riduzione di comodo del Regolamento-Vivari per utilità pratica e a servizio della comunità degli aspiranti missionari.

Non presenta novità degne di rilievo rispetto al regolamento precedente e nel programma costituzionale del Fondatore per il suo Istituto.

NOTE

- (1) Mons. Conforti chiede una missione in proprio per i suoi missionari fin dall'aprile del 1902. Motivo principale era il disagio che provavano i primi saveriani lavorando in missioni affidate ad altri istituti.
- (2) Il «titolo d'ordinazione» era richiesto per essere ammesso agli ordini sacri come garanzia per l'ordinando d'un mezzo decoroso di sostentamento. Per i religiosi di voti semplici v'era il «titulus mensae communis» o il «titulus missionis» cioè l'impegno della congregazione o della missione di garantire il loro mantenimento. Questi titoli però erano riconosciuti soltanto alle congregazioni di diritto pontificio. Una congregazione di diritto diocesano poteva fare ordinare i suoi soggetti solo se un vescovo offriva loro il titolo di ordinazione e quindi li incardinava nella diocesi, lasciandoli poi in pratica alla congregazione.
- (3) Lettera Rastelli-Conforti, 24-3-1899.
- (4) Lettera Conforti-Manini, 23-5-1900.
- (5) Mons. Conforti ebbe in mano le «*Constitutiones Congregationis Imm. Cordis B. Mariae Virginis*», Bruxelles 1900 (dei missionari di Scheut), portategli probabilmente dal Manini quando tornò dalla Cina nel 1902.

Degli Stimatini ebbe, per mezzo del p. Vivari, le «*Constitutiones Sodalitatis Presbyterorum a SS. Stigmatibus D.N.J.C.*» stampate nel 1890.

Ma il p. Vivari poté usare anche l'edizione precedente. «*Constitutiones Sodalitatis a R.P. Gaspare Bertoni in dioecesi veronensi institutae*».

- (6) Lettera Conforti-Magani, da Ravenna 23 settembre 1903. Il testo del Regolamento-schizzo si può vedere in appendice.
- (7) Per le costituzioni dei Missionari di Scheut sarà citato il testo riportato nel volume di Vandeputte J., *Explication des constitutions de la Congrégation du Coeur Immaculé de Marie*, Missionnaires de Scheut, Scheut-Bruxelles 1952. Sono sempre

riportati, quando differiscono dall'ultima edizione, gli articoli delle edizioni anteriori. Per le costituzioni degli Stimateini saranno citate le edizioni ricordate sopra alla nota 5.

- (8) Mons. Conforti fu indotto a staccarsi dal testo-Vivari anche dalla necessità di conformarsi alle «Normae» che regolavano la composizione dei testi costituzionali, pubblicati dalla S. Congr. dei Vescovi e dei Regolari nel 1901 e ignorate dal Vivari.
- (9) Lettera Pellegri-Conforti, 4-12-1905.
- (10) La fretta spiega i non pochi errori di stampa che il testo contiene.
- (11) Lettera Pellegri-Conforti, 11-12-1905. Mons. Conforti rispose dicendo tra l'altro: «Quanto alle riforme di cui mi parla, sono disposto ad accettarle, purché si conservi all'Istituto l'indole sostanzialmente religiosa» (cfr. lettera Conforti-Pellegri 13-12-1905).
- (12) Lettera Pellegri-Conforti, 4-12-1905. A proposito del quarto voto bisogna ricordare che mons. Conforti non si rassegnò allora a vederlo scomparire dalle costituzioni e pregò mons. Tonarelli ad insistere presso le autorità romane per il suo mantenimento. E il Tonarelli più tardi, il 14 aprile 1906, poteva scrivere al Fondatore da Roma: «Mi ha detto mons. Melata, consultore di Propaganda Fide, che converrà avere un po' di pazienza per gli statuti, specialmente per studiare il modo d'inserirvi il quarto voto».
- (13) Lettera Tonarelli-Conforti, 24-12-1905.
- (14) *Normae*, cit., art. 7.
- (15) Lettera Melata-Conforti, 3-3-1906.

Archivio Saveriano Roma

IL REGOLAMENTO DEL 1915

1. IDEE DIVERGENTI

Dopo aver ottenuto il decreto di lode nel 1906, mons. Conforti non si occupò più delle Costituzioni fino al 1913. Due motivi spiegano questa sosta. Primo, con il decreto di lode, egli aveva raggiunto gli obiettivi che più gli premevano, come abbiamo visto. Secondo, l'Istituto doveva svilupparsi di più per potere ripresentarsi a Roma in modo accettabile. In quel momento era ancora allo stadio iniziale: appena 11 professi effettivi nel 1905 (1) e poco più di una quindicina nel 1910.

Ma nel 1913 si profilò una rinascita, in seguito al richiamo dalla Cina del p. Bonardi, al quale fu affidata la direzione della Casa Madre, e con la ripresa del metodo della scuola apostolica per il reclutamento. Allora mons. Conforti riprese l'idea di comporre un testo completo delle costituzioni. Per tale lavoro ora si trovava in condizioni migliori che nel passato: aveva una certa esperienza personale, e poteva disporre dei testi costituzionali precedenti come base.

Però nel mettersi all'opera portava con sé un suo concetto particolare sulla funzione e quindi sulla com-

posizione d'un testo costituzionale. Egli intendeva che servisse, come si espresse più tardi, a «far concepire un concetto altissimo della vocazione apostolica e prescrivere quanto è necessario alla formazione e conservazione di tale spirito» (2). Quindi non mirò a produrre un freddo documento legislativo ma un regolamento ispirato all'ideale che illuminava il suo spirito fin dall'apparire della sua vocazione missionaria.

A Roma invece gli esperti incaricati dell'esame di nuove costituzioni avevano idee diverse. Volevano un documento strettamente giuridico per dare un'idea precisa del fine d'una congregazione, della sua struttura e del suo funzionamento o governo. Doveva quindi contenere elementi essenziali. Ogni dato storico, le esortazioni ascetiche, le citazioni bibliche o patristiche e le considerazioni teologiche, erano giudicate elementi estranei. Perché non si voleva, approvando un testo costituzionale, dare l'impressione di avallare o garantire con l'autorità della S. Sede, interpretazioni accomodate della Scrittura e dei Padri, dottrine teologiche controverse o indirizzi ascetici di particolari scuole spirituali. Accanto alle costituzioni, sempre secondo il pensiero degli esperti romani, potevano esserci altri documenti come Direttori, Costumieri, per fornire ai membri della Congregazione l'orientamento ascetico gradito al fondatore o regolare la prassi quotidiana delle comunità. In questi testi erano ammesse tutte le esortazioni e citazioni che fosse piaciuto inserirvi. Ma di questi l'autorità romana che non intendeva occuparsi direttamente (3).

Invece i fondatori, estranei alla rigida mentalità giuridica dei legislatori romani, tendevano a fondere insieme in uno stesso documento le norme statutarie della loro Congregazione con gli orientamenti spiri-

tuali che volevano darle, parendo loro che questi, consegnati in un documento a parte, avrebbero perso autorità ed efficacia.

Mons. Conforti condivideva questa mentalità, perciò ideò un testo che fosse insieme costitutivo e formativo.

2. DUE REDAZIONI

Egli cominciò dunque nel 1913 a raccogliere idee ed appunti per le nuove costituzioni secondo le possibilità che aveva (4). Poi nell'estate del 1915 si ritirò a Berceto per raccogliere il materiale in una redazione organica.

I risultati del lavoro di quegli anni ci sono giunti in due manoscritti autografi da attribuirsi il primo alla fine del 1914 o all'inizio del 1915, e il secondo all'estate del 1915. Li chiamerò per comodità Regolamento 1915 A e 1915 B (5).

Il Regolamento 1915 A è contenuto in 28 pagine di formato grande e con largo margine, salvo la seconda e le ultime tre che sono più piccole e senza margine. La seconda pagina è un'inserzione aggiunta e contiene il capitolo sulle scuole apostoliche. La scrittura è minuta e frettolosa, vi sono molte correzioni e parecchie aggiunte marginali. Il testo comprende 218 articoli ma numerati in modo indipendente per ogni Capitolo. L'ultima pagina contiene l'indice.

Il Regolamento 1915 B è contenuto in tre fascicolti, legati con filo bianco, per complessive 68 pagine. La scrittura è regolare e quasi senza correzioni. Alcuni articoli sono scritti in margine al testo, specialmente nell'ultima pagina prima dell'indice. Il testo comprende 228 articoli numerati secondo le parti. Tolte le non molte variazioni, che vedremo, il conte-

nuto è identico nelle due redazioni. Ciò significa che la redazione B è la trascrizione ripulita e riordinata dalla redazione A, e dovette essere il risultato finale del lavoro di mons. Conforti a Berceto, salvo forse gli articoli scritti in margine alla pag. 67 che potranno essere stati aggiunti in seguito.

3. OSSERVAZIONI GENERALI

Nel Regolamento 1915 A e B troviamo innanzitutto uno schema nuovo rispetto ai testi precedenti, schema che sarà mantenuto nelle redazioni successive fino all'edizione del 1931. Tutta la materia è distribuita in quattro parti e in 28 capitoli con maggiore equilibrio e con intento di completezza.

Nelle Regole-Vivari del 1905 predominavano le norme per la formazione e la vita religiosa dei membri dell'Istituto, e ai missionari nel campo dell'apostolato era dedicato appena qualche articolo. Ora alla vita missionaria sono dedicati almeno 26 articoli; inoltre più ampio sviluppo è dato alle norme per il governo dell'Istituto. C'è insomma più dominio della materia e maggiore originalità. Ciò risulta anche meglio se cerchiamo nel nuovo testo la presenza delle fonti delle quali il Fondatore poté giovare.

Tali fonti sono: il Regolamento-schizzo, il Regolamento-Vivari, le Costituzioni dei missionari di Scheut.

Il Regolamento-schizzo è presente in 19 articoli. Eccone l'elenco, che cito secondo la numerazione introdotta dal p. Bonardi nella redazione 1915 B (tra parentesi indico i corrispondenti articoli del Regolamento-schizzo): 1 (1), 2 (41), 3 (4), 4 (3 e 6), 69 (44), 71 (46-47), 72 (59-60), 73 (70), 75 (69), 76-77 (71), 176 (50), 177 (52), 179 (53), 182 (24), 198 (55-56),

200 (58), 212 (49), 228 (72). Ventidue articoli del Regolamento-schizzo sono presenti nella redazione 1915 B.

Le Regole-Vivari sono presenti in 66 articoli. Qui riferirò le pagine del testo Vivari. Essi sono: 1-6 (pag. di Vivari 3-5 e 48), 10-14 (pp. 25-29), 24-34 (pp. 29-37), 36-37 (pp. 33-34), 39 (p. 35), 41-42 (pp. 35 e 37), 53-56 (pp. 65-67 e 69), 99 (p. 24), 139 (pp. 70-71), 141 (p. 71), 143 (pp. 70-72), 149 (p. 72), 156 (p. 72), 164 (p. 34), 168 (pp. 31-32), 172 (p. 60), 184-185 (pp. 39 e 45), 188-189 (pp. 45 e 63), 191-195 (pp. 48-50), 197-198 (pp. 59 s. e 58), 200-204 (pp. 58-59, 56, 61-62), 207-209 (pp. 40-41), 220-225 (pp. 57, 61, 63, 64, 65), 228 (p. 73). Settanta-sette articoli delle Regole-Vivari sono stati utilizzati.

Le costituzioni dei missionari di Scheut sono presenti, ma attraverso articoli del Regolamento-Vivari, in 40 articoli della redazione 1915 B (6). Questi sono: 1 (71 di Scheut), 9 (41), 12 (42), 24 (46), 25 (45), 26 (44), 27-28 (45), 29 (55), 31 (46), 32 (48), 33 (51), 34 (48), 36 (49), 37 (52), 39 (54), 41 (53), 42 (5), 53 (93), 54 (96 e 100), 55-56 (98), 139 (102), 141 (102 e 104), 143 (102), 149 (109), 153 (111), 156 (108), 164 (52), 168 (48), 172 (87), 188 (64), 191 (71), 193 (74-75), 197 (86), 200 (84), 220 (82), 221 (88), 222 (90), 228 (112). In tutto 36 articoli delle costituzioni di Scheut sono stati utilizzati.

A questo punto bisogna fare un'osservazione di fondamentale importanza. Nel nuovo testo del Conforti gli articoli citati dalle fonti sopra riferite non sono mai trascritti letteralmente ma sono ritoccati o rielaborati e a volte tanto profondamente che la fonte resta appena una reminiscenza. Tutto è riscritto con lo stile e lo spirito personale del Fondatore.

Gli articoli che sono debitori in qualche modo delle fonti ricordate sono 86. Gli altri 142 sono da con-

siderarsi indipendenti da quelle fonti. Che cosa bisogna pensare di questi?

Occorre fare una distinzione. Una parte di questi articoli, almeno 84, riguardano la struttura e il governo dell'Istituto; gli altri si riferiscono alla formazione e alla vita spirituale dei suoi membri. Per i primi non era lasciata grande libertà all'ispirazione personale del Fondatore perché struttura e governo d'una società religiosa sono condizionati necessariamente dalla sua natura e per di più dovevano essere regolati secondo le precise prescrizioni del diritto della Chiesa allora formulato nelle Norme più volte citate.

Mons. Conforti dunque dovette tener conto di quelle leggi nel fissare i lineamenti organizzativi del suo Istituto. Egli conosceva le Norme, perché don Pellegrini nel 1905 gliene aveva mandato copia da Roma con brevi ma significative parole di presentazione.

Ed egli stesso ci assicura, scrivendo nel 1917 al Segretario della Congregazione dei Religiosi, di avere «modificato notevolmente (il Regolamento del 1905) in base alle Norme a cui V.E. mi rimette» (7). Ma l'analisi del testo (redazioni 1915) mostra che alcune sue posizioni sono in netto contrasto con le indicazioni delle Norme. Per fare qualche esempio: l'art. 31 prescrive tre giorni d'esercizi spirituali all'inizio del noviziato, mentre le Norme (art. 77) ne chiedono dieci; l'art. 42 riconosce al Superiore Generale la facoltà di sciogliere i voti temporanei, il che è escluso dall'art. 112 delle Norme; i tre voti sono descritti brevemente nel capitolo VII del Regolamento 1915, mentre le Norme (art. 110) vogliono che ai tre voti, con le rispettive virtù, siano dedicati tre capitoli distinti. Queste ed altre differenze fanno pensare che mons. Conforti abbia trattato con molta libertà il codice romano (che del resto non era strettamente obbligante). Cioè lo se-

guì nelle cose fondamentali (ad es. introdusse i due fini nel primo articolo delle sue costituzioni, soppresse il quarto voto), ma giudicò possibile scostarsene in tanti dettagli pratici. E questo spiega la posizione critica degli esaminatori romani che lo richiamano più d'una volta a maggiore osservanza delle Norme.

Invece dove si tratta della formazione, della vita spirituale e dello spirito che doveva animare i suoi missionari, il Fondatore poté esprimersi più liberamente secondo la ispirazione personale. Abbiamo così un nucleo di elementi originali, nelle costituzioni saveriane del 1915, che mons. Conforti conservò in seguito nonostante il parere diverso degli esperti romani che ritenevano quegli elementi estranei ad un documento giuridico come le costituzioni.

Veramente originali sono da considerare i 62 articoli che ora citerò secondo la numerazione introdotta da p. Bonardi nel testo 1915 B.

Art. 58 - La società non possederà beni immobili salvo le case d'abitazione dei suoi membri.

Art. 59 - Valore della castità davanti a Dio e agli uomini.

Art. 60 - Mezzi per custodire la castità.

Art. 61 - Obbedienza con spirito di fede.

Art. 62 - Obbedienza con prontezza, fede e disponibilità.

Art. 63 - Essenza e nobiltà della vocazione missionaria.

Art. 64 - Non disperdere le energie con attività estranee al fine dell'Istituto.

Art. 65 - Fine supremo della congregazione la cura degli infedeli.

Art. 66 - Nelle pene e difficoltà il missionario pensa ai risultati e al premio.

Art. 104 - La Casa madre come cuore della congregazione.

Art. 113 - Superiore religioso e superiore ecclesiastico in missione: distinti.

Art. 117 - Il Superiore Generale: a servizio di tutti.

Art. 118 - Il Sup. Generale curi la vita spirituale dei sudditi senza pedanteria.

- Art. 119 - Esorti e rimproveri secondo i casi.
- Art. 120 - La mensa sobria e sufficiente.
- Art. 123 - Rapporti epistolari del Sup. Generale con i missionari.
- Art. 124 - Premura per i malati e gli anziani.
- Art. 125 - Nelle difficoltà rivolgersi a Dio.
- Art. 138 - Il sostituto del Sup. Generale, suo alter ego.
- Art. 140 - I superiori formino i sudditi alla pietà generosa e al carattere virile.
- Art. 142 - Abbiano premura previdente per i sudditi.
- Art. 144 - Facciano esortazioni opportune, presiedano gli esercizi spirituali.
- Art. 145 - Tengano un registro per la cronaca della casa.
- Art. 146 - Avvisino la Direzione Generale quando muore un confratello.
- Art. 147 - Non accettino impegni estranei, non facciano innovazioni.
- Art. 151 - Gli economi siano prudenti.
- Art. 154 - Le case siano economicamente autonome, se possibile.
- Art. 163 - Il maestro dei novizi ispiri un grande concetto della vocaz. missionaria.
- Art. 165 - Orienti i novizi all'imitazione di Cristo, modello ideale.
- Art. 165 - Virtù particolari da insegnare ai novizi.
- Art. 167 - Carattere del missionario: gaio, cortese, forte, leale, generoso.
- Art. 169 - Il maestro dei novizi corregga i loro difetti.
- Art. 170 - Imparzialità nell'ammettere alla professione.
- Art. 171 - Opera dei direttori spirituali.
- Art. 173 - Avere fiducia nella Congregazione.
- Art. 174 - Il missionario: vittima volontaria per gli infedeli.
- Art. 175 - Zelo e prontezza per ogni rischio.
- Art. 176 - In missione: adattarsi alle usanze e ai consigli degli anziani.
- Art. 177 - Studiare con cura le lingue locali.
- Art. 178 - Lodevole comporre monografie.
- Art. 179 - Scrivere articoli d'informazione nella rivista della congregazione.
- Art. 180 - Carità e intensa tra i missionari.
- Art. 181 - Premure verso i confratelli infermi.
- Art. 183 - Lavoro meritorio di chi prepara i futuri missionari.

- Art. 186 - Emulazione tra gli allievi per lo studio.
- Art. 187 - Retta intenzione nello studio.
- Art. 190 - Mai oziosi o melanconici.
- Art. 196 - Il missionario: uomo di Dio.
- Art. 199 - Ora di adorazione ogni giovedì nelle case della Congregazione.
- Art. 204 - Spirito di mortificazione e penitenza.
- Art. 205 - Necessità dello studio.
- Art. 210 - Utilità d'un museo etnografico.
- Art. 211 - Dedicarsi a quanto è vero, buono, utile.
- Art. 213 - In missione: rispetto verso le autorità, alieni dalla politica.
- Art. 214 - Docilità verso i superiori.
- Art. 215 - Spirito di fede nell'osservare le regole.
- Art. 216 - Affetto per i confratelli.
- Art. 217 - Riconoscenza verso i benefattori.
- Art. 218 - Affetto per genitori e parenti.
- Art. 219 - Pratiche di pietà in comune, quando possibile.
- Art. 226 - Estranei alle controversie diocesane.
- Art. 227 - Portamento: gravità e gentilezza..

La lettura di questo gruppo di articoli, ai quali si potrebbe aggiungerne altri, come ad esempio i numeri 156, 164, 184, che contengono evidenti orientamenti caratteristici del Fondatore, e quelli iniziali (1-8, 16-23), suggeriscono due osservazioni conclusive. Primo, essi danno a tutto il Regolamento una chiara impronta personale. Secondo, rendono comprensibile l'esitazione dei giuristi romani che, pure riconoscendone la bontà, li ritennero piuttosto estranei alle costituzioni intese come documento solo legislativo.

4. ALCUNI PUNTI PARTICOLARI

Bisogna ora dare un'occhiata ad alcuni punti particolari delle costituzioni del 1915 che potrebbero lasciare perplessi nell'interpretare il pensiero del Fondatore.

Perché ora mons. Conforti chiama l'Istituto «Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere»?

Ciò si deve al particolare clima di tensione tra Chiesa e Stato creatosi in Italia, ed altrove in Europa, nella seconda metà del secolo scorso. Lo Stato italiano, con legge del 7 giugno 1866 aveva tolto il riconoscimento giuridico ad «ordini, corporazioni e congregazioni religiose regolari e secolari, conservatori e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico»; di conseguenza ne aveva incamerato i beni. Tuttavia continuava a riconoscere ai cittadini il diritto di libera associazione anche a fine religioso e con vita comune; in tal caso però le associazioni non avrebbero avuto personalità giuridica ma sarebbero rimaste libere società di privati cittadini come tante società di carattere culturale o sportivo. Per adeguarsi alla situazione e poter esistere, molte congregazioni si diedero l'appellativo di «società» o «pia società» (per gli atti di proprietà figurava davanti alla legge una persona, benefattore o religioso) (8). Mons. Conforti scelse questa soluzione e chiamò l'Istituto: «Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere». Poi con l'art. 56 dichiarava che il missionario conserva il «dominio radicale» dei suoi beni, così davanti allo Stato resta un comune cittadino; aggiungeva che rinuncia all'amministrazione e all'uso dei propri beni, e così davanti alla Chiesa (che aveva accettato la distinzione) salva la pratica della povertà per essere riconosciuto come autentico religioso. Con l'art. 58 (divieto alla società di possedere beni stabili) tendeva ad eliminare il rischio che lo Stato potesse impadronirsi dei beni dell'Istituto, com'era avvenuto nel recente passato (9).

Un altro problema era come definire il fine dell'Istituto. Nell'articolo primo delle costituzioni 1915 troviamo per la prima volta la distinzione tra *fine generale e fine particolare* dell'Istituto: il primo è la santificazione dei suoi membri; l'altro è la sua attività missionaria. Tale distinzione potrebbe far pensare che mons. Conforti abbia voluto accentuare la configurazione religiosa della Società saveriana mettendo in secondo ordine il suo fine specifico. L'Istituto sarebbe ora una istituzione religiosa per la santificazione dei suoi membri con, aggiunto, lo scopo dell'apostolato tra gli infedeli. Ma la realtà è diversa. Il pensiero del Fondatore sul fine primo e supremo dell'Istituto resta sempre quello. Si confrontino, nelle costituzioni in esame, gli articoli 63-65 che ricordano ai membri dell'Istituto come «l'essenza della loro vocazione consiste nel dilatare il regno di Dio tra gli infedeli», e l'art. 175 che dichiara la conversione degli infedeli «scopo unico della nostra Pia Società», l'art. 184 che dichiara «la Pia nostra Società non si limita alla vita contemplativa, che anzi è di preferenza attiva», l'art. 182 dove addirittura il fine generale è subordinato a quello particolare: «attendere alla propria santificazione per poter meglio procurare quella degli altri». Allora come spiegare la distinzione dei due fini? Si spiega con la storia.

Nella vicenda che portò le Congregazioni religiose ad ottenere nel secolo scorso il riconoscimento ufficiale d'appartenere allo «stato religioso» troviamo che i fondatori si espressero molto liberamente a proposito del fine delle loro istituzioni.

Spesso, specie in principio, indicarono un solo fine, quello apostolico, senza nominarne altri. In seguito, per garantire meglio il raggiungimento di quel fine, aggiunsero nelle costituzioni la pratica dei voti,

la vita comune, che finirono per divenire un fine aggiunto a servizio del primo. Altri fondatori parlarono di due fini (generale e particolare) mettendoli sullo stesso piano (come nella regola dei Gesuiti) oppure in rapporto di subordinazione (la propria santificazione a servizio dell'apostolato o viceversa). La S. Sede, nell'approvare le costituzioni, accettò indifferentemente queste varie posizioni. Ma quando nel 1900 diede alle congregazioni religiose il riconoscimento giuridico, impose anche di indicare nelle costituzioni, e in modo distinto, i loro due fini, com'è sancito negli articoli 42-44 delle Norme (10). Da allora compaiono sempre nelle costituzioni i due fini, e sono espressi secondo la terminologia prescritta (11). Anche mons. Conforti, che fino al 1905 si era espresso per il solo fine apostolico del suo Istituto, si adeguò alle prescrizioni romane. Ma bisogna subito notare che la S. Sede prescrivendo che la santificazione dei membri sia indicata come fine *primario* o *generale* delle congregazioni religiose e lo scopo apostolico come fine *secondario* o *speciale*, non intendeva dirimere la controversia sul rapporto tra vita attiva e vita contemplativa. Voleva soltanto che fosse dichiarato in modo esplicito l'elemento fondamentale della «vita religiosa» che dà ad una congregazione religiosa il titolo per essere riconosciuta come tale sul piano giuridico. Allora si può dire che una Congregazione, considerata come istituzione *religiosa* ha per fine primo la santificazione dei suoi membri, considerata come istituzione *d'apostolato* ha come primo fine l'attività apostolica. Si conoscerà dall'intenzione del Fondatore se una congregazione è sorta prima di tutto come istituzione di vita religiosa o come istituzione di attività apostolica.

La conclusione di questa divagazione è che la terminologia sui due fini usata da mons. Conforti nel

primo articolo delle costituzioni gli venne dall'esterno ed ha un significato puramente descrittivo; non deve intendersi come risposta al problema se l'Istituto saveriano sia prima religioso e poi missionario o viceversa.

Una novità che può sorprendere nelle Costituzioni del 1915 è la scomparsa del quarto voto che tuttavia restò nelle formule della professione religiosa (12). Il Fondatore lo aveva già prescritto con aggiunta in margine al primo articolo della redazione A. Poi subito lo cancellò. Queste esitazioni fanno pensare che non gli piacesse la sua soppressione, ma l'abbia accettata in ossequio al divieto dell'autorità ecclesiastica.

Il capitolo quarto delle costituzioni del 1915 introduce la novità delle Scuole apostoliche come mezzo di reclutamento. Esse furono una felice innovazione e il mezzo principale di reclutamento per molti anni. Ciò che conviene sottolineare qui è la raccomandazione di fondarne «in tutte le principali regioni d'Italia» come si legge nella redazione A. Così mons. Conforti rompeva esplicitamente i limiti regionali del suo seminario «emiliano». Nella redazione B l'idea è allargata ancora di più: si dovranno fondare scuole apostoliche nelle «località più adatte sia in Italia che fuori» (art. 17). E poi, anche per suggerimento di p. Bonardi, cancella ogni termine geografico, restando inteso che l'Istituto recluta i suoi membri dovunque sia possibile (13).

Un'affermazione interessante della disponibilità del Fondatore ad accogliere operai per il Vangelo da qualunque parte gli venissero la troviamo nell'art. 3 (cap. 2) della redazione A (art. 7 nella redazione B). Esso dice: «Sono poi considerati come membri addetti quei sacerdoti di provata virtù e serietà, che senza vincolarsi con voti religiosi volessero per un tempo

più o meno lungo dedicarsi al servizio delle missioni affidate in proprio alla Pia Società, e questo sempre col consenso del rispettivo Ordinario e continuando a rimanere incardinati alla diocesi a cui appartengono, alla quale dovrebbero far ritorno allorché volessero abbandonare la vita missionaria». Non possiamo interpretare questo articolo come un'anticipazione profetica della moderna categoria dei missionari «fidei donum». Forse il Fondatore incontrò qualche sacerdote desideroso di offrire la propria opera per le missioni, ma temporaneamente, e questo gli suggerì l'idea di accogliere vocazioni missionarie secondo il metodo dei missionari di Milano, senza cioè vincolarla ai voti religiosi. Ma poi gli apparve un compromesso inaccettabile, e cancellò l'articolo nella redazione B.

Un tema che attira l'attenzione nelle costituzioni del 1915 è quello dei Fratelli coadiutori. Nel Regolamento-Vivari del 1905 essi hanno una posizione giuridica definita: sono membri professi perpetui dell'Istituto. Nel 1915 troviamo nei loro confronti esitazioni e contraddizioni difficilmente spiegabili. Nella redazione A al cap. 11, art. 2 è detto che «fanno professione temporanea e perpetua dei voti religiosi»; più avanti (cap. IX, art. 1) è detto invece che sono ammessi «alla professione dei voti religiosi, che non potranno mai essere perpetui, ma biennali, da rinnovarsi previo il consenso del Direttore Generale». Nella redazione B la contraddizione scompare ma i voti restano solo triennali e da rinnovarsi previo consenso del superiore della casa (art. 191). Un altro punto d'esitazione riguarda la possibilità per loro di passare al sacerdozio. Mentre nella redazione A tale possibilità è esclusa, e ciò corrispondeva ad una netta prescrizione delle Norme (art. 50), nella redazione B la pos-

sibilità è ammessa, sebbene solo «in casi eccezzionalissimi da riconoscersi dal Direttore Generale» (art. 192), per suggerimento di p. Bonardi come vedremo. Tutto ciò significa che il pensiero del Fondatore sui Fratelli coadiutori non era ancora chiaro in quel tempo.

Altri punti delle Costituzioni del 1915 soggetti a fluttuazioni e precisazioni successive sono: il noviziato posto dopo i corsi liceali (art. 31); i voti religiosi temporanei che nella redazione A sono biennali per un decennio, ma diventano quinquennali nella redazione B (art. 46); la distinzione tra superiore religioso ed ecclesiastico (art. 113) abbandonata in seguito momentaneamente; la disposizione per la quale ogni casa con almeno 5 membri elegga un delegato per il Capitolo Generale (art. 87) e l'altra (art. 89) che dispensa i delegati delle missioni dal partecipare personalmente al Capitolo Generale dando loro facoltà di farlo per posta (!). Alcune disposizioni poi sono in contrasto con il diritto corrente: la facoltà attribuita al Superiore Generale di sciogliere i voti temporanei (art. 42); l'ipotesi che il Maestro dei novizi possa essere loro confessore ordinario, subito abolita nella stessa redazione A (cap. V, art. 5); il permesso di anticipare la professione religiosa prima della fine del noviziato in casi eccezzionali (malattia, guerra), permesso cancellato nella redazione B ma subito riconfermato (art. 49).

Tutte queste norme incerte o errate, che poi dovranno essere precisate o sostituite, dimostrano che il Regolamento 1915 è soltanto una tappa verso il testo definitivo. Tuttavia le numerose correzioni, e le differenze che troviamo tra le due redazioni di quel Regolamento rivelano l'impegno notevole del Fondatore per arrivare ad un testo conveniente.

Notiamo nella redazione B la presenza di 17 articoli nuovi rispetto alla precedente, mentre una decina d'articoli di quella non sono passati nella redazione B, perché soppressi o assorbiti in altri. Ci sono articoli spostati da un capitolo ad un altro. C'è insomma un progresso evidente tra la prima e la seconda redazione.

Per concludere si può rilevare che gli elementi imprecisi di questo Regolamento appartengono al settore più strettamente giuridico, quello che riguarda l'organizzazione e il governo dell'Istituto ed è il più soggetto a variazioni. Ma accanto a questi elementi resta il nucleo più stabile di quelli che esprimono gli orientamenti fondamentali della congregazione, ai quali il Fondatore non volle mai rinunciare. Esso è la parte più preziosa delle costituzioni del 1915. A questo specialmente doveva pensare il Fondatore quando scriveva d'aver voluto dare ad esse un certo «carattere di perpetuità». Nel tentativo di ridurre quanto possibile gli elementi mutevoli, non ha tenuto conto «delle esigenze speciali di questa o quella regione» ed ha lasciato da parte «i dettagli che meglio potranno figurare nelle Costituzioni (14) dell'Istituto che, a seconda del bisogno, potranno essere modificate» (15).

Su questa distinzione tra elementi stabili e mutevoli nella vita della congregazione e nelle sue costituzioni ritornò più volte nelle sue lettere per prevenire inutili obiezioni e mostrare la sua disponibilità a cambiare direttive in questioni di dettaglio ed affermare insieme la sua intransigenza sugli orientamenti di fondo.

NOTE

- (1) Cfr. *Elenco del personale costituente l'Istituto Parmense*, allegato alla lettera di mons. Conforti al Card. Gotti, Prefetto di Propaganda Fide, del 18-7-1905.
- (2) Cfr. Lettera circolare ai missionari in Cina del 21-2-1916.
- (3) *Normae secundum quas...* artt. 26-28, 31-34. Cfr. pure il commento alle *Normae* di A. Battandier, *Guide canonique pour les constitutions des Instituts à vœux simples*, 3 ed. (Paris 1905).
- (4) Cfr. Lettera a mons. Calza del 7-10-1913, e a p. Dagnino, del 7-10-1913 e del 25-2-1914.
- (5) Il testo 1915 B fu scritto a Berceto come risulta da una lettera di mons. Conforti al p. Bonardi (Berceto 14-7-1915) e da una dichiarazione di quest'ultimo in margine alla prima pagina del testo stesso.
- (6) Per le costituzioni dei missionari di Scheut è citato il testo riportato dal Vandeputte. *Explications...* cit., nel capitolo precedente, nota 7.
- (7) Lettera a mons. Turchi del 2-12-1917.
- (8) Alcune chiesero la personalità giuridica. Per es. L'Istituto missionario di Milano si costituì in «Società privata per reggere il Seminario delle Missioni Estere»; i trappisti di Roma si riunirono come «Società Agricola delle Tre Fontane». Cfr. Martina G., *Gli Istituti religiosi in Italia intorno al 1870*, in AA.VV. *Chiesa e Religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878)*, Relazioni I (Milano 1973) pp. 239-246.
- (9) La ragione dell'art. 58 (66 nell'ediz. 1931) va cercata, oltre che nelle circostanze storiche accennate, anche in motivi soprannaturali che animavano il Fondatore. Cfr. *Rapporto della commissione capitolare* (capitolo del 1956) *per lo studio dei mezzi*, in *Vita Saveriana*, ottobre 1956, pp. 34-35.
- (10) *Normae...* cit., art. 42: «Fins primarius et generalis Instituti cuiuslibet (...) est sanctificatio membrorum suorum (...)»; art. 43: «Finis secundarius et specialis (...) constituitur in illis peculiaribus caritatis operibus erga Deum et erga proximum (...)»; art. 44: «Isti duo fines accurate distinguantur et exprimentur clare (...)».
- (11) Carminati A., S.S.S., *I fini dello stato religioso e il servizio della Chiesa* (Torino 1964) cfr. specialmente pp. 137-161.

- (12) Il quarto voto fu suppresso in omaggio all'art. 102 delle *Normae*: «Non admittitur in novis Institutis quartum votum».
- (13) Ma già nel 1899 mons. Conforti esprimeva questo pensiero, scrivendo il 3-10-1899 al Direttore degli Ospizi Civili di Parma.
- (14) Allora chiamavano *costituzioni* ciò che oggi chiamiamo col nome di *direttorio o costumiere*. Le *Norme* prescissero che gli statuti delle congregazioni si chiamassero *costituzioni*, riservando il termine *regole* alle leggi fondamentali degli ordini antichi.
- (15) Cfr. Lettera Conforti-Calza del 4-3-1916, dove anticipa l'idea d'un direttorio per le missioni.

REGOLAMENTO DEL 1916

Mons. Conforti era soddisfatto del lavoro compiuto nel 1915 «frutto di lungo studio e di lunga esperienza», ma era conscio di non aver fatto un'opera perfetta, benché vi avesse messo, com'egli si esprime, «tutto lo slancio di cui era capace» (1). Prima dunque di sottoporla al giudizio della S. Sede cercò di avere note e suggerimenti da quanti fossero in grado di dargliene per migliorare la sua opera.

1. OSSERVAZIONI DI P. BONARDI

Prima che ad altri si rivolse al p. Bonardi, il fedele collaboratore nella direzione dell'Istituto con il quale avrà ragionato spesso del lavoro nelle quotidiane conversazioni. Ed il p. Bonardi scrisse le sue note, in forma brevissima ed a matita, in margine al testo.

Esse sono in tutto 24. Sei suggeriscono mutazioni puramente verbali, come ad es. la sostituzione della parola *contatti* con *relazioni* (art. 60), *converrà* con *si potrà* (art. 37). Queste furono accolte. Delle altre 18 una decina furono accettate e inserite subito dal

Fondatore nel testo stesso, cancellando poi (a volte non del tutto), le correzioni suggerite.

Eccole riportate qui in forma sommaria.

- Art. 17: sopprime la frase «in Italia sorgesse una casa in tutte le principali regioni», giudicata dal p. Bonardi troppo restrittiva.
- Art. 60: aggiunse la frase finale suggerita dal p. Bonardi: «Chi per ragione del proprio ministero si sentisse in grave pericolo...».
- Art. 82: nell'inciso: «avuto il parere deliberativo degli altri consultori», l'aggettivo è di p. Bonardi.
- Art. 84: a metà articolo l'aggettivo *deliberativo* è di p. Bonardi.
- Art. 93: l'aggiunta alternativa *o rinuncia* è di p. Bonardi.
- Art. 115: inserì il suggerimento di p. Bonardi che il Superiore Generale avesse diritto a due voti nelle adunanze del Consiglio Direttivo.
- Art. 122: Visiterà le case che si trovano *in Europa* invece che *d'Italia*.
- Art. 150: Il rendiconto dell'economo sarà fatto *ogni anno* invece che *ogni quattro mesi*.
- Art. 191: I Fratelli coadiutori rinnovano i voti col consenso *del Superiore della casa* invece che *del Superiore Generale*.
- Art. 192: Accanto a questo articolo, che esclude i Fratelli Coadiutori dall'aspirare al sacerdozio, vi è un grande punto interrogativo di p. Bonardi. Si può pensare che sia dovuta a lui l'inserzione interlineare della frase «*se non in casi eccezionalissimi da accertarsi dal Superiore Generale*», frase che attenua la drastica negazione precedente.

I suggerimenti di p. Bonardi che non furono accettati (sono otto) riguardano cose di così poco rilievo che non vale la pena riferirli.

In tutto sono 16 le correzioni che il Fondatore accettò. E se si vuole considerare il loro peso bisogna dire che sono un contributo modesto per quantità e anche per qualità, tolto il suggerimento accolto nell'art. 192. Comunque un piccolo miglioramento era ottenuto.

2. REGOLAMENTO CICLOSTILATO E NOTE DEI SAVERIANI IN CINA

Il Fondatore volle sentire anche il parere dei suoi 13 missionari in Cina. La loro esperienza della vita apostolica poteva fornirgli altri utili suggerimenti. Fece perciò ciclostilare il testo (con le correzioni ammesse del p. Bonardi) e lo fece spedire in Cina. Prima di eseguire il lavoro il p. Bonardi introdusse a matita la numerazione progressiva degli articoli. Abbiamo così il *Regolamento dell'Istituto di San Francesco Saverio per le Missioni Estere*, Parma, 1916, testo ciclostilato di 42 pagine grandi, più il frontespizio, senza indice. Esso comprende 228 articoli.

Il lavoro, pronto nella seconda metà di febbraio 1916, fu spedito ai primi di marzo con una lettera circolare nella quale il Fondatore spiegava le intenzioni e i criteri che lo avevano guidato nella composizione del Regolamento e pregava tutti di leggerlo attentamente e di fare le osservazioni opportune. «I vostri desiderati — assicurava — saranno presi in serio esame da me, in una a coloro che ora mi coadiuvano con tanto zelo nel regime del nostro Istituto». Pregava in particolare mons. Calza, vicario apostolico, di radunare i missionari per discutere insieme gli articoli del Regolamento e inviare i suggerimenti eventuali in un documento comune.

Le risposte dalla Cina cominciarono ad arrivare nella seconda metà di giugno, e in novembre giunse anche la risposta collettiva.

I missionari avevano accolto con molto gradimento le nuove regole; sentivano che un gran vuoto stava per essere finalmente colmato. Ma i loro giudizi su di esse rivelano preoccupazioni piuttosto soggettive e differenti da quelle secondo le quali il Fondatore

voleva fossero considerate (3). Vi cercarono soprattutto una risposta ai loro problemi concreti. Nelle risposte private (4) lamentavano la mancanza di direttive sulla vita in missione, sulla pratica dei voti nel loro ambiente, sui rapporti con le autorità locali, sul modo di governare la missione, ecc. Un punto che diede occasione a vivaci discussioni fu la figura del Superiore religioso distinta da quello ecclesiastico, come proponeva l'art. 113 del Regolamento. Su questo tema si divisero in due correnti: un gruppo, che aveva per esponente il p. Popoli, considerava il problema da un punto di vista essenziale e giudicava necessario che il Superiore religioso fosse una persona distinta dal superiore ecclesiastico, per potersi occupare meglio dei missionari in quanto religiosi saveriani; l'altro gruppo, che aveva come esponente mons. Calza, considerava il problema nelle concrete circostanze del momento (numero esiguo dei missionari, timore di contrasti tra le due autorità, incertezza sulle competenze di ciascuna) e proponeva che il vicario apostolico, essendo un saveriano, assumesse le funzioni di superiore religioso.

Questa e le altre questioni sollevate dai missionari in Cina rivelano un vuoto di direttive a proposito di vita missionaria e di governo della missione, e un vivo bisogno d'avere norme precise in proposito. Ma tutto ciò non era propriamente materia da inserire nelle costituzioni. Per questi problemi ci voleva un apposito direttorio che sarebbe stato fatto una decina d'anni dopo. Così la pensavano il Fondatore e il p. Bonardi i quali rispondendo alle lettere private cercavano di spiegare il loro punto di vista.

Nella risposta collettiva i missionari toccarono una ventina di articoli. Ecco le loro osservazioni.

- Art. 8 - I genitori dei missionari siano dichiarati membri benemeriti dell'Istituto.
- Art. 15 - Un novizio uscito senza colpa spontaneamente, possa essere riaccettato.
- Art. 29 - I voti siano biennali non quinquennali prima della professione perpetua.
- Art. 41 - Anche per i novizi sacerdoti si controlli la corrispondenza.
- Art. 46 - I voti biennali siano per un decennio, e sia data la possibilità d'un biennio di prova in più; per l'ammissione alla professione perpetua si interpellino anche il superiore ecclesiastico (se è dell'Istituto).
- Art. 58 - Le missioni, per il possesso di beni immobili, si regolino secondo le norme di Propaganda Fide.
- Art. 73 - Per il richiamo dalle Missioni si interpellino il superiore ecclesiastico.
- Art. 78 - Per la dimissione d'un missionario dall'Istituto si interroghi il Sup. ecclesiastico.
- Art. 89 - Per l'elezione del Superiore Generale e dei suoi consiglieri, occorre voto di tutti i missionari.
- Art. 92 - Per la validità del Capitolo Generale bastino i due terzi dei voti degli elettori.
- Art. 112 - Introdurre dopo questo articolo un altro sul modo d'eleggere il Sup. ecclesiastico.
- Art. 113 - «Ammettiamo un superiore religioso». Il prelado locale (se dell'Istituto) proporrà tre nomi tra i quali i missionari sceglieranno con voto segreto, salva l'approvazione del Superiore generale. Il superiore religioso dovrà procedere sempre di comune accordo col prelado locale per evitare gravissimi scandali che l'esperienza presenta. Egli non s'ingerirà nell'amministrazione dei beni temporali esistenti in missione o provenienti in avvenire dall'Istituto. Qualora il prelado locale non fosse dell'Istituto l'amministrazione dei beni provenienti dalla Casa Madre spetterà al Superiore religioso.
- Art. 144 - Gli esercizi spirituali siano presieduti e magari predicati dal prelado locale.
- Art. 179 - La relazione annuale dei missionari sul loro lavoro sia inviata al prelado locale che ne manderà copia al Superiore Generale.
- Art. 183 - Richiamando un missionario il Superiore Generale si accordi col prelado locale.

- Art. 203 - Ogni sacerdote dell'Istituto dirà tre Messe per un confratello defunto, gli altri offriranno tre comunioni. Ogni padre abbia 50 Messe di cui disporre liberamente ogni anno.
- Art. 217 - Gli oggetti inviati ai missionari vadano ai destinatari che li useranno secondo le disposizioni del prelado locale.
- Art. 220 - L'alzata in missione sia alle ore 6 d'inverno, alle ore 5 d'estate.
- Art. 224 - La corrispondenza dei missionari sia esente dal controllo del superiore.

Proposta particolare: tutti desiderano che dopo 10-15 anni di missione i missionari possano tornare in patria «per un anno, onde rifarsi sia fisicamente che moralmente».

Tra le risposte private hanno particolare interesse quelle di mons. Calza, di p. Popoli e di p. Armelloni.

Mons. Calza, nelle tre lettere che riguardano il nostro argomento, insiste sull'opportunità di creare un superiore religioso; teme che potrebbe avere autorità uguale o superiore a quella del vescovo. Critica poi gli articoli dove si parla di richiamo o dimissione d'un missionario senza il parere del superiore ecclesiastico. Non ammette «il ritorno in patria come regola» dopo 10-15 anni. I missionari farebbero l'impressione d'essere più turisti che apostoli.

Nelle lettere di p. Popoli si possono raccogliere una quindicina di note. Le più significative riguardano gli articoli: 144 e 189. Nel primo aggiungerebbe che gli esercizi siano predicati secondo il metodo di S. Ignazio; nel 189 aggiungerebbe: «Siano persuasi del dovere della obbedienza cieca ai superiori e sappiano quanto sia funesto lamentarsi di ciò che il superiore comanda». A proposito del Superiore religioso, della cui necessità e distinzione dal vescovo non dubita, vorrebbe ne fosse precisata la competenza e rafforzata l'autorità; egli dovrebbe anche avere la facoltà

di aprire un noviziato con studentato per soggetti indigeni. All'art. 177 vorrebbe si precisasse che ogni novello missionario deve frequentare per un anno intero una scuola regolare per apprendere la lingua locale scritta e parlata.

Il p. Armelloni suggeriva che alle Costituzioni si aggiungesse una parte speciale sui missionari nel campo di lavoro: sul modo di vivere la vita religiosa, sul modo di governare la missione, ecc. Anche lui era preoccupato dal problema dei rapporti tra superiore religioso ed ecclesiastico.

Considerate nel loro complesso le osservazioni venute dalla Cina fanno l'impressione di non centrare l'obiettivo per cui erano state chieste. Le costituzioni furono considerate nella prospettiva della vita in missione più che in quella di codice fondamentale della congregazione. Non ne venne dunque al Fondatore quel vantaggio che si era ripromesso. Però il giudizio globale dei missionari era favorevole e perciò incoraggiante.

Mons. Conforti, esaminate le proposte venute dalla Cina, ne accettò una dozzina e modificò i 12 articoli ai quali si riferivano. Essi sono i numeri: 8, 41, 46, 73, 78, 92, 99, 113, 144, 179, 203, 220. Queste correzioni però non costituiscono un arricchimento apprezzabile. Il problema dei rapporti tra l'autorità religiosa ed ecclesiastica (art. 113), mons. Conforti lo risolse con un compromesso. Mantenne il principio che ogni missione abbia un superiore come rappresentante del Superiore Generale presso i missionari, stabili che la congregazione possa possedere, separatamente dalla missione, dei beni propri (art. 144 in fine) amministrati dal superiore religioso. Però, ed ecco il compromesso, la carica di superiore religioso sarà offerta al superiore ecclesiastico se egli appartiene alla congregazione.

Invece giudicò inopportune alcune proposte d'un certo peso, come l'elezione del Superiore Generale e dei suoi consiglieri a suffragio universale, la riduzione della loro carica a 5 anni, e la proposta d'un anno di riposo e aggiornamento ogni 10-15 anni di missione (che pure aveva ammesso nelle Regole-Vivari).

Su questo ultimo punto mons. Conforti volle cedere alle insistenze di mons. Calza che aveva mostrato viva opposizione a tale proposta, anche a causa dello scarso numero dei suoi missionari. D'altra parte in quel tempo la mentalità comune considerava il missionario come l'uomo che si dona alle missioni senza ritorno, e non era sentita la necessità d'un aggiornamento culturale.

3. IL RESPONSO DI ROMA

Mentre il nuovo regolamento raggiungeva i missionari in Cina, si offrì a mons. Conforti l'occasione di presentarlo a Roma dove persone competenti potevano dargli consigli preziosi per aggiustare definitivamente il suo testo. Recatosi a Roma per la visita *ad limina*, il 26 aprile 1916 presentò personalmente il regolamento ciclostilato al Prefetto di Propaganda Fide, card. Domenico Serafini, e al Segretario della Congregazione dei Religiosi, mons. Adolfo Turchi. Egli chiedeva solo che gli esperti delle due Congregazioni gli dessero suggerimenti per migliorare il testo in vista della redazione definitiva da proporre per l'approvazione.

Da Roma non vennero i consigli attesi. Invece da Propaganda Fide venne una proposta che merita menzione per la presa di posizione che provocò da parte di mons. Conforti. Il Prefetto di Propaganda Fide annunciava che l'esame del regolamento era di compe-

tenza della Congregazione dei Religiosi e ad essa dunque dovevano essere trasmessi gli incartamenti relativi all'affare qualora mons. Conforti lo avesse desiderato. Però — si aggiungeva — se egli avesse voluto «modificare lo schema delle regole togliendo i voti, come a questa S. Congregazione sembra preferibile» sarebbe stato preso in esame subito il progettato regolamento.

Può sorprendere la tranquillità con cui a Roma si proponeva un'alternativa così grave, se non si tiene presente che a partire dal 1908, quando era stata creata la Congregazione dei Religiosi, ogni questione riguardante gli istituti religiosi in quanto tali era riservata a questa. Inoltre a Propaganda Fide non pareva necessaria la pratica dei voti religiosi per il missionario. Comunque la risposta di mons. Conforti è preziosa. Per lui non era indifferente che il suo Istituto fosse religioso o no. Alla prospettiva di vedere il suo regolamento subito esaminato e rapidamente approvato presso una Congregazione dove ormai era conosciuto, preferì affrontare le probabili lungaggini d'un esame presso la Congr. dei Religiosi dov'era poco o nulla conosciuto, piuttosto che sacrificare un elemento da lui ritenuto essenziale al suo Istituto. Rispose allora in tono pacato, ma senza equivoci: «Questo Istituto per le Missioni Estere fin da principio si proponeva colla professione della vita apostolica quella pure dei voti religiosi (...) Per questo esprimo sommessamente a V.E. il voto che le cose abbiano a rimanere nello *statu quo antea*, parendomi che il ditacco da ogni cosa della terra e il sacrificio totale e irrevocabile di tutta la vita per la più grande e santa delle cause possano meglio contribuire al trionfo della medesima» (5). Così mons. Conforti confermava la sua scelta fatta fin dall'inizio e una volta per sempre.

La questione passò dunque alla Congregazione dei Religiosi, che però solo un anno dopo, l'8 giugno 1917, ricevette da Propaganda Fide la cartella relativa all'Istituto saveriano.

L'esame del regolamento fu affidato all'abate Mauro Serafini e a mons. Ladislao Marszatkiewicz, consultori della Congregazione dei Religiosi. L'abate Serafini consegnò presto il suo verdetto decisamente negativo.

L'altro consultore confermò la sentenza del collega in data 12 giugno 1917 (6). Purtroppo il responso dei due consultori non fu inviato subito a mons. Conforti.

4. L'EDIZIONE PROVVISORIA DEL 1917

Nell'attesa della risposta romana mons. Conforti non cessò di pensare al suo Regolamento. Ed essendo stato pubblicato nel frattempo il Codice di Diritto Canonico (27-5-1917), che contiene ben 185 canoni sui religiosi, pensò di perfezionare il suo testo, giovandosi dei suggerimenti avuti dalla Cina e di quelli che potessero venirgli dal nuovo Codice, e farne un'edizione a stampa per maggiore comodità dei consultori romani.

Dal Codice di Diritto Canonico non raccolse molte note: esse riguardano otto articoli in tutto ch'egli corresse.

Art. 27 - Il vicemaestro dei novizi deve avere almeno cinque anni di professione (c. 559, 2).

Art. 28 - Il maestro dei novizi non può essere loro confessore salvo in casi gravi e urgenti e a libera richiesta (c. 891). Nell'anno di noviziato il confessore straordinario deve essere dato almeno quattro volte (c. 566, 4).

- Art. 31 - Prima di entrare in noviziato si facciano 8 giorni di esercizi spirituali (c. 541).
- Art. 42 - Lo scioglimento dei voti anche temporanei è riservato alla S. Sede (c. 1313, 2). Questo articolo è abolito e sostituito con quello sui privilegi spirituali dei novizi (c. 567, 1).
- Art. 96 - I capitolari devono fare giuramento d'imparzialità prima di eleggere i Superiori Maggiori (c. 506).
- Art. 114 - I superiori delle case non sono eleggibili una terza volta nello stesso luogo (c. 505). In questo articolo è aggiunta la figura del visitatore stabile per le case fuori d'Italia.
- Art. 126 - Il Sup. Generale ogni cinque anni deve inviare alla S. Sede una relazione sullo stato dell'Istituto (c. 510).
- Art. 228 - Una volta all'anno si devono leggere nelle comunità le costituzioni e i decreti prescritti dalla S. Sede (c. 509).

Le precisazioni ricavate dal Diritto Canonico danno maggiore esattezza ad alcuni punti del Regolamento. La loro esiguità però denuncia un confronto piuttosto frettoloso col Codice. Basta un esame appena sommario per trovare altri punti che potevano essere aggiornati, come ad esempio l'art. 13 (periodo del postulato, c. 539), l'art. 95 (l'età del candidato alla carica di Sup. Generale, c. 504), l'art. 101 (sull'appellativo del vicario del Sup. Generale, che non è «Procuratore», c. 488, 8).

Con l'utilizzazione delle note fornite dai missionari in Cina e delle poche precisazioni prese dal Diritto Canonico, lavoro fatto nell'estate del 1917, mons. Conforti ottenne un testo migliorato che fece stampare forse nella prima metà del mese di novembre.

Abbiamo così una nuova edizione delle Costituzioni saveriane, la seconda stampata dopo quella del 1905. Il loro titolo però è ancora provvisorio. Sul frontespizio leggiamo: «Regolamento dell'Istituto S. Francesco Saverio per le Missioni Estere»; segue, a centro pagina, lo stemma dell'Istituto (un globo avvolto alla base da un ramoscello (d'olivo?), sormontato da

una croce radiata e sul centro in lettere grandi le iniziali I M E sovrapposte alla lettera P); in calce vi è la data 1917 in lettere romane e il nome di Parma. È un volumetto di pagine VI - 42 (27×19 cm) con largo margine per le annotazioni. Le pagine introduttive contengono: «Cenni storici della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere (pp. 1-11), i decreti di mons. Magani per l'erezione canonica dell'Istituto (1895) e la sua elevazione a congregazione religiosa (1898), e il Decreto di lode (1906).

Questi elementi costituiscono la documentazione preliminare sull'Istituto chiesta dalle *Norme*. Il testo riproduce quello ciclostilato del 1916 salvo le innovazioni ricordate. L'edizione volle essere una sostituzione del testo ciclostilato per maggiore comodità degli esaminatori romani, come dichiara il Fondatore nella lettera con la quale ne accompagnò la spedizione a Roma, e dovette essere fatta con una certa fretta; infatti manca dell'indice e riproduce alcuni errori dell'edizione ciclostilata. Non è ancora un testo definitivo, sebbene il Fondatore lo presenti con fiducia per l'approvazione, sia pure chiedendo «le osservazioni e correzioni che si ritenessero opportune e quanto si giudicasse aggiungere o togliere».

Nella storia delle costituzioni saveriane l'edizione del 1917, per i miglioramenti introdotti e per la conveniente veste tipografica, costituisce un passo avanti rispetto al testo ciclostilato del 1916. Essendo però in sostanza copia di quello, ne ha in definitiva i meriti e anche i difetti.

NOTE

- (1) Lettera circolare del 21-2-1916 ai missionari in Cina.
- (2) Essa fu elaborata in un'assemblea generale. Si discussero vivacemente i vari punti, poi ciascuno diede il proprio parere

per iscritto e una commissione, eletta dall'assemblea, stese il documento collettivo. Cfr. lettera Calza-Conforti, 20-10-1916.

- (3) A questo proposito mons. Conforti si esprimeva così: «Nel Regolamento (...) non devono far capolino di preferenza le esigenze particolari di codesta missione (...). Come il Regolamento si preoccupa dei bisogni generali dell'Istituto e della formazione dello spirito apostolico, di questo pure si devono di preferenza preoccupare coloro che sono chiamati a pronunciarsi in merito al medesimo» (Lettera a mons. Calza dell'8-9-1916).
- (4) Inviarono risposte personali al Fondatore, o al p. Bonardi, i padri: Popoli (3 lunghe lettere), Armelloni (lettera di 12 pagine), Amatore Dagnino, Brambilla, Uccelli, e mons. Calza (3 lettere).
- (5) Lettera di mons. Conforti al card. D. Serafini, segretario di Propaganda Fide, 5-8-1916.
- (6) Copia fedele delle due sentenze, fu fatta dal p. F. Teodori, s.x., nell'archivio di Propaganda Fide.

Archivio Saveriano Roma

IL REGOLAMENTO DEL 1920

1. DIFFICILE DIALOGO CON ROMA

Nel mese di novembre del 1917 Mons. Conforti non aveva ancora ricevuto da Roma risposta a proposito del suo Regolamento presentato per esame il 26 aprile 1916.

Avvenne in questo momento un increscioso contrattempo. Appena mons. Conforti ebbe pronto il nuovo testo stampato, ne inviò varie copie, il 25 novembre, alla Congregazione dei Religiosi per facilitare ai consultori romani quell'esame critico che attendeva da un anno e mezzo. Ecco come si esprime nella lettera accompagnatoria al card. Tondi, Prefetto della Congregazione romana: «Mi permetto di umiliare a V.E. diversi esemplari delle medesime (costituzioni) che ho fatto stampare marginate a comodo dei rev.mi consultori che dovranno esaminarle. Accetto fin d'ora tutte le osservazioni e correzioni che si ritenessero opportune» (1). Ma la lettera del Conforti incrociava per via la tanto attesa risposta di Roma partita appena il giorno prima, cioè il 24 novembre. La risposta romana non era quella sperata; riferiva in forma sommaria la sentenza negativa de-

gli esaminatori Serafini e Marszatkiewicz sul Regolamento 1916: «... le costituzioni dell'Istituto di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere, presentate dalla S.V. per l'approvazione (2), si è constatato che non corrispondono alla prassi di questa S. Congregazione. Si prega quindi la S.V. di volere emendarle tenendo presenti le *Norme*. Poi devono sperimentarsi per un tempo conveniente. Intanto, si spera, l'Istituto prenderà maggiore sviluppo... » (3). Così la questione era rinviata a tempo indeterminato. In pratica si tornava al punto zero.

La risposta romana, e in tale tono, fu per il Fondatore un fulmine a ciel sereno. La differenza tra il giudizio negativo di Roma e la fiduciosa attesa di mons. Conforti si spiega se si pensa che quello si attardava ancora su posizioni d'un anno e mezzo prima, si riferiva cioè al testo del 1916, mentre le speranze del Fondatore si fondevano sul lavoro fatto fino agli ultimi giorni.

Nonostante tutto, mons. Conforti non si perse d'animo. Il 2 dicembre egli rispose ringraziando perché il Regolamento era stato almeno preso in considerazione. «Mi permetto osservare — egli scrive — che, anche in seguito a parere della S. Congregazione di Propaganda Fide, emesso allorché nel 1906 concedeva all'Istituto il *Decretum laudis*, il Regolamento in parola veniva modificato notevolmente in base alle *Norme* a cui V.E. mi rimette; ma ora ben m'avvedo che ad onta della mia buona volontà ad uniformarmi alle medesime, avuto riguardo all'indole della Pia Istituzione, non ho saputo tener conto di tutto».

E conclude: «Prego vivamente V.E. a volermi far tenere il foglio delle osservazioni fatte, ovvero significarmi a quale dei Consultori, che ebbe ad esaminare il detto Regolamento, possa rivolgermi per avere

da lui gli opportuni schiarimenti che saranno da me tenuti in tutta la dovuta considerazione».

Seguirono altri cinque mesi di silenzio.

Intanto il Fondatore si rivolse, in via privata, a mons. Melata, che lo aveva aiutato già nel 1905 ad ottenere il Decreto di lode ed ora lavorava presso la Congregazione dei Religiosi. Gli inviò il Regolamento del 1917 domandandogli il suo parere personale. Anche a lui ripete: «Non nascondo che nel compilare detto Regolamento tenni presente le surricordate *Norme*, ma ben m'avvedo ora di non essere riuscito pienamente nell'intento che m'era proposto» (4).

E il Melata rispose in febbraio dandogli la buona notizia che il Regolamento era di nuovo all'esame della commissione apposita. Quanto a lui, giudicava il Regolamento «ispirato a vero spirito religioso» però manchevole di molte disposizioni di diritto religioso che dovevano figurare nelle costituzioni (5). Successivamente, in aprile, confermava il suo giudizio e per di più inviava la copia delle costituzioni, ricevuta in gennaio, con alcuni appunti personali.

Disgraziatamente quella copia non è stata conservata. Comunque la corrispondenza col Melata faceva rinascere le speranze.

Ed ecco che il 13 maggio la Congregazione dei Religiosi inviava finalmente le osservazioni dell'abate Serafini fatte in giugno del 1917 sul Regolamento 1916.

La risposta veniva con notevole ritardo, ma ciò che contava erano le disposizioni ora favorevoli della Congregazione romana. Infatti il Segretario scriveva: «Si compiaccia la S.V. di prendere visione [delle osservazioni] e apportarvi [al Regolamento] quei mutamenti che credesse opportuni e poi ritornarlo a questo Dicastero per l'approvazione» (6).

Ora le posizioni dei protagonisti stavano per avvicinarsi e il dialogo cominciava a trovare un terreno d'intesa.

Le impressioni del Fondatore sulle note del Serafini sono espresse in una lettera a mons. Calza dove scrive: «Queste (note) sono poche e di non molto momento; il lavoro fu trovato nel suo insieme rispondente allo scopo e allo spirito del nostro Istituto». È un giudizio piuttosto ottimista. Però bisognava rivedere da capo a fondo il testo delle costituzioni confrontandolo con le *Norme*, con il nuovo Diritto Canonico e con le note critiche inviate da Roma: un lavoro impegnativo. Ad ogni modo il traguardo ora era in vista e ciò era molto incoraggiante. Perciò il Fondatore, appena ne ebbe il tempo, si mise all'opera.

2. LABORIOSA REVISIONE DEL TESTO 1917

Il nuovo lavoro di revisione occupò il Conforti per due anni, sebbene saltuariamente. Già nell'aprile del 1918 aveva cominciato ad annotare, in margine al testo 1917, le correzioni suggerite da mons. Melata (7).

Ma il tempo forte nel quale portò a termine gran parte del lavoro fu la settimana 16-24 luglio che ad esso dedicò quando si ritirò alla Verna.

Abbiamo la copia del testo che contiene le innumerevoli correzioni autografe del Fondatore e che passò poi alle stampe. Da esso possiamo farci un'idea dei nuovi miglioramenti apportati al Regolamento e della loro derivazione.

In pratica egli compì cinque operazioni:

- introdusse nel testo alcune delle correzioni suggerite dall'ab. Serafini;
- rifece il confronto del Regolamento con le *Norme*;
- rifece il confronto col Codice di Diritto Canonico;

- inserì altre modificazioni in seguito a suggerimenti di p. Bonardi e per ripensamento personale;
- rivide da capo a fondo lo stile letterario del testo.

a) *Confronto con le note critiche dell'ab. Serafini*

Secondo il Serafini il Regolamento si stacca «in moltissimi punti dalle Norme». Per approvarlo occorrerebbero molte e gravi eccezioni. «Tutto lo stile rispecchia l'animo del Fondatore e perciò abbonda di esortazioni atte a formare gli animi dei missionari». «È mio parere che possa lasciarsi e titolo e stile perché non sarebbe possibile far di meglio. Ma allora non possono essere esaminate né approvate come costituzioni d'un Istituto religioso, né con quella solennità che per questo si richiede».

Dopo tale premessa il consultore passa a qualche rilievo di maggiore importanza.

Il cap. IV è tutto fuori posto, perché riguarda non l'Istituto ma una sua opera cioè le Scuole apostoliche e le *Norme* escludono dalle costituzioni le disposizioni che riguardano le opere d'una congregazione perché troppo mutabili).

Il Capitolo Generale non si regge in piedi, infatti mentre ne sono membri i superiori delle case filiali e delle missioni, e i delegati delle case con più di 5 membri, l'art. 89 dispensa i superiori di missione dal parteciparvi direttamente; allora, non esistendo case filiali, chi fa il Capitolo?

Seguono poi osservazioni ad alcuni articoli del regolamento.

Art. 28 - Il confessore straordinario deve essere dato ai novizi senza essere chiesto.

Art. 29 - È meglio stabilire due anni di noviziato che dare facoltà al Superiore di prolungarlo d'un anno per qualche individuo.

- Art. 34 - «L'esame di coscienza di due quarti d'ora al giorno sono pratiche che non portano quei frutti che si vorrebbero».
- Art. 39 - Non conviene affidare i novizi fratelli coadiutori al vice-maestro.
- Art. 42 - Non è regolare che il Superiore Generale sciogla i voti temporanei.
- Art. 49 - Se si tratta di vera professione religiosa non può essere lasciata all'arbitrio del Superiore neanche in caso di necessità.
- Art. 52 - Non è esatto dire che il religioso per il voto di povertà rinuncia al diritto di possedere in proprio.
- Art. 57 - Non è ammesso negli Istituti spogliarsi di tutti i beni neanche in favore dell'Istituto.
- Art. 96 - La clausola che «richiedendolo il vero bene dell'Istituto» il Superiore Generale possa essere riletto è superflua.
- Artt. 101, 135-138 - Il Procuratore generale è tale anomalia che difficilmente può essere accettata; tutto il paragrafo che lo riguarda lascia oscuro il suo vero compito.
- Art. 172 - Sui direttori spirituali occorrono norme precise, non desideri.
- Art. 191 - I voti sempre triennali dei Fratelli coadiutori e rinnovati col consenso del Superiore della casa, non sono né privati né pubblici e non possono essere accettati.
- Art. 192 - Il passaggio dei Fratelli coadiutori al sacerdozio è inammissibile e dannoso.

Mons. Conforti, per la diversa concezione che aveva delle costituzioni, non poteva accettare la critica generale del consultore romano, passò quindi all'esame degli articoli contestati.

Lasciò immutati gli articoli 96, 191, 192.

Soppresse gli articoli 49, 57, 89 e 90.

Corresse gli articoli seguenti:

- Artt. 28 e 42 - Li rese conformi alle prescrizioni del Diritto Can.
- Art. 29 - Ridusse l'anno supplementare di noviziato a sei mesi.
- Art. 34 - Conservò l'esame di coscienza due volte al giorno, ma abolì l'indicazione della durata.
- Art. 39 - Tolse l'indicazione che i novizi coadiutori dipendano dal vicemaestro.

Art. 52 - Rettificò l'espressione errata sulla rinuncia a possedere per il voto di povertà.

Art. 101 - Cambiò l'appellativo di *Procuratore* con *Sostituto* e ne attribuì l'elezione al Capitolo.

Artt. 135-136 - Cambiò l'appellativo di *Procuratore* come sopra.

Art. 172 - Rifuse interamente questo articolo sui direttori spirituali.

b) *Confronto del Regolamento con le Norme*

La correzione più vistosa operata nel Regolamento 1917 è la sostituzione dell'unico capitolo sui voti religiosi con quattro nuovi. Il cambiamento fu fatto in ossequio all'art. 101 delle *Norme*. I nuovi articoli sono contenuti in quattro fogli autografi inseriti nella edizione 1917, nella quale il capitolo sostituito è soppresso con una gran croce attraverso le pagine. Per la nuova stesura il Fondatore s'ispirò al modello offerto nelle *Norme* (artt. 113-137).

Ma conservò in gran parte gli articoli del capitolo soppresso. Così restarono immutati i dieci articoli: 53 (diviso in due), 54, 55, 58, 59, 60 (diviso in due), 62, 64, 66; corresse gli articoli: 51, 61, 63 con precisazioni verbali senza riferimento particolare alle *Norme*; all'art. 56 aggiunse l'obbligo di cedere l'amministrazione di beni avuti dopo la professione (*Norme*, art. 124); sopprime l'art. 57 e introdusse quattro articoli nuovi, tradotti dagli artt. 116-117, 119, 120 e 122, 129 delle *Norme*.

Nella nuova redazione gli articoli dedicati ai voti religiosi passarono da 16 a 21.

Altri articoli corretti in base alle *Norme* sono: l'84 (competenze del Consiglio direttivo), tradotto con lievi adattamenti dall'art. 211 delle *Norme*, il 92 (maggioranza per l'elezione del Superiore Gen.) tradotto dall'art. 223 d.N., il 97 (modo d'eleggere il Sup. Gen.)

aggiornato agli artt. 233-234 d.N., il 109 (fondazione di case filiali) aggiornato agli artt. 305-306 delle N., e il 153 (le 3 chiavi della cassaforte) aggiornato agli artt. 286-288 delle Norme.

c) Confronto con il Codice di Diritto Canonico

Le correzioni che il Fondatore fece in base al Codice di D.C. riguardano 22 articoli.

Egli sopprime gli articoli 44, 46, 47, 101 e 123, perché in contrasto con il Diritto Canonico.

Poi corresse gli articoli seguenti, citando ogni volta il canone al quale si riferiscono:

Art. 12 - Precisò le condizioni canoniche per l'ammissione all'Istituto.

Art. 13 - Precisò la durata e il contenuto del probandato.

Art. 15 - Elencò meglio gli impedimenti per l'ammissione all'Istituto.

Art. 25 - Indicò l'età minima per essere maestro dei novizi.

Art. 31 - Determinò meglio le condizioni per l'ammissione al noviziato.

Art. 95 - Precisò l'età minima per poter essere Superiore Generale.

Art. 122 - Visitando le case filiali il Superiore Gen. interrogherà tutti i religiosi.

Finalmente introdusse nove articoli nuovi che sono indicati qui secondo l'edizione del 1920:

Art. 16 - Sulle materie da studiare in teologia.

Art. 21 - Accesso agli ordini sacri solo dopo la professione religiosa.

Art. 48 - Età per la professione temporanea e perpetua.

Art. 50 - La professione perpetua sarà dopo un triennio da quella temporanea.

Art. 102 - Elezione degli scrutatori nel Capitolo generale.

Art. 108 - Professione di fede del Superiore Gen. eletto.

Art. 126 - Nomina del Procuratore presso la S. Sede.

Art. 132 - Il Superiore Gen. faccia conoscere ed eseguire i decreti della S. Sede.

Art. 136 - Il Superiore Gen. visiti le missioni ogni cinque anni.

d) *Ripensamenti personali e contributi secondari*

Mons. Conforti portò altri miglioramenti al testo delle costituzioni stampato nel 1917 grazie a ripensamento personale ed a contributi di p. Bonardi e di mons. Melata. Non è facile nel mare di correzioni fatte sul testo individuare quelle da attribuirsi a queste altre tre fonti. Ma avendo sul testo le tracce delle correzioni suggerite dal p. Bonardi possiamo per esclusione indovinare con buona sicurezza le altre.

Del p. Bonardi si possono contare una trentina di note. Anche questa volta riguardano quasi sempre lo stile del testo (ad es. il modo o il tempo dei verbi). All'art. 136 c'è una nota d'una certa ampiezza, che il Fondatore non prese in considerazione e rese illeggibile. All'art. 157 il p. Bonardi suggerisce che il Segretario generale duri in carica quanto gli altri membri della direzione generale (10 anni), e il Fondatore portò i 3 anni prima stabiliti, a 6. L'art. 172 sui confessori straordinari, già rifiuto per la critica del serafini, è cancellato per una (discutibile) nota di p. Bonardi che lo indica come ripetizione dell'art. 33.

Il contributo di mons. Melata (consultore della S. Congregazione dei Religiosi) dovette essere piuttosto tenue se egli stesso mandò le sue note con esitazione, per timore d'interferire nel responso degli esaminatori ufficiali e se il Conforti poteva annunciare d'averle già utilizzate pochi giorni dopo d'averle avute.

Quanto al Conforti si possono attribuire alla sua iniziativa le seguenti modificazioni.

Introdusse il nuovo capitolo *Degli studi e della promozione agli ordini* che comprende 6 articoli nuo-

vi, due, il 16 e il 21, sono ispirati dal Diritto Canonico, come abbiamo già notato, e gli altri vengono dalle Regole-Vivari.

Divise in due gli articoli 96 e 228.

Soppresse l'art. 87 riguardante i delegati al Capitolo dalle case con almeno 5 membri, e l'art. 108 sull'eventuale partecipazione del Rettore della casa madre al Consiglio direttivo.

Introdusse un articolo nuovo sull'interpretazione delle costituzioni in caso di dubbio.

Tra le modificazioni indicate, quella che sorprende è la soppressione dell'art. 87 che fa scomparire dal Capitolo ogni delegato-rappresentante della base. Forse il Fondatore decise così in considerazione dell'esiguo numero dei saveriani in quel momento. In seguito le autorità romane ripareranno all'inconveniente.

e) Revisione stilistica del testo

Un'operazione importante compiuta sul testo del 1917 fu la revisione radicale dello stile letterario. Essa fu fatta dal Fondatore in base alle correzioni suggerite dal salesiano prof. Trevisan.

Il prof. Trevisan, che insegnava allora all'Istituto Salesiano di Parma, venne a predicare gli esercizi spirituali alla Casa Madre nel mese di gennaio del 1918. Conversando, il p. Bonardi gli chiese un parere su alcuni punti delle costituzioni e poi il p. Sartori, direttore spirituale, gli passò una copia delle costituzioni stesse. Il professore s'impegnò con diligenza inaspettata all'esame del testo e ne fece una radicale revisione stilistica, aggiungendo anche qualche nota che tocca la sostanza.

È stata conservata la copia del testo da lui postillata. Vi si vedono una moltitudine di ritocchi che non risparmiano nessun articolo. Non è possibile rendere

conto di tutti e non interessa nemmeno allo scopo del presente lavoro. Eccone qui alcune indicazioni che danno un'idea del lavoro compiuto.

Moltissime correzioni riguardano parole antiquate o imprecise oppure frasi poco felici. Per esempio: cambiò le parole *Direttore* con *Superiore*, *Suprema autorità* con *Direzione Generale*, *degenti* con *residenti*; sostituì spesso il tempo futuro dei verbi con il presente (es. *faranno* con *facciano*); cambiò espressioni pesanti con altre più snelle (es. *procederà alla scelta* con *sceglierà*; *abbiano a chiamarsi soddisfatti* con *siano soddisfatti*; *a ritroso della volontà* con *contro la volontà*).

Mons. Conforti accettò tutte le correzioni di questo genere e le inserì con pazienza di propria mano nel testo.

Qualche volta il prof. Trevisan toccò anche la sostanza delle costituzioni. Suggerì la soppressione degli articoli 21, 22 e 75 perché ripetizione di altri, e il Fondatore li sopprime. Nell'art. 116 suggerì di togliere il diritto del Superiore Gen. a due voti in Consiglio direttivo, e mons. Conforti cambiò questa disposizione con l'attribuzione al Superiore Gen. d'un *voto di preponderanza*, che scomparirà in seguito. Il prof. Trevisan criticò, nell'art. 154, la frase: *a quello che sarà per mancare onde far fronte alle spese di ordinaria amministrazione* (delle case filiali) *procurerà di provvedere la casa madre con i fondi comuni*. Mons. Conforti sopprime la frase. Un'altra proposta era quella di mutare l'ordine del testo ponendo la seconda parte (sul governo della congregazione) subito dopo l'art. 8, come è in molte costituzioni, ma il Fondatore non accettò.

In conclusione il lavoro del prof. Trevisan fu altamente meritorio. E il fatto che mons. Conforti ab-

bia accettato quasi tutte le innumerevoli correzioni suggerite, mentre è un riconoscimento del loro valore, mostra ancora una volta nel Fondatore la disponibilità ad accogliere ogni suggerimento utile a migliorare il suo lavoro. Con l'inserimento delle correzioni suggerite dal prof. Trevisan, il testo acquistò la dignità e scorrevolezza che ha nell'edizione definitiva.

3. ULTIMI RITOCCHI: IL TESTO DEL 1920

Compiute le operazioni descritte, il nuovo testo poteva essere ripresentato alle autorità romane per l'approvazione. Ma passarono ancora un paio d'anni prima che mons. Conforti si decidesse a questo passo. La dilazione questa volta non trova spiegazione nei documenti che possediamo. Forse volle attendere altri miglioramenti che la lettura del testo, con distacco di tempo, potesse suggerirgli. O forse attese che l'Istituto, uscito dal periodo bellico durante il quale aveva dovuto lottare per sopravvivere, si rimettesse in buone condizioni.

Comunque nel mese di maggio del 1920 decise di mettere fine agli indugi e fece dattilografare il testo corretto per consegnarlo al tipografo. Il duplice lavoro (dattilografia e stampa) fu fatto tra l'11 maggio e il primo di giugno (8).

È in questo intervallo, tra l'11 maggio e la fine del mese, che si devono porre alcune nuove correzioni che compaiono nel testo stampato del 1920. I ritocchi in questione, che poterono essere fatti sulla copia dattiloscritta o sulle bozze di stampa, riguardano gli articoli seguenti:

Art. 13 - La durata del probandato per gli studenti è cambiata da un mese a un periodo a volontà del superiore.

- Art. 25 - È tolta la condizione che il Maestro dei novizi debba essere professo perpetuo.
- Art. 86 - Aggiunse che membri del Capitolo gen. siano anche gli ex superiori generali presenti in Europa al tempo del Capitolo.
- Art. 88 - Aggiunse una precisazione: «conservano il diritto di voto (nel Capitolo) anche i consultori scaduti».
- Art. 92 - Precisò: la presenza dei due terzi dei capitolari è necessaria per la validità del Capitolo.
- Art. 98 - Sopprese le parole finali: «e assumerà il governo dell'Istituto».

In questo tempo si deve porre anche l'inserimento della citazione di 61 canoni non sempre pertinenti, ad opera del p. Giovanni Gazza allora diacono. Con i 24 canoni già citati di propria mano dal Fondatore le citazioni del Codice di Diritto Canonico salgono a 85.

La massiccia introduzione delle citazioni canoniche rivela la preoccupazione di mostrare agli esaminatori romani che le raccomandazioni della S. Congregazione dei Religiosi erano state seguite.

Dopo le varie correzioni fin qui ricordate abbiamo finalmente la nuova realizzazione tipografica delle costituzioni saveriane con il titolo di *Regole della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere*, Parma 1920. Il volumetto comprende i documenti preliminari dell'edizione precedente (i *Cenni storici* dell'Istituto sono aggiornati), e il corpo delle costituzioni diviso in quattro parti, 32 capitoli (4 in più rispetto all'edizione del 1917) e 244 articoli (16 in più che nell'ed. precedente). Questa volta c'è anche l'indice.

Il testo era ormai stampato e pronto per essere inviato a Roma, tuttavia una rilettura suggerì alcuni nuovi ritocchi. Li troviamo scritti a penna proprio nel

testo stesso che fu inviato a Roma e che tornò più tardi nelle mani del Fondatore con le correzioni definitive e l'approvazione dell'autorità romana e quindi chiuso ormai ad altri interventi.

Queste ultime correzioni sono di p. Bonardi. Possiamo ricostruire i fatti così: il p. Bonardi rilesse le costituzioni appena stampate e annotò alcune imprecisioni che non conveniva lasciar passare. Ne parlò al Fondatore che, riconoscendo la validità delle osservazioni, dispose fossero scritte nella copia da inviare alla S. Congregazione dei Religiosi.

Le correzioni in questione riguardano i seguenti articoli:

Artt. 91 e 93 - Cancellata la parola *filiali* riferita a case.

Art. 96 - Aggiunta la specificazione *sacerdoti* alla parola *confratelli* (19).

Art. 97 - Il rappresentante dei Vicari o Prefetti Ap. che fossero anche Superiori religiosi entrerà in Capitolo purché (è aggiunto): «non abbia diritto di voto per altro titolo».

Art. 100 - Sostituito: *Congregazione dei Religiosi* con *Congregazione di Propaganda Fide*.

Art. 103 - Inserito l'avverbio *possibilmente* riferito al requisito, per il Superiore Gen., d'essere stato in missione.

Art. 109 - Cancellato: *a quella dei Religiosi*.

Art. 161 - Inserito: *Non facciano mutamenti nel personale addetto alle medesime*, riferito ai rettori delle case filiali.

Art. 218 - A proposito dell'ufficio funebre per i benefattori defunti, è cancellata la frase: *nel giorno successivo si faccia altrettanto*, è sostituita con: *ed un altro* (giorno).

Il Fondatore, dunque, si servì di vari contributi, che cercò e sollecitò, per arrivare ad una redazione soddisfacente. Ma nessuno di essi, per quanto utile alla precisione giuridica o alla scorrevolezza stilistica del testo, modificò le linee fondamentali dell'idea che mons. Conforti voleva esprimere. Cioè egli non si la-

sciò mai portare fuori o contro l'ispirazione e l'intenzione avuta da principio. In particolare mantenne la sua posizione riguardo agli articoli di carattere ascetico-esortativo, contenuti specialmente nella terza e quarta parte delle *Regole* che erano stati globalmente giudicati inopportuni dalla voce ufficiale di due consultori romani. Mons. Conforti li conservò perché a lui ripugnava ridurre le costituzioni dell'Istituto ad uno scheletrico corpo di norme giuridiche senza l'appoggio di motivazioni ed esortazioni spirituali che le animassero.

NOTE

- (1) Mons. Conforti al card. Tondi, 25-11-1917.
- (2) Però mons. Conforti chiedeva solo suggerimenti per migliorare il testo; cfr. Conforti-Turchi, 19-12-1916.
- (3) Lettera Turchi-Conforti, 24-11-1917.
- (4) Lettera Conforti-Melata, 20-01-1918.
- (5) Lettera Melata-Conforti, 11-02-1918.
- (6) Lettera Turchi-Conforti, 13-05-1918.
- (7) Lettera Conforti-Melata, 3-05-1918.
- (8) Nel diario di mons. Conforti, alla data dell'11 maggio 1920, leggiamo: «Mi sono recato all'Istituto Missioni per dare l'ultimo tocco alle regole che tra poco saranno ripresentate alla S. Congregazione dei Religiosi per l'approvazione definitiva». Sappiamo poi che il primo di giugno spedì a Roma il nuovo testo stampato.
- (9) La specificazione *sacerdoti* introdotta nell'articolo 96 toglie ai Fratelli Coadiutori la possibilità di essere rappresentati da qualcuno di loro nel Capitolo Generale. La limitazione cadde in seguito.

Archivio Saveriano Roma

COSTITUZIONI DEL 1921

1. RAPIDA CONCLUSIONE

Il primo giugno 1920 mons. Conforti inviò alla S. Congregazione dei Religiosi il nuovo testo delle Costituzioni appena stampato che conteneva le correzioni a mano ricordate. Lo accompagnava una lettera per il Card. Valfrè di Bonzo, prefetto della Congregazione stessa. Nella lettera il Fondatore, dopo avere riassunto la lunga vicenda e ricordato i vari perfezionamenti del testo, ricordava che in quell'anno cadeva il 25° anniversario di fondazione dell'Istituto, circostanza particolarmente favorevole a dare ad esso nuovo slancio se per l'occasione avesse ottenuto l'approvazione ufficiale delle sue regole.

Questa volta ebbe una risposta pronta, ma impreveduta. La Sacra Congregazione invece di riprendere in mano il problema preferì liberarsene rimettendolo alla S. Congregazione di Propaganda Fide. Infatti il giorno 15 dello stesso mese otteneva dal S. Padre che l'Istituto Saveriano, benché congregazione religiosa e quindi in deroga alla disposizione del Codice di Diritto Canonico (c. 252, 5), passasse alle dipendenze di Propaganda Fide anche per le questioni riguardanti i suoi

membri in quanto religiosi (1). Così l'incartamento riguardante le Costituzioni saveriane veniva trasmesso a Propaganda Fide perché se ne occupasse.

Non conosciamo i moventi dell'inaspettata decisione. Una spiegazione potrebbe essere suggerita dal fatto che in quel momento era nuovo Segretario della S. Congregazione dei Religiosi l'ab. Mauro Serafini, colui che nemmeno tre anni prima, come consultore, aveva dato il suo parere nettamente negativo all'approvazione di quelle regole.

Il fatto, comunque, apriva il cuore del Fondatore a nuove speranze. Egli infatti era ben noto e particolarmente stimato a Propaganda Fide per le benemerenze acquistate con la sua attività per l'Unione Missionaria del Clero, della quale era stato efficace patrocinatore e promotore ed era attualmente attivo presidente. E il nuovo clima di favore si manifestò subito nel tono lusinghiero con cui il card. Van Rossum, Prefetto di Propaganda Fide, gli annunciava d'avere ricevuto l'incartamento relativo alle costituzioni saveriane e lo assicurava ch'erano state subito prese in esame, e gli prospettava perfino la possibilità che venissero approvate «fra non molto».

Nella lettera del cardinale viene ricordato come motivo particolare delle buone disposizioni di Propaganda Fide un intervento di p. Bonardi. Egli a metà maggio, aveva inviato al cardinale una supplica per l'Istituto Saveriano accompagnata da un rapporto sullo stato dell'Istituto stesso e i suoi progressi, e da una lettera di elogio sui missionari saveriani in Cina scritta da mons. J. de Guebriant, visitatore apostolico per le missioni cinesi (2). Il p. Bonardi domandava al Prefetto di Propaganda Fide una raccomandazione autorevole in favore dell'Istituto presso la S. Congregazione dei Religiosi, alla quale mons. Conforti sta-

va per inviare nuovamente le costituzioni per l'approvazione, e rendeva più pressante la sua petizione ricordando la ricorrenza del 25° anniversario di fondazione dell'Istituto. In particolare dovette essere la lettera del visitatore apostolico in Cina sui missionari saveriani a fare buona impressione, come risulta dal seguito dei fatti.

Così le costituzioni saveriane già nel mese di luglio passavano in mano al p. Benedetto Ojetti, s.j., giurista e consultore di Propaganda Fide, perché le esaminasse.

Il p. Ojetti si era occupato dello stesso problema già nel 1905 e senza dubbio rivede ora la risposta negativa da lui data in quel tempo, giustificata allora da un testo messo insieme frettolosamente, come abbiamo visto, ma soprattutto dalla situazione iniziale dell'Istituto che, se poteva offrire molti buoni propositi, presentava ancora una ben esile consistenza. Questa volta però si trovò di fronte ad un testo ben diverso e ad una migliore situazione dell'Istituto (3). Per questo il 14 ottobre, dopo le vacanze estive, consegnò il suo responso, ora pienamente favorevole, proponendo soltanto una ventina di correzioni di non molto rilievo.

Il voto favorevole dell'Ojetti diede il via agli ultimi atti per l'approvazione ufficiale delle costituzioni saveriane.

Per lo scopo fu richiesto (il 30 ottobre) altro materiale informativo che fu prontamente inviato, cioè dodici copie delle costituzioni e una relazione ufficiale sullo stato spirituale e finanziario dell'Istituto. Finalmente il 22 novembre ebbe luogo la Congregazione Generale dei Cardinali di Propaganda Fide che si occupò della questione.

Erano presenti i cardinali Vico, Merry del Val, Van Rossum, Camassei, Cagliero, Gasquet e Giorgi. Il card.

Aidano Gasquet, benedettino inglese, presentò alla Congregazione la «Relazione circa l'approvazione definitiva delle Regole della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere di Parma». Essa comprendeva:

- 1 - I «Cenni storici» sulla Società saveriana premessi all'edizione 1920 delle Costituzioni, completati da un cenno sul passaggio della Società all'immediata dipendenza di Propaganda Fide e sull'apertura della scuola apostolica di Vicenza.
- 2 - Il voto del p. Ogetti sulle Regole, riportato per intero.
- 3 - Il rapporto di mons. Conforti sullo stato morale e finanziario dell'Istituto, con l'annessa lettera accompagnatoria.
- 4 - La copia delle Regole proposte per l'approvazione, quella con le correzioni a mano di cui abbiamo parlato.
- 5 - Un sommario di altri documenti, cioè: il decreto pontificio per il passaggio dell'Istituto saveriano alle dipendenze di Propaganda Fide, la lettera elogiativa di mons. J. de Guebriant, e la lettera di p. Bonardi (4).

Alla questione: «Se e come convenga approvare definitivamente le Regole della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere in Parma», fu data la seguente risposta: «Affirmative, cum modificationibus in adnexo exemplari indicatis et ad mentem. Mens est: che l'art. 93 (cap. XVI sul Capitolo Generale) debba riformarsi nel senso di comprendere nel Capitolo Generale anche il Procuratore Generale, l'Economo Generale e i rappresentanti o delegati dei missionari. Prima di formularlo definitivamente però se ne proponga il progetto a mons. Conforti».

In quello stesso giorno 22 novembre la sentenza di Propaganda Fide veniva approvata da papa Benedetto XV. Tre giorni dopo il card. Van Rossum inviava a mons. Conforti l'annuncio dell'approvazione avvenuta (5).

Il giubilo del Fondatore per la grande notizia non è descrivibile. Egli la comunicò ai membri dell'Istituto la mattina del 3 dicembre, festa del patrono S. Francesco Saverio, celebrando alla Casa Madre il 25° anniversario di vita dell'Istituto. In seguito scrisse la lieta notizia ai missionari di Cina.

2. LE CORREZIONI DEL P. OJETTI, SJ, E L'OPERA D'UN ANONIMO ESPERTO

La lettera del card. Van Rossum, citata, parlava di attesa prima che mons. Conforti potesse ricevere il testo delle costituzioni corretto ed approvato. E bisognava concordare la nuova redazione dell'art. 93 come prescritto dall'assemblea dei Cardinali. Solo allora sarebbe stato possibile promulgare il decreto ufficiale d'approvazione e consegnare finalmente il testo definitivo alla stampa.

Ma noi, per renderci conto con ordine delle ultime variazioni introdotte nelle costituzioni saveriane, dobbiamo tornare alle correzioni proposte dal giurista p. Ogetti per vederne la consistenza e constatare in quale misura furono accolte.

Le note del p. Ogetti toccano 22 articoli e sono, com'egli stesso si esprime, «modificazioni per la maggior parte di forma».

Art. 12 - Per l'ammissione all'Istituto occorrono le lettere testimoniali dell'Ordinario di origine dei postulanti, e degli Or-

dinari dei luoghi dove essi abbiano dimorato *oltre* un anno (can. 544, 3).

Art. 15 - Agli impedimenti per l'accettazione nell'Istituto bisogna aggiungere «quelli che escludono dall'ingresso in un Istituto religioso» (c. 542).

Art. 25 - Bisogna far capire che gli alunni delle scuole apostoliche sono liberi di tornare in famiglia, finiti gli studi.

Art. 37 - Permettere ai novizi d'imparare lingue è contrario al c. 565, 3 che proibisce d'attendere esplicitamente agli studi durante il noviziato.

Art. 42 - Per la celebrazione della Messa da parte dei novizi sacerdoti conviene togliere l'avverbio «quotidianamente» per non farne un precetto.

Art. 61 - Occorre il consenso della S. Sede perché un professore muti la cessione dei propri beni in favore dell'Istituto (c. 580, 3). Altri autori negano.

Art. 84 - È meglio dire «tornare al secolo» che «rimanere prete secolare».

Art. 85 - «Espulsione» è parola antipatica. Meglio: «dimissione».

Art. 101 - Meglio eleggere il Superiore Gen. dopo 2-3 giorni di riflessione o alla fine del capitolo.

Art. 102 - Sugli scrutatori nel capitolo generale conviene riportare tutto il c. 171 o dire che le elezioni si fanno secondo il D.C.

Art. 106 - Conformare tutto l'articolo (sul modo delle elezioni) al c. 101.

Art. 110 - Stessa osservazione che all'art. 106.

Art. 126 - La restrizione «quando si giudichi utile» per l'elezione del Procuratore Gen. non è ammessa dal c. 517.

Art. 128 - Il «voto di preponderanza» del Superiore Gen. in Consiglio è contro il c. 101.

Art. 131 - La frase «faccia esortazioni, osservazioni, rimproveri» è troppo severa. Meglio dire: «tutti secondo il bisogno incoraggi ed aiuti».

Art. 183 - Stessa osservazione che all'art. 131.

Art. 185 - Stessa osservazione che all'art. 131.

Art. 204 - I fratelli coadiutori con voti solo triennali che possono rinnovare col consenso del superiore si possono trovare qualche volta senza voti, ciò che è contro il c. 577.

Art. 205 - È meglio togliere l'inciso nella frase «Non possono aspirare al sacerdozio *se non in casi eccezionali*».

Art. 206 - Non si deve supporre che i fratelli coadiutori siano obbligati a confessarsi solo ad un direttore spirituale.

Art. 210 - Stessa osservazione che al n. 42.

Art. 222 - Invece che «S. Congregazione degli Studi» è meglio dire «Sacre Congregazioni Romane».

Queste le note del p. Ogetti riportate in forma riassuntiva. Si deve rilevare la moderazione che anima le osservazioni del giurista romano. Esse non furono trasmesse al Fondatore per mancanza di tempo, e furono inserite nel testo delle Costituzioni prima del 22 novembre 1920 quando queste furono approvate. Quindi la sistemazione definitiva del testo delle costituzioni saveriane, fu affidata ad un esperto di Propaganda Fide del quale ignoriamo il nome. Egli si servì dell'esemplare che portava le correzioni a penna introdotte all'ultimo momento per mano di p. Gazza. Queste furono conservate e dunque riconosciute come valide. Su quell'esemplare l'anonimo esperto romano modificò i dodici articoli trovati dall'Ogetti difformi dalle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico riportando in margine a penna le correzioni fatte; si tratta degli articoli 12, 15, 37, 42, 84, 102, 106, 110, 126, 128, 204, 205.

Ritoccò i tre articoli che contenevano imprecisioni, cioè i nn. 85, 210, 222. Invece lasciò immutati gli altri articoli criticati dall'Ogetti in base ad opinioni personali, cioè i nn. 25, 61, 101, 131, 183, 185, 206.

Ma poi ritoccò anche un'altra decina di articoli e il titolo delle Regole, non sappiamo se per iniziativa personale o d'accordo, com'è presumibile, col p. Ogetti.

Il titolo «Regole» fu cambiato in «Costituzioni» come già prescrivevano le *Norme* (art. 32). Gli articoli ritoccati sono i seguenti: 1, 9, 12, 44, 56, 80, 83, 87, 94, 122, 125.

- Art. 1 - Cancellò *generale* (il fine della Società) e scrisse *primario*, poi cancellò «*particolare*» e scrisse di nuovo (per ripensamento?) *particolare* dove logicamente ci si doveva attendere *secondario*! S'accorse che dire *secondario* era assurdo.
- Art. 9 - Precisò che l'accettazione degli allievi missionari dev'esser fatta «a norma delle prescrizioni canoniche».
- Art. 12 - Cancellò la frase: «I figli unici sono per regola ordinaria esclusi».
- Art. 44 - Soppresse l'indicazione d'un tempo dedicato «allo studio» nell'orario dei novizi, perché proibito dal Diritto canonico lo studio impegnativo di tipo scolastico.
- Art. 56 - Mutò il verbo «conservare» con «osservare».
- Artt. 80 e 125 - Cambiò l'appellativo «regolare» del Superiore in missione con «religioso».
- Art. 83 - Soppresse l'espressione superflua «restano sempre legati all'Istituto» (i missionari reduci dalle missioni).
- Art. 87 - Sui consultori, aggiunse: «Nel caso che per morte o per altra ragione il Superiore Generale cessasse dal suo ufficio prima del tempo, essi pure cesseranno d'ufficio».
- Art. 94 - Precisò che venendo meno il Superiore Gen. sarà il Sostituto a convocare il Capitolo Generale.
- Art. 122 - Semplificò questo articolo sul Superiore Religioso cancellandone la seconda metà.

L'opera dell'esperto romano è stata meritoria. Inserì con spirito critico una parte delle correzioni proposte dall'Ogetti ed eliminò alcune imperfezioni dal testo delle costituzioni. Invece la sostituzione da lui fatta del termine *generale* (riferito al fine dell'Istituto) con il termine *primario*, si può giudicare per lo meno superflua ed arbitraria e per tre motivi. *Primo*: il Fondatore aveva già ottemperato in modo soddisfacente fin dal 1913-15 alla prescrizione delle Norme che imponevano (artt. 42-44) di distinguere nelle costituzioni il duplice fine delle congregazioni religiose.

Giovandosi della libertà lasciata dalle Norme quanto alla scelta dei termini («*finis primarius et ge-*

neralis... finis secundarius et specialis) egli aveva preferito i termini correlativi «generale-particolare» come espressione più precisa della sua idea. *Secondo*: imponendo i termini *primario - particolare*, tra i quali la correlazione zoppica, introdusse nel primo articolo delle costituzioni una imprecisione linguistica e anche sostanziale. Avendo chiamato *primario* il fine generale, doveva dire *secondario* l'altro fine; oppure se voleva conservare l'appellativo di *particolare* al fine successivo, doveva mantenere al primo l'appellativo di *generale*. *Terzo*: chiamando *primario* lo scopo generale della congregazione saveriane (la santificazione dei suoi membri) si insinua un'arbitraria interpretazione della sua natura quasi che sia sorta prima di tutto e soprattutto per la santificazione dei suoi membri. Ma l'idea prima ch'ebbe mons. Conforti nel fondare l'Istituto saveriano fu di creare una società per l'apostolato missionario, *a servizio del quale* volle poi dei religiosi santi. In conclusione la correzione dell'esperto romano, in quanto può implicare un rovesciamento di prospettiva nei fini della congregazione saveriana è estranea alle intenzioni del suo Fondatore.

3. L'ARTICOLO 93

Ed ora veniamo al seguito dei fatti.

La congregazione dei cardinali di Propaganda Fide prescriveva, come abbiamo visto, che l'art. 93 fosse rifiuto sottoponendone però la nuova redazione a mons. Conforti prima della decisione finale.

Il 4 dicembre il Prefetto di Propaganda Fide propose a mons. Conforti un nuovo progetto dell'art. 93 con preghiera di esaminarlo e fare eventuali osservazioni; proponeva pure la soppressione d. artt. 95-96-97 resi inutili dalla nuova redazione dell'art. 93.

Mons Conforti rispondeva il 15 dicembre proponendo due ritocchi. Ecco i testi a confronto.

Articolo 93 nell'ed. del 1920:

«Il Capitolo generale si compone del Superiore Generale, dei quattro consultori, dei superiori delle case filiali e dei superiori di missione, nonché degli ex superiori generali che all'epoca del Capitolo si trovavano in Europa.»

PROGETTO DI PROPAGANDA FIDE

«Il capitolo Generale si compone del superiore Generale, dei 4 consultori, del Procuratore Generale, dell'economo generale, dei superiori delle case in Europa e dei superiori maggiori nelle missioni, nonché degli ex superiori generali che all'epoca del Capitolo si trovassero in Europa. I superiori ecclesiastici delle missioni (prefetti e vicari apostolici) possono intervenire con voto deliberativo al Capitolo, ma non sono obbligati ad assistervi e non possono, come pure gli altri, farsi rimpiazzare (can. 163). I missionari poi di ciascuna missione (vicariato o prefettura apostolica) saranno rappresentati al Capitolo da due delegati scelti tra i missionari sacerdoti professi perpetui, da tutti i missionari sacerdoti di voti perpetui residenti nella missione stessa.»

CONTROPROPOSTA DI MONS. CONFORTI

«Il Capitolo Generale si compone del Superiore Generale, dei 4 consultori, del Procuratore Generale, dell'economo generale, dei superiori delle case in Europa e dei superiori regolari di ciascuna missione, nonché degli ex superiori generali che all'epoca del Capitolo si trovassero in Europa. I superiori ecclesiastici delle missioni (prefetti e vicari apostolici), *purché membri della Pia Società*, possano intervenire con voto deliberativo al Capitolo, ma non sono obbligati ad assistervi e non possono, come neppure gli altri, farsi sostituire (can. 163). I missionari poi di ciascuna missione (vicariato o prefettura apostolica), *se raggiungono il numero di almeno 40*, saranno rappresentati al Capitolo da due delegati scelti *dai confratelli* tra i missionari sacerdoti di voti perpetui residenti nelle rispettive missioni, *e da un solo delegato se sono in numero inferiore.*»

I cardinali di Propaganda Fide, radunati nuovamente in congregazione generale il 20 dicembre, «credettero di accettare (...) il parere di mons. Conforti vescovo di Parma e Superiore dell'Istituto, espresso nella lettera del 15 dicembre 1920, salvo che i missionari nelle missioni, per scegliere il delegato, debbano essere professi di voti perpetui» (6).

L'esperto di Propaganda Fide trascrisse il nuovo testo nell'esemplare delle costituzioni già approvate omettendo (per inavvertenza?), nell'elenco dei partecipanti al Capitolo, l'economista generale, ed omettendo pure la clausola, ribadita dai cardinali, a proposito degli elettori dei delegati al Capitolo (che fossero cioè professi di voti perpetui).

La vicenda dell'art. 93 sottintende alcune idee che conviene rilevare.

La S. Congregazione di Propaganda Fide aumentando il numero dei capitolari nella nuova redazione dell'articolo, esprimeva la lodevole intenzione di allargare la rappresentanza dei membri dell'Istituto al Capitolo facendo posto anche a rappresentanti della base. Ma non incontrava in tutto il gradimento di mons. Conforti. Di qui le sue restrizioni. Egli non era favorevole alla presenza dei superiori ecclesiastici in Capitolo. Nell'art. 97 (ediz. 1920) aveva stabilito che dovevano farsi sostituire al Capitolo da un rappresentante, e anche così erano ammessi solo nel caso che avessero la carica di Superiori religiosi. Quanto ai delegati dei missionari, non era contrario alla loro presenza, in linea di principio. Infatti nelle costituzioni del 1916 e 1917 (art. 87) ne ammetteva uno per ogni casa o missione con almeno cinque professi. Però aveva poi soppresso quell'articolo (che non compare nell'edizione 1920), forse in considerazione del piccolo numero di membri effettivi che l'Istituto allora contava.

Per questi motivi, pur accettando la nuova formula dell'art. 93 proposta da Roma, propose due restrizioni: che i superiori ecclesiastici per partecipare al Capitolo fossero membri dell'Istituto, e che i delegati fossero due su almeno quaranta missionari (altrimenti uno), allargando però il diritto di elezione a tutti i confratelli anche di voti temporanei. Quest'ultima clausola, come abbiamo visto, non fu accettata dalla congregazione dei cardinali, ma poi fu ammessa (non sappiamo se intenzionalmente o per errore) nella formula definitiva dell'art. 93 scritta a mano dall'esperto romano.

Mons. Conforti ricevette, nella seconda metà di gennaio 1921, il testo delle costituzioni con le correzioni definitive e il decreto dell'approvazione ufficiale (7).

Ormai le nuove costituzioni potevano essere stampate. Prima però di passare a quest'ultimo atto il Fondatore volle preparare una introduzione che le presentasse degnamente ai membri dell'Istituto. Nacque così la Lettera - Testamento.

La prima edizione ufficiale delle costituzioni saveriane comparve verso la metà di agosto del 1921. Allora i Saveriani poterono avere il testo da tanti anni aspettato.

NOTE

- (1) Lettera del card. Van Rossum a mons. Conforti, 15-7-1920.
- (2) Lettera di mons. de Guebriant a mons. Conforti, 6-12-1919.
- (3) L'Istituto aveva 13 missionari in Cina, 22 allievi di liceo e teologia, ed aveva aperto, il 24 ottobre 1919, la scuola apostolica di Vicenza con 23 aspiranti missionari.
- (4) Copia della relazione, eseguita dal p. F. Teodori sull'originale conservato nell'archivio di Propaganda Fide, si trova nell'A.S.

- (5) Lettera del 25 novembre 1920, riportata in *Vita Nostra* 3 (1920) 63.
- (6) La copia della relazione, fatta dal p. Teodori sull'originale nell'archivio di Propaganda Fide, è conservata nell'A.S.
- (7) Sebbene l'approvazione fosse stata data il 22 novembre 1920, il decreto porta la data del 6 gennaio 1921, festa dell'Epifania, per volere del papa Benedetto XV, espresso al Fondatore stesso nell'udienza privata di quel giorno, essendo quella data particolarmente significativa per un Istituto Missionario.

Archivio Saveriano Roma

LETTERA D'INTRODUZIONE ALLE COSTITUZIONI

1. COMPOSIZIONE

La lettera d'introduzione alle costituzioni fu composta tra febbraio e luglio del 1921. Appena mons. Conforti ebbe in mano il testo definitivo delle costituzioni ne fece fare una copia fedele da consegnare al tipografo. Ma le bozze, composte subito, non furono stampata che più tardi in attesa che il Fondatore scrivesse la lettera di presentazione.

L'idea di presentare le costituzioni approvate ufficialmente per la prima volta, era naturale. Ma la lettera che mons. Conforti scrisse è ben più che una semplice presentazione. Essa è sintesi delle costituzioni e complemento, ed è, come l'autore si esprime, «testamento» nel quale consegnò le preoccupazioni per l'avvenire dell'Istituto e indicò lo spirito che deve animarlo.

Una spinta a scrivere questa lettera gli venne anche dal bisogno di esprimere ciò che non aveva potuto dire nel testo delle costituzioni, legato com'era ad uno schema e ad uno stile già prestabiliti per documenti del genere. Così la lettera è un complemento necessario alle costituzioni.

Il contenuto fu meditato a lungo e fu anche oggetto delle conversazioni tra il Fondatore e il p. Bonardi, come quest'ultimo afferma in una confidenza raccolta dal p. Grazzi il 14 marzo 1946. «Posso dire — sono parole del p. Bonardi — che quella lettera non è stata una cosa di getto; vi ha messo del tempo per comporla. E di tutte le cose che vi sono abbiamo parlato e discusso diffusamente».

Riferendosi in particolare al «voto» conclusivo a proposito dello spirito che deve distinguere i membri della congregazione saveriana, cioè lo spirito di fede, di obbedienza e di carità, il p. Bonardi precisa: «Vedi, qui ho contribuito, in quanto sono queste le conclusioni alle quali concordemente siamo venuti». E poi conclude: «Ti dirò anzi che certe espressioni di questa lettera, per esempio quelle sulla illimitata fiducia nella Divina Provvidenza, hanno dei riferimenti ad episodi reali e a constatazioni di quei giorni» (1).

L'elaborazione della lettera fu più lenta del previsto perché il Fondatore voleva raccogliervi tutti i pensieri che gli premeva trasmettere. Di questa preoccupazione ci informa egli stesso scrivendo al p. Bonardi il 18 luglio 1921 dal castello di Felino, dove s'era ritirato per dare l'ultima mano al lavoro. «La riflessione — egli scrive — mi ha suggerito tante e tante cose che ho creduto opportuno di dire, e per questo sono riuscito alquanto lungo. Credo però di non aver detto nulla d'inutile e d'inopportuno».

Con la lettera appena citata il Fondatore inviava al p. Bonardi il manoscritto della lettera - introduzione terminato allora al castello di Felino. Esso reca però la data del due luglio dalla casa madre (come nella edizione stampata) (2).

Il manoscritto, conservato nell'archivio saveriano, è composto di sette pagine grandi con margine largo.

Vi troviamo un paio di correzioni stilistiche annotate a matita dal p. Bonardi, una delle quali (sostituzione della parola *epperchiò* con *quindi*) non fu accettata. Troviamo pure l'inserzione d'una nuova frase, scritta dal Fondatore in margine: «Ed in particolar modo abbia a regnare (l'unione) tra coloro che sono addetti alle case del nostro Istituto e sono chiamati a preparare gli altri all'apostolato. Ogni dissenso, ogni divergenza, ogni contrasto che si manifestasse tra di essi tornerebbe di grave pregiudizio alla pace e all'edificazione fraterna». Questa frase rivela una preoccupazione speciale sul tema della concordia e dell'unione, perché fu poi ulteriormente completata nelle bozze con l'aggiunta della seguente precisazione, dopo la parola *apostolato*: «Siano sempre concordi tra loro ed ossequienti in tutto, senza riserve e sottintesi, alle disposizioni della Direzione Generale». È anche segno dell'attenzione con cui pesò le espressioni del suo scritto perché non ci fossero dubbi sul suo pensiero. A questo scopo anzi si riservò espressamente la correzione delle bozze della lettera (3), nelle quali non solo corresse gli errori di stampa, ma inserì, oltre alla frase appena citata, altre precisazioni. Inserì il paragone di S. Tommaso tra professione religiosa e battesimo; sostituì l'espressione: *per chi ha fatto il voto di povertà* con la nuova: *per chi di fatto si è spogliato di tutto* e cambiò la parola *immondo* con *miserando*; aggiunse la frase: *disposti ugualmente a compiere sempre le cose agevoli come le ardue, quelle che ci vanno a genio come quelle che ci ripugnano*; sostituì la parola *unità* con *unione* e ancora *unità* con *unione santa*.

2. VALUTAZIONE

Per l'importanza che la tradizione saveriana ha sempre dato alla lettera di cui abbiamo visto la nascita, con-

viene ora fare alcuni rilievi sul suo contenuto e significato.

La prima impressione è il senso di gioia che pervade tutto il documento. «Canto di pura gioia — scrive il p. Grazi — per l'avvenimento della definitiva approvazione delle regole. A nostro modesto avviso nulla di più sincero e di più completo in ordine alla festività del Fondatore può essere rintracciato; non nell'epistolario, non nella cronaca» (3).

Il Fondatore gioisce come autore delle costituzioni alle quali aveva dedicato fatiche e trepidazioni per tanti anni.

Egli gioisce perché l'approvazione delle costituzioni è affermazione e consolidamento dell'Istituto del quale si sente membro. Se qui parla in prima persona plurale non è soltanto per usare una maniera convenzionale di esprimersi, ma perché si sente, con gli altri, uno dei membri della società saveriana. L'approvazione delle costituzioni era il riconoscimento definitivo della «santità e opportunità dell'istituzione» e quindi il riconoscimento della sua personale vocazione di missionario e specialmente di fondatore. Negli stentati inizi della sua opera non gli erano mancate difficoltà e delusioni sul piano pratico (la lenta crescita) come su quello giuridico (4). Finalmente la società saveriana usciva dalla incertezze e si avviava per una strada tracciata con chiarezza.

Ma mons. Conforti gioisce in modo particolare come padre. In nessun altro documento il sentimento della paternità si esprime come in questo forzando in qualche misura il riserbo che gli era proprio per natura e per educazione. Egli si sente padre della società saveriana e quindi di tutti i suoi membri che abbraccia e benedice come figli spirituali.

Oltre che espressione di gioia, la lettera è anche sintesi e complemento delle costituzioni.

Egli parte da una altissima considerazione per la grandezza e nobiltà della vita apostolica unita alla professione dei voti religiosi. Essa (e quindi anche la società saveriana) tende a realizzare il genere di vita più vicino a quello del «prototipo divino dei predestinati» ed è perciò «quanto di più perfetto, secondo il Vangelo, si possa concepire». Ciò produce un grande senso di sicurezza in quanti sono chiamati a questo ideale, ma anche la preoccupazione per la fedeltà ad esso.

Scivolando subito alla pratica dei voti religiosi, mons. Conforti ne mostra la funzione, le difficoltà e i risultati.

La povertà e la castità realizzano il distacco dalle cose della terra e la disponibilità per l'attività apostolica. Ma è soprattutto sull'obbedienza, considerata il fulcro della vita religiosa, che mons. Conforti si sofferma. Citando il pensiero di s. Girolamo e s. Bonaventura a sostegno della propria opinione (5), egli la considera come la somma di tutte le virtù, perfezione e culmine della vita religiosa. Essa garantisce la forza e l'efficienza della congregazione. Non si tratta però d'obbedienza intesa come puro rapporto esteriore tra superiori e sudditi, necessario perché la vita societaria sia funzionale. Essa ha un'anima che è la fede. Per la fede l'obbedienza cerca Dio nelle persone e nelle prescrizioni e regole superando legalismi farisaici. *Poi è fondata sulla carità che lega superiori e sudditi (e i sudditi fra di loro) facendo della congregazione un esercito compatto ed efficiente.*

La riflessione del Fondatore giunge ad individuare in questa fusione di animi nella fede, nell'obbedienza e nell'amore, la caratteristica della società saveriana. Egli la indica come «voto» supremo e «testamento del padre».

La successione di queste idee, esposte con logica serrata e palese fervore, è il filo conduttore delle costituzioni e la luce che le illumina. Nella prospettiva della lettera introduttiva le costituzioni devono essere intese. In questo senso essa ne è sintesi e complemento.

Detto questo bisogna infine osservare che la lettera-testamento riflette il pensiero ascetico che il Fondatore raccolse dalla letteratura ascetica del suo tempo.

Di quella letteratura contiene dunque i meriti e anche i limiti. È una letteratura, come abbiamo già notato, aliena da elucubrazioni dottrinali e teoriche, accusata perciò di povertà teologica.

Mons. Conforti, che è sempre stato, d'intenzione e di fatto, uomo di azione e non di studio e di pensiero, accettò le più sicure dottrine correnti preoccupandosi di applicarle alla vita pratica.

La teoria della vita religiosa, sottintesa nella lettera-testamento, è quella del Rodriguez, con riflessi del pensiero di s. Alfonso de' Liguori. Sebbene vi sia una sola citazione esplicita del santo dottore, sono ispirate da lui alcune parti salienti della lettera, come l'elogio della vita religiosa, il rapporto vocazione-salvezza, il concetto di obbedienza.

Con la dottrina di s. Alfonso entrò nella lettera di mons. Conforti un'ombra di predestinazionismo, teoria piuttosto marcata nella spiritualità del tempo. La si trova, molto sfumata però, nel rapporto tra fedeltà alla vocazione e salvezza: «E se resteremo fedeli all'Istituto (...) potremo star sicuri di accumulare molti meriti, salvare molte anime e conseguire il premio», e poi nella relazione tra infedeltà e perdizione: «Coloro invece che (...) usciranno dalla nostra società, non si troveranno per questo più contenti al punto della morte (...) non potendo Dio largheggiare delle sue grazie con quelli che gli mancano di fedeltà». Bisogna notare pe-

rò che la lieve spinta rigorista qui accennata è molto smorzata dal senso di moderazione ed equilibrio di mons. Conforti, mentre da altri era espressa in termini molto più forti ed espliciti (6).

Un'altra punta di severità rigorista la troviamo nella presentazione dell'obbedienza. Nell'insegnamento ascetico corrente l'obbedienza era considerata come la principale virtù della vita religiosa ed era intesa in modo piuttosto rigoroso.

In questo senso la sentiva anche mons. Conforti, come mostrano le espressioni con cui ne parla: «soppressione» della volontà, essere «strumenti indifferenti ad ogni ufficio e occupazione». Ma la sua insistenza sull'obbedienza non era determinata solo dal pensiero corrente su questo tema, ma anche dalla preoccupazione per la solidità ed efficienza della sua congregazione e per la particolare natura del lavoro missionario il quale chiede disponibilità e sacrificio di sé.

Sappiamo che mons. Conforti non era alieno dall'ammettere una certa iniziativa personale dei sudditi, e che incoraggiò di fatto iniziative moderne da parte di chi aveva doti particolari. Non voleva dunque la «soppressione» della persona e delle doti particolari. Ma in caso di conflitto tra i due poli libertà e obbedienza, egli dava il primo posto all'obbedienza.

Si potrebbe infine notare nella lettera-testamento la rapidità con cui mons. Conforti sorvola il problema della vita apostolica per fermarsi esclusivamente su quella religiosa. Il fatto è che, per motivi già ricordati, la vita apostolica allora non costituiva problema diverso da quello di qualsiasi attività pastorale. Così un buon religioso era considerato automaticamente un buon missionario.

Sul valore della Lettera così commenta il p. Vanzin: «Gli individui e la società possono praticare l'os-

servanza legale del Regolamento in molti modi, giungendo perfino a tradirne le finalità e il contenuto essenziale [...].

Ora però le alternative e le misinterpretazioni della Regola saveriana non sono più possibili dopo la lettura della Lettera di presentazione [...]. In qualche occasione della vita il saveriano non si crederà legato all'osservanza di determinati precetti, ma in nessun caso si sentirà sciolto dallo spirito che deve permeare tutta la sua vita» (9).

NOTE

- (1) L. Grazzi, *La Bio-Bibliografia dei Saveriani, 1895-1946* (dattiloscritto, Roma 1943-1947) p. 347.
- (2) Una spiegazione della retrocessione di data può essere il fatto che in quel due luglio cadeva la festa della Visitazione della Vergine Maria, data ritenuta particolarmente indicata (secondo una consuetudine devozionale del tempo) per segnare la nascita dell'importante documento e la consegna ufficiale delle costituzioni.
- (3) Cfr. L. Grazzi, op. cit., p. 352.
- (4) Come saggio del suo stato d'animo in certi momenti valga il brano seguente d'una sua lettera del 1903. Da un paio d'anni mons. Conforti chiedeva invano a Propaganda Fide un posto di missione per alcuni suoi missionari pronti a partire. Il 22 novembre di quell'anno scriveva dunque così: «Ho fondato l'Istituto coll'approvazione di codesta S. Congregazione, eccitato anzi con i più lusinghieri incoraggiamenti che sempre considerai come voce del Signore, e se ora, per ragioni ch'io non debbo chiedere, più non s'avesse fiducia nella povera opera mia, a me non resterebbe che ammainare le vele e far punto per sempre, lusingandomi che, in mancanza di tutto, Dio benedetto terrebbe almeno conto del mio buon volere» (lettera al Prefetto di Propaganda Fide, card. Gotti, del 22 novembre 1903).
- (5) La sentenza di s. Girolamo (il «massimo» della Chiesa), *in obedientia summa virtutum clausa est*, si trova nella *Regula*

monachorum che però non appartiene a s. Girolamo. Cfr. M L 30, cl. 411.

La frase di s. Bonaventura, *Tota religionis perfectio in voluntatis subtractione consistit*, si trova in un opuscolo di Bernardo da Bessa fatto con la collaborazione di s. Bonaventura. Cfr. Bonaventura, *Speculum disciplinae*, in *Opere ascetiche*, 14, t 1 (Roma 1935) p. 174, dove invece che *subtractione* si legge *abdictione*. La traduzione con *soppressione*, che mons. Conforti accetta dagli autori correnti, è un po' forte.

- (6) Ad esempio s. G. Bosco, nell'Introduzione alle Regole dei salesiani (ed. 1954, p. 10), ripetendo il pensiero di s. Alfonso, si esprime così: «Le chiamate divine a vita più perfetta certamente sono grazie speciale e molto grandi, che Dio non fa a tutti; onde ha molta ragione di sdegnarsi poi con chi le disprezza (...). Comincerà il castigo del disobbediente fin da questa vita mortale in cui sarà sempre inquieto. Quindi scrisse il teologo Habert: «*Non sine magnis difficultatibus poterit salutis suae consulere*. Molto difficilmente costui si salverà».

A proposito dell'Introduzione alle Regole di don Bosco, è sorprendentemente una certa somiglianza e qualche coincidenza che si trova con la lettera di mons. Conforti. Stessa forma di lettera introduttoria alle costituzioni; anche don Bosco, nella chiusura, parla di «testamento» che lascia ai suoi; uguale l'elogio della vita religiosa paragonata al martirio; identiche le citazioni di s. Anselmo, s. Tommaso, s. Girolamo, s. Bonaventura, della lettera a Timoteo, VI, 8, e del salmo 132, 1; molto simile la posizione a proposito di vocazione-salvezza e di obbedienza. Si può parlare di dipendenza di mons. Conforti dallo scritto di don Bosco? Un confronto più dettagliato ci fa vedere tali differenze di stile e anche di contenuto tra i due testi da far escludere la possibilità non solo d'una dipendenza d'uno dall'altro ma anche d'un rapporto tra loro. Somiglianze e coincidenze si spiegano facilmente con il comune clima spirituale in cui vissero e le comuni fonti da cui attingono il loro pensiero.

- (7) V.C. Vanzin, *Un pastore e due greggi*, Parma 1950, p. 161.

Archivio Saveriano Roma

ULTIMA TAPPA: LE COSTITUZIONI DEL 1931

1. PROPOSTE DEL PRIMO CAPITOLO GENERALE (1929)

La soddisfazione con cui mons. Conforti consegnava ai Saveriani le costituzioni del 1921 lasciava capire la convinzione d'aver dato un documento definitivo. Per lui le costituzioni appena approvate erano come il suo testamento.

Quella persuasione conteneva una verità nel senso che esse raccoglievano ed esprimevano il suo pensiero sulla congregazione saveriane, pensiero elaborato lungo anni di riflessione, discussioni e confronti anche con le supreme autorità romane. Quel pensiero nei dati fondamentali non poteva più essere messo in questione. L'esperienza però gli fece capire ben presto quanto sia difficile arrivare ad un regolamento definitivo. «Solo il tempo e l'esperienza — egli scrive — possono renderlo tale, suggerendo, giusto il bisogno, le aggiunte e le modificazioni reclamate dalle diverse contingenze della vita di una comunità» (1). Così dopo il 1921, confrontando le costituzioni con la prova dei fatti, si fece strada in lui la disponibilità ad accogliere nuovi perfezionamenti. Questo appare tanto più

naturale se si pensa che le costituzioni del 1921 erano state composte nel 1913-16 quando la congregazione saveriana aveva ancora dimensioni ridotte. Verso il 1929 essa si era sviluppata, aveva un paio di territori di missione dove lavoravano trentatre saveriani, e cominciava ad avere un numero promettente di membri. Tutto ciò faceva vedere certe questioni, come il problema del Superiore religioso in missione, sotto una nuova prospettiva, e faceva nascere problemi nuovi. Ed era anche tempo di dare compimento ad alcuni propositi formulati, almeno implicitamente, già nel 1916 e finora inadempiti. Allora il Fondatore aveva dichiarato d'aver escluso dalle costituzioni «i dettagli che meglio potranno figurare — sono sue parole — nelle costituzioni dell'Istituto [=costumieri, direttori] che a seconda del bisogno possono essere modificate» (2). Ormai si poteva pensare alla preparazione di questi documenti complementari alle costituzioni stesse.

Per rispondere a queste varie esigenze il Fondatore pensò di convocare nel 1929 il primo Capitolo Generale della congregazione. Suo obbiettivo sarebbe stato, come egli stesso si esprime nel discorso di apertura, «Dare un assetto definitivo al nostro umile Istituto elaborando uno statuto delle missioni, il costumiere della Casa Madre e del noviziato, e discutendo le altre proposte messe all'ordine del giorno».

L'ordine del giorno era formulato in cinque punti:

- 1 - Norme direttive per il superiore religioso in missione.
- 2 - Redazione del costumiere del noviziato e della Casa Madre.
- 3 - Se convenga ammettere alla professione perpetua i Fratelli coadiutori.

- 4 - Spiegazione di alcuni punti oscuri delle costituzioni
- 5 - Eventuali (3).

Come si vede non era proposto in termini espliciti un riesame generale delle costituzioni. Ma la «spiegazione di alcuni punti oscuri» portò naturalmente alla rilettura attenta del testo con la conseguente discussione e modificazione di vari articoli e l'introduzione di nuovi.

I partecipanti al Capitolo furono, oltre al Fondatore, i padri G. Popoli, G. Bonardi, A. Dagnino, P. Uccelli e L. Armelloni. Tutti avevano esperienza di vita saveriana in missione e in patria. Il Fondatore stesso aveva visitato le missioni saveriane di Cina l'anno precedente. Il Capitolo fu aperto il 7 agosto 1929 e chiuso il giorno 15 dello stesso mese dopo 13 sessioni.

Alla discussione delle costituzioni furono dedicate la nona, decima e undicesima seduta. Ne risultò il seguente documento: *Proposta di aggiunte e modificazioni alle costituzioni della pia società di s. Francesco Saverio per le missioni estere.*

All'articolo 33 si vorrebbe far seguire questo nuovo Articolo: «Nell'anno che segue immediatamente al Noviziato i novelli Professi compiranno particolari pratiche di pietà, a giudizio dei Superiori, per consolidarsi viepiù nello spirito religioso».

All'articolo 40 si propone l'aggiunta del seguente Articolo: «Per far profitto nella perfezione siano solleciti di manifestare candidamente al Maestro dei Novizii i movimenti, le tendenze del proprio cuore, le tentazioni, i dubbii, le angustie a cui vanno soggetti. Ne avranno così lumi e consigli preziosi per vincere il maligno e trionfare dalle cattive inclinazioni».

L'articolo 91 resta modificato così: «Si sottopongono al Consiglio Direttivo: 1) L'erezione di nuove case e la proposta alla S. Sede dell'erezione di Provincie; 2) La soppressione di case e la proposta di soppressione di Provincie; 3) L'erezione ed il cambiamento di un Noviziato; 4) La nomina dei Provinciali, dei Rettori delle case, dei Superiori di Missione, del Maestro e sottomaestro dei Novizi, (ecc.); e 9) La nomina di un Procuratore Generale in luogo di quello nominato nel Capitolo Generale, venuto a mancare, e del Visitatore Generale che non sia del numero dei Consultori».

L'articolo 96 resta così modificato: «Per la validità del Capitolo Generale si richiede che siano presenti almeno due terzi dei membri che hanno il diritto ed il dovere di intervenire».

L'articolo 122 resta così modificato: «Per la sorveglianza e direzione delle Provincie, nel Consiglio Direttivo sarà nominato un Provinciale che tenga le veci del Superiore Generale con speciali attribuzioni, che gli verranno date in modo ordinario. Esso rimarrà in carica per cinque anni e potrà essere rieletto, ma non per un terzo quinquennio, nella stessa Provincia».

L'articolo 131 resta così modificato: «A lui spetta la nomina dell'Economo Generale, del Visitatore Generale che sia del numero dei Consultori, del Segretario Generale, dei Direttori Spirituali, degli Economi subalterni e dei Vicerettori...».

L'articolo 147 resta così modificato: «Anche il Sostituto dura in carica un decennio e non può essere cambiato se non in seguito a rinuncia o per ragioni gravi. In tal caso il Superiore Generale, udito il parere del Consiglio Direttivo, proceda alla scelta di un altro Sostituto Generale, che durerà in carica sino al termine del decennio in corso».

Dopo il capitolo *«Del Sostituto Generale»* si propone l'inserzione di questo nuovo Capitolo:

«Del Procuratore Generale e dei Provinciali».

«Il Procuratore Generale, eletto dal Capitolo Gen., dura in carica per un quinquennio e prenderà stanza, o a Roma, od alla Casa Generalizia, a giudizio del Consiglio Direttivo».

«Usi nel disimpegno dell'ufficio suo la massima sollecitudine e diligenza; tenga regolare protocollo per la corrispondenza e conservi tutta la documentazione delle pratiche espletate».

«Non potrà essere rimosso prima del tempo stabilito dalle nostre Costituzioni, senza che prima ne sia stata edotta la Santa Sede».

«I Provinciali, nominati dal Superiore Generale, udito il Consiglio Direttivo, esplichino il loro ufficio vegliando sulle Case della loro circoscrizione, visitandole annualmente per controllare l'andamento morale, disciplinare ed economico delle medesime».

«A tale scopo esaminino i registri di qualsiasi genere e chiamino a privato colloquio tutti i membri delle Case stesse per interrogarli sulle condizioni loro e sopra l'andamento delle cose».

«Della visita fatta diano relazione alla Direzione Generale, suggerendo quei provvedimenti che fossero giudicati opportuni».

«Risiederanno abitualmente nella casa della loro circoscrizione, ritenuta la più adatta al disimpegno del loro ufficio».

«La Direzione Generale, a norma delle disposizioni canoniche, nominerà almeno due consiglieri che assistano i Provinciali nel compimento dei loro doveri».

All'articolo 181 si propone l'aggiunta di questi nuovi articoli: «I Direttori Spirituali, scelti dal Supe-

riore Generale, udito il Consiglio Direttivo, tra le persone più pie e prudenti, durano in carica a beneplacito del medesimo».

«Non possono occupare cariche incompatibili col loro ufficio, quali sono quelle di Insegnanti, di Rettore o Vicerettore e di Economo».

«Nei rapporti coi membri della Comunità, alla quale sono preposti, useranno il massimo riserbo e la massima circospezione per non menomare la fiducia che tutti debbono avere in essi».

L'articolo 201 resta così modificato: «La Pia Società, oltre i Missionari Sacerdoti o aspiranti al Sacerdozio, accoglie anche Fratelli Coadiutori in aiuto dei primi. Li ammette alla professione dei voti religiosi, i quali saranno perpetui a condizione che il Religioso abbia compiuto almeno il 28° anno d'età e due triennii di professione temporanea. Il Superiore potrà richiedere anche un terzo triennio di prova».

Dunque il Capitolo proponeva tredici articoli nuovi e la modificazione di sette.

L'ammissione dei fratelli Coadiutori alla professione perpetua ebbe i motivi indicati dal Fondatore nella lettera inviata a Roma con le *Proposte*:

«Il Capitolo è stato indotto a tale modificazione per il fatto che i fratelli che hanno già professato esprimono concordemente il voto che anche la loro professione sia perpetua, ed anche perché questo si pratica per ordinario presso le altre congregazioni religiose».

Questa è l'unica modificazione sostanziale introdotta dal Capitolo nelle costituzioni, come dichiara il Fondatore stesso nella lettera citata. E costituisce l'ultimo ritocco fatto da lui per precisare definitivamente la natura della congregazione saveriana. Con la professione perpetua i Fratelli Coadiutori passarono da una situazione anormale di perenne provvi-

sorietà alla condizione di uguaglianza con gli altri membri della congregazione, con i quali condividono ormai diritti e doveri nella misura consentita alla loro condizione.

Una innovazione, che nella mente del Fondatore doveva avere una certa importanza, fu l'introduzione del cosiddetto *secondo anno di noviziato* (cfr. la prima proposta). Il nome viene dal Fondatore stesso che però s'affretta a spiegarlo come un tempo di *perfezionamento* e di applicazione, alla vita pratica, degli orientamenti spirituali avuti in noviziato. Ecco come si esprime in proposito scrivendo a mons. Bassi il 10 agosto 1931: «L'introduzione d'un secondo anno di noviziato, detto di perfezionamento, contribuirà non poco a confermare nello spirito apostolico i novelli professi e a dar loro uno stampo virile ed uniforme».

Nella linea di questa preoccupazione per la formazione spirituale dei saveriani si colloca anche l'introduzione del *rendiconto* con nuovo articolo nel capitolo del noviziato (cfr. seconda proposta). Esso è inteso come mezzo per lo studio della vocazione e per il progresso spirituale. Era già presente in embrione nelle «Regole speciali» (art. 3) del 1895. In seguito scomparve, probabilmente a causa delle polemiche sorte agli inizi del nostro secolo attorno a questa pratica che presso i Salesiani era congiunta con la confessione fin dai tempi di don Bosco. La S. Sede, preoccupata di salvaguardare la libertà di coscienza, fece cessare la pratica dei Salesiani (4). Comunque nel 1931, acquietate le polemiche e fatte le dovute distinzioni tra rendiconto e confessione, l'articolo di mons. Conforti fu ammesso.

Sebbene del rendiconto si parli qui come di pratica del noviziato, era pensiero del Fondatore che fos-

se un mezzo importante di formazione per tutti i religiosi, come si raccoglie da una relazione sull'argomento scritta dal p. Francesco Bertogalli (5).

Anche i tre nuovi articoli sui *direttori spirituali*, inseriti nel capitolo del Maestro dei novizi, indicano la preoccupazione del Fondatore per la formazione dei saveriani.

Una novità che tocca la struttura della congregazione fu l'introduzione delle *province*.

Una correzione dell'articolo 91 attribuisce *ex abrupto* al Consiglio Direttivo il compito di proporre alla S. Sede l'erezione di province, ma senza dire cosa siano. Più avanti, nell'art. 95, i Provinciali vengono messi tra i membri di diritto del Capitolo Generale. Poi un rimaneggiamento dell'art. 122 attribuisce loro poteri delegati da precisare, e stabilisce che la loro pratica duri 5 anni.

Finalmente i nuovi articoli 155-159 (ed. 1931) indicano alcuni compiti dei Provinciali. La frammentarietà e incompletezza delle norme sulle province fa capire che allora non era ancora possibile fornire di esse un quadro chiaro per mancanza di esperienza.

Nello stesso capitolo nuovo che tratta dei Provinciali si definisce anche la figura del Procuratore Generale (artt. 152-154, ed. 1931). I nuovi articoli avrebbero dovuto assorbire l'art. 125 (ed. 1931) che invece fu lasciato, poco opportunamente.

Un'altra anomalia nelle costituzioni emendate è la figura del Visitatore Generale. Soppressa nell'art. 122 delle costituzioni precedenti (si chiamava Visitatore stabile) perché resa inutile dalla creazione dei Superiori Provinciali, è rimasta nell'art. 133 forse per inavvertenza. Non bisogna confonderla con il Visitatore delle missioni nominato provvisoriamente per sostituire il Superiore Generale impedito.

Le ultime osservazioni, che qui concludiamo, fanno capire che anche la revisione capitolare delle costituzioni fatta nel 1929 non arrivava ancora a dare, nonostante la buona volontà, un testo senza ombre.

2. EDIZIONE FINALE DELLE COSTITUZIONI

Il Capitolo finì la sera del 15 agosto 1929. Il 9 settembre successivo mons. Conforti scrisse al Prefetto di Propaganda Fide per presentare il testo delle proposte capitolari sulle costituzioni chiedendo che fossero prese in esame in vista dell'approvazione.

La risposta di Propaganda Fide si fece attendere fino al 1931. Non è da credere che mons. Conforti nel frattempo rimanesse inattivo. Come ci informa una sua lettera del 9 agosto 1930 al p. Dagnino, egli scrisse a Roma per sollecitare la pratica, andò personalmente e mandò anche il p. Popoli.

Finalmente con lettera del 13 gennaio 1931 venne da Propaganda Fide le osservazioni d'un consultore sulle modifiche alle costituzioni. Non abbiamo quel documento. È certo però che non dovettero piacere molto al Fondatore. Rispondendo il 4 febbraio egli presentò le sue controproposte. Anzi il 12 febbraio si recava a Roma per spiegare personalmente il suo punto di vista. Ma intanto la questione era già stata risolta. Infatti il 10 febbraio era partita da Roma la lettera di Propaganda Fide che conteneva i due decreti per l'approvazione rispettivamente delle modifiche alle costituzioni e del Direttorio delle missioni. «Preveggo V.E. — precisava la lettera a proposito delle costituzioni — che il testo approvato s'intende quello proposto definitivamente da V.E. a Propaganda con lettera in data 4 corrente. Ella quindi vorrà curare la stampa delle costituzioni (...) in conformità del testo medesimo» (6).

Così mons. Conforti poté finalmente preparare la copia definitiva delle costituzioni da dare alle stampe inserendo nel testo del 1921 le modificazioni approvate da Roma. Il lavoro di tipografia era finito poco dopo il 20 maggio, ma ritardi nella correzione delle bozze, fecero uscire il volumetto subito dopo il 15 agosto.

Confrontando ora il nuovo testo con le modificazioni proposte a Roma in settembre 1929, troviamo che tutte vi sono presenti senza altri cambiamenti, eccetto una variazione all'art. 152 (ed. 1931) dove si rese obbligatoria la residenza a Roma del Procuratore Generale.

Altri articoli ritoccati, forse per suggerimento di Propaganda Fide, sono i seguenti:

COSTITUZIONI 1921

art. 5 - ...delle missioni, o in qualità di catechisti o come fratelli coadiutori, in aiuto dei missionari o delle case dell'Istituto, fanno professione temporanea dei voti religiosi.

47 - ...in conseguenza di tale atto, il candidato viene aggregato alla Pia Società.

50 - Terminato il triennio ... si emetta la professione perpetua. Per ragioni speciali potrà essere applicato il can. 574...

35 - ...se avessero aderito a qualche setta acattolica...

COSTITUZIONI 1931

art. 5 - ...delle missioni, prestano aiuto ai fratelli sacerdoti od aspiranti al Sacerdozio con il lavoro manuale od anche come catechisti in missione.

47 - ...in conseguenza di tale atto il candidato, così studente o Sacerdote, come Fratello Coadiutore, viene aggregato alla Pia Società.

50 - Terminato il triennio per gli studenti e il sessennio per i fratelli Coadiutori ... si emetta la professione perpetua. Per ragioni speciali potrà essere applicato agli studenti e Sacerdoti il can. 574...

36 - ...se avessero aderito a qualche setta acattolica, e non hanno ricevuto d'indulto requisito...

38 - Oltre le pratiche di pietà prescritte per tutti facciano due volte al giorno...

93 - Il Capitolo Generale si compone del Superiore Generale, dei quattro consultori, del Procuratore Generale, dei Superiori delle case...

119 - Pertanto ogni missione avrà un Superiore religioso che rappresenti il Superiore Generale. Se il Prelato appartiene al nostro Istituto, a lui potrà essere offerta la carica di Superiore Religioso.

152 - Il Procuratore Generale... prenderà stanza a Roma o alla Casa Generalizia.

166 - L'Economo Generale...

39 - I novizi facciano due volte al giorno...

95 - Il Capitolo Generale si compone del Superiore Generale, dei quattro consultori, del Procuratore Generale, dei Provinciali, dei Superiori delle case...

121 - Pertanto ogni missione avrà un Superiore religioso che rappresenti il Superiore Generale.

152 - ...a meno che ragioni speciali non richiedessero temporaneamente la sua presenza alla Casa Generalizia.

176 - L'Economo Generale [...] a giudizio del Superiore, potrà essere coadiuvato da qualche altro.

In conclusione nella edizione delle costituzioni del 1931 troviamo che vi sono, rispetto a quella del 1921, tredici articoli nuovi, i nn. 34, 42, 152-159, 192-194; sette modificati dal Capitolo Generale, i nn. 91, 96, 122, 131, 147, 182, 201; e nove ritoccati successivamente alle proposte del Capitolo. Il numero complessivo degli articoli fu portato da 241 a 254. Si ebbe anche un capitolo nuovo, il 23 sul Procuratore Generale e i Provinciali.

3. LA SECONDA LETTERA DI PRESENTAZIONE DELLE COSTITUZIONI

Anche questa volta il Fondatore volle presentare con una lettera il testo aggiornato delle costituzioni. Era già pronta il 20 maggio 1931, ma poi ne aggiornò la data al 15 agosto per il ritardo nella correzione delle bozze. Non è impegnativo come la prima, ma contiene dei motivi che conviene rilevare.

Dopo avere ricordato la «vitale importanza» per una congregazione religiosa d'avere un regolamento soddisfacente, egli riconosce che «non è facile la compilazione di uno statuto che a tutto questo si presti e possa servire di norma anche pei posteri» (Costituzioni 1931, p. 17). Le modificazioni nuovamente introdotte, egli afferma, si erano rese necessarie a causa «delle esperienze fatte e delle mutate condizioni dei tempi» e, possiamo aggiungere, per gli sviluppi della congregazione. Si augura comunque «che più non si presenti il bisogno di nuovi ritocchi». Questa tensione tra il desiderio di arrivare ad un testo definitivo, immutabile e la necessità di dargli nuovi ritocchi col mutare dei tempi, è il motivo dominante in questa lettera. E bisogna prendere atto di questa doppia constatazione del Fondatore per dare il giusto valore alle costituzioni ch'egli diede alla sua congregazione prima di lasciarla (morì infatti appena dopo due mesi e mezzo). Egli stesso non ignora la lezione della «storia di tutte le Famiglie Religiose» e riconosce implicitamente che il suo lavoro è aggiornato al tempo della sua ultima edizione.

«Alla distanza di 15 anni dalla morte del Fondatore — scriveva il p. Grazzi nel 1946 — si può già sporgere l'idea che se egli fosse vissuto più a lungo,

probabilmente si sarebbe indotto a ritoccare ancora in qualche punto il suo prezioso Regolamento, che, nel complesso è veramente placato e rispondente, ma, certo, non ancora insensibile a qualche punta con cui l'ulteriore esperienza, a quando a quando, vi raspa sopra» (7).

Ciò che più conta però, ciò che fa «la prosperità d'una congregazione», sottolinea mons. Conforti, è lo «spirito di regolarità e l'amore di famiglia che la informano». Per questo il suo ultimo voto è che «non si abbia a rilassare l'osservanza delle nostre costituzioni e ad illanguidire quella carità scambievolmente che deve cementare tra membro e membro, tra superiori e dipendenti, quella concordia di animi per la quale le istituzioni più modeste si consolidano e grandeggiano». Questa raccomandazione, che richiama un motivo dominante anche nella lettera-testamento del 1921, è l'ultima parola del Fondatore sulle costituzioni dopo 36 anni da quando ne aveva scritto il primo abbozzo per portarle poi lentamente alla redazione finale.

Dopo quasi mezzo secolo dalla lettera seconda del Fondatore sulle costituzioni, siamo costretti ad ammettere che la tensione cui allude in essa tra immutabilità delle costituzioni e adattamento è sempre attuale. I motivi addotti allora per giustificare le mutazioni da lui stesso introdotte nelle costituzioni, cioè le «diverse contingenze della vita di una comunità», le «esperienze fatte» e le «mutate condizioni dei tempi» sono sempre attuali perché la congregazione saveriana è un organismo vivo e la Storia continua a camminare. È facile dunque prevedere che anche in futuro potranno essere necessari altri ritocchi. Essi saranno utili e nella linea del comportamento dello stesso Fondatore, purché siano a servizio dello scopo fondamentale della congregazione.

Qui si arresta la storia delle vicende che le costituzioni saveriane ebbero durante la vita del Fondatore. A questo punto comincia la loro seconda storia, quella indipendente dal loro autore.

NOTE

- (1) Cfr. Lettera di presentazione alle Costituzioni del 1931.
- (2) Cfr. Lettera circolare (20 febbraio 1916) per presentare le Costituzioni ai saveriani in Cina.
- (3) Atti del primo Capitolo Gen. citati dal p. F. Todori in *Il Fondatore e le Costituzioni* (Parma 1966), 2° p. 107.
- (4) Cfr. M. Wirth, *Don Bosco e i Salesiani* (Torino 1970) p. 230.
- (5) La relazione è riportata dal p. F. Teodori, op. cit. 2° pp. 84-87.
- (6) Mons. Salotti a mons. Conforti, 10 febbraio 1931.
- (7) L. Grazzi, *La Bio-Bibliografia dei Saveriani, 1895-1945* (Roma 1947) (dattiloscritto) p. 459.

LE COSTITUZIONI SAVERIANE DAL 1931 AL 1983

1. UN PROBLEMA

La crescita dell'Istituto Saveriano dopo la seconda guerra mondiale e i nuovi orientamenti teologici, spirituali e pastorali proposti alla Chiesa dal Concilio Vaticano II, fecero sentire anche tra i saveriani il bisogno di aggiornare i loro testi normativi. Nessuno però avrebbe pensato ad un aggiornamento che andasse al di là di correzioni e aggiunte marginali, se non fosse intervenuta la Chiesa stessa a chiedere molto di più.

Infatti il Concilio, nel decreto «*Perfectae Caritatis*» (n. 3), proponendo il rinnovamento degli istituti religiosi, prescriveva esplicitamente che i testi delle loro costituzioni fossero riveduti e modificati (*recognoscantur, aptentur*) in base ai documenti del Concilio stesso. Poi il papa Paolo VI nel motu proprio «*Ecclesiae Sanctae*» (II, 12-14) precisò che gli istituti religiosi dovevano presentare un testo nuovo delle costituzioni che esprimesse la natura, il fine, e l'organizzazione dell'istituto secondo la mente del fondatore, e contenesse insieme i principi evangelici e

teologici della vita religiosa e apostolica suggeriti dal Concilio.

Veniva cambiata l'idea tradizionale delle costituzioni, concepite fino allora come testi rigidamente giuridici secondo le *Norme* del 1901 passata poi nel Codice di Diritto Canonico. La Chiesa chiedeva un vero e proprio rimpasto delle vecchie costituzioni.

Così i saveriani si trovarono davanti al problema di come aggiornare le loro costituzioni, il testo venerato e considerato intangibile perché lasciato dal Fondatore.

Il motu proprio «*Ecclesiae Sanctae*» chiedeva che la revisione delle costituzioni si facesse entro 2-3 anni, in un Capitolo appositamente convocato e dotato di poteri speciali. Proprio in quell'anno 1966 si doveva riunire l'ottavo Capitolo Generale della congregazione saveriana. Ad esso si pensò di affidare la revisione del testo costituzionale. Non si poteva pensare alla laboriosa convocazione d'un altro Capitolo un paio d'anni dopo quello del 1966. Quando però il 26 agosto di quell'anno si radunava il Capitolo saveriano, erano passati appena venti giorni dalla pubblicazione del motu proprio «*Ecclesiae Sanctae*», e il Concilio Vaticano II era finito da poco più di otto mesi e cominciava allora a far sentire la forza innovatrice dei suoi documenti. I padri capitolari saveriani si trovarono d'improvviso davanti a un compito difficile per il quale non erano preparati.

Il Capitolo si propose due obiettivi: *primo*, mettere la vita dell'Istituto al passo con le nuove esigenze della Chiesa. A tale scopo esaminò e confrontò con i documenti del Concilio l'attività missionaria dei saveriani, la loro vita religiosa, la loro formazione spirituale, culturale e apostolica, la posizione dei Fratelli Coadiutori nella Congregazione, l'attività di propa-

ganda e reclutamento. Condensò le sue conclusioni in dichiarazioni e delibere di grande interesse.

Il *secondo* obbiettivo era l'aggiornamento delle costituzioni saveriane. Si trattava di far passare nei testi legislativi le decisioni e gli orientamenti scaturiti dal lavoro capitolare per dar loro forza e durata. Ma a questo punto i capitolari s'accorsero di non avere più né tempo né lena per un lavoro così impegnativo (dichiarazione nella 45^a seduta). Decisero allora d'affidare il lavoro ad una commissione speciale. Però quando si discusse sulle direttive da darle, subito emerse la mentalità dominante. Il verbale della 46^a registra una lunga e allarmata dichiarazione del p. Bonardi che nel tentativo di rifare il testo delle costituzioni vedeva una manifestazione dell'«insano prurito di riforma» già deprecato dal Fondatore. Egli chiedeva che accanto ad ogni articolo delle costituzioni si indicasse un preciso testo conciliare che ne domandasse la correzione o la soppressione, e che si precisasse quale testo conciliare esigeva di cambiare lo schema o l'indice delle materie nel testo della costituzione.

I verbali non dicono le reazioni suscitate dall'intervento del p. Bonardi. Esso è comunque la manifestazione d'una mentalità diffusa che orientò le decisioni successive.

Infatti per indicare alla commissione i criteri guida per la revisione dei regolamenti, si stabilì tra l'altro: «Si guarderà dal sopprimere nell'opera composta propria manu dal Fondatore stesso, e non senza un particolare carisma, la più piccola norma che sia ancora valida, e limiterà le integrazioni a ciò che risulterà veramente necessario» (cfr. Atti ufficiali, pp. 264-65). Più avanti si precisò: «La commissione non si lascerà prendere dall'affetto verso il Padre al punto da non voler vedere nelle costituzioni eventuali im-

perfezioni e non trascurerà di apportare gli eventuali ritocchi richiesti dalle mutate condizioni dei tempi e dallo sviluppo della società (saveriana), conservando tuttavia la struttura originale, pur con eventuali variazioni e trasposizioni».

Su questo binario la commissione postcapitolare non aveva molta possibilità di movimento.

2. UN DILEMMA

I membri della commissione lavorarono con impegno per tutto l'anno 1967, e all'inizio del 1968 poterono presentare ai confratelli un nuovo testo delle costituzioni per averne giudizi e suggerimenti. Ecco come mons. Gazza parla di quel testo nella relazione fatta al 9° Capitolo Generale: «Stanti i limiti posti, la commissione non poté svolgere un lavoro organico, ma si limitò a semplici correzioni, ad un lavoro di integrazione con aggiunte e aggiornamenti, e alla soppressione di quanto era pura norma di diritto canonico. Introdusse qualche idea del Concilio negli articoli ascetici, rifiuse la sezione riguardante i Fratelli e quella relativa al quarto voto, ristudiò l'aspetto giuridico della struttura e del governo (dell'Istituto)».

Quale fu il giudizio dei confratelli? Su 830 saveriani, solo 303 risposero; 237 di essi accettarono il nuovo testo, altri lo rifiutarono perché troppo rivoluzionario (10), o perché troppo conservatore (18), e altri lo giudicarono utile per ulteriore elaborazione.

La commissione sintetizzò i pareri ricevuti proponendo in un dilemma il pensiero dei saveriani. Si possono aggiornare le costituzioni saveriane: o conservando il testo del 1931 e la Lettera-introduzione, ma solo *come testi ispiratori* della vita saveriana, aggiungendo una costituzione nuova, breve, con le nor-

me fondamentali e stabili, e una raccolta di disposizioni capitolari; oppure mantenendo il testo tradizionale come norma giuridica valida con l'aggiunta di disposizioni capitolari raccolte in un testo sistematico a parte.

Siccome però il testo preparato non corrispondeva a nessuno dei due criteri, e considerato lo scarso sostegno avuto dalla base, la commissione rinunciò al mandato ricevuto (25 gennaio 1969).

Comunque un risultato utile era stato raggiunto: i saveriani si erano resi conto che la revisione delle Costituzioni si poteva fare o accettando il sacrificio del testo letterale del Fondatore, oppure rassegnandosi a una notevole limitazione dell'aggiornamento richiesto.

3. UNA TERZA VIA (IX Capitolo Generale, 1971)

Di fronte a questo dilemma si trovarono i padri del IX Capitolo nel 1971. Ma prima di parlare di loro conviene accennare allo stato concreto delle Costituzioni e della Congregazione alla vigilia di quel Capitolo.

La Congregazione dopo il 1931 aveva avuto sviluppi importanti: aumento numerico e conseguente strutturazione in Regioni e Delegazioni con superiori e organismi di nuovo tipo, e si erano moltiplicate le missioni. Intanto erano uscite nuove disposizioni della S. Sede sulle missioni (abrogazione dello *jus commissionis*), sul noviziato e su altri problemi. Inoltre la Direzione generale, per provvedere ad una adeguata organizzazione dell'Istituto, aveva promulgato (9.10.69) con forza di legge, sia pure ad experimentum, un nuovo testo su «struttura e governo» della Società. Aveva anche pubblicato un nuovo Diretto-

rio per le missioni. Ma già l'ottavo Capitolo, con autorità di Capitolo speciale, aveva preso decisioni che modificavano vari articoli della Costituzione, come quelli sui Fratelli, sul Capitolo Generale, sulla formazione dei saveriani, sulla preghiera liturgica, il quarto voto, ecc.

Tutto ciò rompeva il vecchio guscio delle Costituzioni, molti articoli delle quali cadevano automaticamente. Fatte così le inevitabili sottrazioni e le necessarie aggiunte, cosa restava del testo del 1931?

I capitolari del 1971 si trovarono dunque davanti al dilemma ricordato e ora reso più imperativo. Quale soluzione scegliere?

Essi non si sentirono in grado di scegliere una delle due vie prospettate. Cercarono allora una terza via capace di accontentare le opposte esigenze. In fondo — essi pensarono — la Chiesa ci chiede tre cose: conservare e mettere in luce lo spirito e le finalità dell'Istituto volute dal Fondatore; integrare i testi costituzionali con principi dottrinali del Concilio; elaborare norme giuridiche atte ad esprimere la natura e i modi di vita dell'Istituto. A queste esigenze pensarono di rispondere con tre documenti: la «Regola Fondamentale» (Lettera-introduzione e Costituzioni del 1931 ridotte a 88 articoli); il cosiddetto documento d'identità («L'Istituto Saveriano oggi nella Chiesa»); e il documento «Struttura e Governo della Società di s. Francesco Saverio». Con il primo documento salvavano il salvabile delle Costituzioni del Fondatore; con gli altri due le aggiornavano secondo i desideri della Chiesa. Così il problema era risolto.

Ma dimenticavano che la Chiesa domandava un testo unico, omogeneo, pervaso da senso giuridico e dottrina spirituale insieme, e tale da godere di lunga stabilità; accanto ad esso occorreva un regolamento

aggiunto, più flessibile, che applicasse alle circostanze mutevoli i principi contenuti nelle Costituzioni fondamentali. Questo fecero osservare alcuni esperti non saveriani che nel 1976 furono richiesti d'un parere sui testi costitutivi forniti dal IX Capitolo Generale.

«Non basta — osserva uno a proposito della Regola fondamentale — metterla all'inizio delle nuove Costituzioni. Bisogna che i suoi principi dottrinali e ascetici penetrino e informino tutto il testo delle nuove Costituzioni.» Un altro esperto arriva a dire: «Penso che il compito principale del prossimo Capitolo sia di rielaborare un nuovo testo delle Costituzioni partendo dagli elementi validi che sono nel IX Capitolo Generale». Pareri come questi fecero cadere la fiduciosa sicurezza con cui i testi del IX Capitolo erano stati presentati. Questi erano stati giudicati un agglomerato di documenti non rispondenti alle richieste della Chiesa.

4. LA QUARTA SOLUZIONE (X Capitolo Generale, 1977)

Alla vigilia del X Capitolo Generale molti ritenevano che il problema costituzionale fosse praticamente risolto, quindi il Capitolo fu orientato allo studio di un altro tema, quello delle missioni. Per i testi costituzionali fu chiesto di fare dei ritocchi e di apporre il sigillo finale. Questa fu la risposta della *Commissione precapitolare* nella 29^a seduta del Capitolo. Essa ignorava le obiezioni fondamentali fatte dagli esperti ai documenti del IX Capitolo; inoltre non teneva conto delle conclusioni raggiunte dal *Gruppo di studio sulle Costituzioni* istituito in preparazione al Capitolo; esso aveva indicato nella rifusione dei testi costituzionali la vera soluzione dell'annoso problema.

Alla realtà della situazione richiamò l'Assemblea un capitolare facendo osservare che la conclusione del *Gruppo di studio sulle Costituzioni* era che i testi costituzionali dovevano essere rifatti, abbandonando la via delle correzioni ormai impraticabile.

I capitolari, invitati a pronunciarsi, rifiutarono la proposta della *Commissione precapitolare* con 30 voti contro 4 e due schede bianche.

Nella 39^a seduta fu presentato in dieci cartelle lo stato della questione sul problema costituzionale: il pensiero del Fondatore e della Chiesa sulla revisione delle Costituzioni; i tentativi infruttuosi fatti nei due Capitoli precedenti; l'urgenza d'una definitiva soluzione del problema; e alcune indicazioni per arrivare a una conclusione.

Nelle discussioni seguite riemersero gli stati d'animo del passato: alcuni cercarono di difendere il testo tradizionale; altri accolsero l'idea di dare alle vecchie Costituzioni una veste nuova; altri infine tentarono di trovare un nuovo compromesso per salvare il testo vecchio senza rinunciare al nuovo.

La *Commissione dei regolamenti* nella 40^a seduta presentò ai capitolari tre ipotesi tra le quali scegliere una volta per sempre. *Prima*: riscrivere le Costituzioni in un testo unitario capace di esprimere fedelmente la sostanza del pensiero del Fondatore. *Seconda*: ritessere le Costituzioni in un testo unitario dove il pensiero del Fondatore fosse espresso, fin dove possibile, con le sue stesse parole. *Terza*: conservare i tre testi costitutivi presentati dal Capitolo precedente correggendoli opportunamente durante il presente Capitolo.

La prima ipotesi raccolse la maggioranza dei voti. Per la terza soluzione si schierarono solo due capitolari. La via era indicata.

Restava però in molti la preoccupazione di salvare in qualche modo i testi del Fondatore. Per soddisfare questo desiderio fu escogitata una *quarta* possibilità: conservare la Lettera-introduzione e gli 88 articoli della Regola Fondamentale da premettere alle Costituzioni, ma solo come testi ispiratori, e riscrivere queste in un testo nuovo al quale soltanto attribuire valore giuridico. Il Superiore Generale concluse le discussioni affermando: «La riscrittura delle Costituzioni è da fare, e i testi del Fondatore sono da conservare, purché non siano usati poi contro le Costituzioni. La soluzione proposta ha valore di utile compromesso per superare i dissensi e favorire l'unità dei capitolari nel problema delle Costituzioni».

Quando finalmente si passò alla votazione decisiva, la quarta ipotesi fu approvata con 28 voti su 37, contro 9 favorevoli alla prima soluzione. Siccome però la prima ipotesi coincide sostanzialmente con la quarta, si può affermare che i capitolari hanno scelto all'unanimità la proposta di aggiornare le Costituzioni saveriane riproponendo in un testo nuovo il pensiero originale del Fondatore. Questa la conclusione raggiunta dopo undici anni di riflessioni, discussioni ed esperienze.

5. TRAGUARDO RAGGIUNTO

Il X Capitolo Generale costituì una *Commissione per i testi normativi* col compito di preparare le nuove Costituzioni e un Regolamento generale secondo l'orientamento preso nel Capitolo stesso.

La Commissione era composta da sette membri. Tra il 7 novembre 1977 e il 4 giugno 1979 ebbe nove riunioni, con la partecipazione, a volte, del Superiore Generale o d'un membro del Consiglio direttivo. I

membri della Commissione tra una riunione e l'altra lavorarono separatamente o a gruppi. Lungo il cammino poterono sentire il parere di esperti e consultare le costituzioni rinnovate di altri istituti religiosi e missionari. Così, attraverso sette redazioni successive si ottenne un testo che, stampato, fu presentato all'Assemblea dei Superiori maggiori nell'agosto del 1979, e poi fu distribuito a tutti i membri professi della Congregazione chiedendo critiche e suggerimenti.

Risposero il 52% dei confratelli. Il 31,4% espresse un giudizio globale favorevole; il 63,5% fu favorevole, ma chiedendo non poche modifiche; solo il 5% pronunciò il «non placet».

In gennaio del 1981 la commissione riprese i lavori per inserire nel progetto le modifiche richieste. Nel mese di agosto era pronta una nuova edizione del testo che fu inviata alle comunità saveriane per avere nuovi suggerimenti. Nell'estate del 1982 veniva stampato il volumetto «Costituzioni e Regolamento generale» come documento di lavoro per il XI Capitolo Generale da tenersi nel 1983. Lavorando su questo testo il Capitolo preparò le nuove Costituzioni saveriane tanto attese. Approvate subito da Roma, furono stampate nel 1983.

1. LETTERA DEL CAN. CONFORTI AL CARD. LEDOKOWSKI,
PREFETTO DI PROPAGANDA FIDE, 9 MARZO 1894.

Eminentissimo Principe,

Voglia perdonarmi, Eminenza, se oso presentarLe, per sottoporlo all'alto Suo senno, un mio disegno ordinato alla propagazione della Fede tra gl'infedeli e che da gran tempo forma l'oggetto de' miei pensieri e de' mieie più ardenti voti a Dio.

Fin dagli anni più verdi ho sempre provato un forte trasporto a dedicarmi alle Missioni Estere e non avendo potuto assecondare questa mia inclinazione, anche per ragioni da me indipendenti, ho divisato da più anni di fondare io stesso per la Regione Emiliana un Seminario destinato a questo nobilissimo scopo. Tale proposito né per volger di tempo, né per variar di circostanze, mai venne meno in me, che anzi si rese sempre più forte in guisa da poterlo ritenere, dietro consiglio pure di persone illuminate a pie, ispirato non altrimenti che da Dio.

Eccole pertanto, in succinto, quanto avrei divisato, per ora, al riguardo.

Scopo unico dell'Istituto da fondarsi dovrebbe essere la predicazione del Vangelo nelle terre infedeli giusta il mandato di Cristo a' suoi Apostoli. Per raggiungere tale scopo l'Istituto raccoglierebbe a convitto quegli Ecclesiastici, ed anche quei laici, che sentissero trasporto alla vita apostolica e ne sperimenterebbe con molta diligenza e serietà la vocazione. Coltiverebbe inoltre colla pietà e collo studio le attitudini degli aspiranti per renderli atti al Ministero Sacro. Riceverebbe poi dal Vicario di Cristo, a mezzo di codesta Sacra Congregazione, quelle Missioni, che a lui piacesse commettergli da evangelizzare. E benché intenda dedicarsi a tutte le Missioni in genere tra gl'infedeli, pure

non nasconde le sue preferenze per quelle dell'Asia, essendo questo immenso Continente quello che conta maggior numero d'infe- deli e già campo dell'Apostolato del Saverio da cui l'Istituto da fondarsi prenderà nome ed ispirazione.

Ed ora per iniziare l'opera aprirei quanto prima l'Istituto in parola, dichiarandone, fin da principio, lo scopo unico e vi ac- coglierei quanti vi volessero entrare, alle condizioni seguenti:

Dovrebbero sborsare una lieve pensione per il loro manteni- mento, alla cui insufficienza provvederebbe il fondatore colle pro- prie risorse personali. Ultimato poi il II Corso Liceale, gli alunni dovrebbero prendere una decisione: o di voler essere Preti Se- colari, ed in questo caso farebbero passaggio ai rispettivi Semi- nari Diocesani per ultimarvi gli studi ecclesiastici; ovvero di de- dicarsi alle Missioni ed allora resterebbero intieramente a cari- co dell'Istituto, che di essi si prenderebbe ogni cura, non solo pel tempo del rimanente tirocinio, ma anche dopo che fossero in missione.

Questo stato di cose dovrebbe durare sino a che l'Istituto avesse acquistato una certa solidità, ed allora accetterebbe soltanto quei Sacerdoti ed anche quei giovani, sia chierici, che laici, i quali, compiute almeno le Classi Ginnasiali, si sentissero chiamati a ser- vire Dio nella vita apostolica.

Faccio pure osservare a V.E. che da principio, per mancanza di sufficiente personale, l'Istituto si prevarrebbe delle scuole del Seminario Vescovile, senza però abbandonare il pensiero di for- marsi scuole proprie, quando questo gli torni possibile.

EccoLe, Eminenza, il progetto che io sottopongo al Suo sa- piente giudizio, pronto sempre a modificare al riguardo quanto fosse per suggerirmi. Non altro ora sommessamente domando che una parola d'incoraggiamento da parte di V.E., dopo di che, colla licenza de' miei venerandi Superiori Diocesani, mi porrò tosto all'opera.

Sacrificherò tutto me stesso, le mie sostanze, e quanto in se- guito potrà essere a mia disposizione per riuscire nella santa im- presa e portare così la mia pietruzza al grande edificio di cui Cristo è la pietra angolare. Studierò le opere delle Missioni straniere, sì ben compaginate nella Cattolica Francia, e da ogni parte cer- cherò lumi, protezione ed aiuto. Benché conscio della mia me- schinità, non mi sgomenterò di fronte alle contraddizioni ed alle difficoltà che dovrò forse incontrare, fidente sempre in quel Cuore divino che tanto ha amato gli uomini e tanto ha patito per essi, nonché nella protezione del grande Apostolo delle Indie, che mi lusingo vorrà guardare con favore l'opera ideata.

M'inchino al bacio della Sacra Porpora e col più profondo ossequio mi rassegnò a Voi, Eminentissimo Principe.

Parma, 9 marzo 1894

dev.mo umil.mo servitore
Can. GUIDO M. CONFORTI

2. REGOLE SPECIALI PER GLI ASPIRANTI MISSIONARI: 1897

- 1 - Coloro che terminato il Corso Liceale, si sentissero chiamati ad abbracciare l'eroica vita del Missionario, dovranno raddoppiare di fervore nella pietà per viemmeglio conoscere la volontà del Signore a loro riguardo e così prepararsi alle ardue prove ad essi riservate.
- 2 - Faranno perciò la meditazione e l'esame di coscienza due volte al giorno e di più il ritiro mensile d'un giorno, essendo questi mezzi efficacissimi per raggiungere quello spirito di unione con Dio cotanto necessario al Missionario che deve vivere distaccato da tutte le cose della terra e pronto sempre ai più grandi sacrifici per la divina gloria e la salute delle anime.
- 3 - Daranno conto al Superiore della inclinazione maggiore o minore che sentono per la vita apostolica, delle difficoltà e dei dubbii che loro si presentino, e dopo un anno di prova se il Superiore lo giudicherà espediente emetteranno formale promessa, innanzi al Divin Sacramento ed alla presenza dei loro compagni, di volersi consecrare intieramente alla conversione degli Infedeli.
- 4 - Trascorso l'anno di prova, se taluno degli Aspiranti Missionarii non sentisse tutta la fermezza necessaria per emettere la surricordata promessa, lascerà il Seminario Emiliano per ultimare nel Seminario Diocesano gli studii di Teologia e rimanere, se così piacerà, poscia Prete secolare. Sarà però in facoltà del Superiore protrarne più a lungo il tempo di prova se lo giudicherà necessario.
- 5 - Fra gli Aspiranti - Missionarii vi sarà uno incaricato dal Rettore del mantenimento della disciplina nel Camerone ad essi riservato. Questi presiederà alla recita dell'Ufficio, che si dirà sempre in Cappella, e dirigerà il passeggio.
- 6 - Nel passeggio non sarà lecito tenere una via diversa da quella che è stata assegnata, e viene severamente proibito il far visita a qualsiasi persona, fosse pure ecclesiastica.

- 7 - È vietato agli Alunni della Camerata del Sacro Cuore entrare nel Camerone destinati agli Aspiranti - Missionarii, ed a questi di metter piede nella camerata dell'Immacolata.
- 8 - Ricordino poi tutti gli Aspiranti - Missionari che ad essi incombe in particolare maniera l'obbligo di essere più degli altri esemplari nel portamento ed esatti nell'osservanza delle regole dell'Istituto a cui hanno dato il nome ed a cui, piacendo a Dio, dovranno un giorno indissolubilmente legarsi.
- 9 - Dipenderanno in tutto e sempre dal Decano della Camerata del Sacro Cuore, ove passeranno le ore di ricreazione assieme agli altri compagni.

3. SCHIZZO DI REGOLAMENTO PEL SEMINARIO EMILIANO DI S. FRANCESCO SAVERIO: 1898

Scopo del Seminario Emiliano

- I - Il Seminario Emiliano ha per iscopo la predicazione del Vangelo nelle terre infedeli giusta il mandato di Gesù Cristo a' suoi Apostoli: *Euntes in mundum universum predicate Evangelium meum omni creaturae* - Esclude qualunque altro scopo benché nobile e santo.
- II - Raccoglie perciò a convitto quegli Ecclesiastici od anche laici i quali aspirano alla conversione degli infedeli e ne prova maturatamente la vocazione.
- III - Coltiva con opportune discipline di pietà e di studio le attitudini dei suddetti per renderli idonei all'Apostolico ministero.
- IV - Riceve dal Vicario di Cristo per l'organo della Sacra Congregazione de Propaganda Fide quelle Missioni tra gl'infedeli che Egli si degnerà affidargli.
- V - Presenta alla medesima Sacra Congregazione gli alunni che giudica idonei ed avutene le necessarie facoltà li invia alle Missioni assegnate.
- VI - Li dirige tutti per mezzo di una regola uniforme e veglia al mantenimento dello spirito apostolico e dell'unione fraterna di tutti i membri dell'Istituto.

Organizzazione e governo dell'Istituto

- 7 - Il Seminario Emiliano dipende direttamente dall'Ordinario Parmense da cui ha ricevuto la canonica istituzione, ed a lui spetta la nomina del Rettore e degli altri Superiori addetti all'Istituto.
- 8 - Sono membri dell'Istituto tutti gli Ecclesiastici i quali accolti regolarmente e finiti con soddisfazione la prova necessaria vengono inviati alle rispettive missioni.
- 9 - Sono pur membri tutti coloro che, dopo la prova della loro vocazione alle Missioni fossero tratti a Parma per i bisogni della Casa Madre ovvero altrove per i bisogni di altre case filiali.
- 10 - I Missionarii che per eccezione fossero mandati dall'Istituto a lavorare in Missioni altrui, non cessano di appartenervi; esso ne potrà sempre disporre colla debita approvazione della Sacra Congregazione di Propaganda Fide.
- 11 - L'Istituto ammette come membri onorarii che partecipano alle preghiere ed ai meriti delle sue opere apostoliche persone di ogni condizione che gli hanno reso e gli rendono attualmente servigi considerevoli.
- 12 - I Superiori ed i Missionari formano un solo corpo, così per l'unità di scopo e di regola come per la congiunzione alla Casa Madre da cui tutti sono formati diretti ed assistiti.
- 13 - Non sarà mai raccomandata loro abbastanza l'unione più cordiale tra di essi e colla Casa Madre.
- 14 - La Casa Madre abbraccia la direzione generale dell'Istituto ed il Seminario per la formazione dei Missionarii.
- 15 - Il reggimento di essa è affidato al Rettore che verrà assistito da diversi consiglieri, all'infuori dei quali gli altri non avranno ingerenza nella direzione dell'Istituto.
- 16 - Il Rettore dovrà consultare l'Ordinario Diocesano ed i suoi consiglieri nelle cose di maggiore importanza, come: accettazione di nuovi aspiranti e membri dell'Istituto, spedizioni di Missionarii o richiami, disposizione dei fondi dello stesso, oltre all'ordinaria amministrazione.
- 17 - Se toglierà uno o più soggetti da una Missione, perché questa non abbia a soffrirne notevole detrimento, provvederà ad un sollecito rimpiazzo.

- 18 - Il Rettore è specialmente l'incaricato del buon ordine generale della Casa, dell'esecuzione delle decisioni prese in comune, delle relazioni ufficiali ed esterne: è superiore di tutte le persone che compongono la Comunità e veglia perché tutti compiano il loro dovere. Ha diritto di indirizzare a tutti le esortazioni e le correzioni che giudica opportune.

Formazione dei Missionarii

- 19 - Il Seminario Emiliano per la formazione dei banditori Evangelici si divide in due sezioni. La prima comprende il Ginnasio ed il Liceo e passa col nome di *Scuola Apostolica*. La seconda abbraccia i Corsi Teologici ed i giovani che v'appartengono chiamansi Aspiranti - Missionarii.
- 20 - Per appartenere alla prima sezione basterà avere una qualche inclinazione alla vita apostolica e si chiede formale dichiarazione in iscritto da parte dei genitori che non si opporranno alla partenza dei figli per le Missioni Estere.
- 21 - Niuno poi potrà far parte della 2^a Sezione se non abbia volontà ferma di rendersi Missionario.
- 22 - Coloro quindi che, terminato il Corso Liceale si sentissero chiamati ad abbracciare l'eroica vita del Missionario, dovranno raddoppiare di fervore nella pietà per viemmeglio conoscere la volontà del Signore a loro riguardo, e così prepararsi alle ardue prove ad essi preparate.
- 23 - Faranno perciò la meditazione e l'esame di coscienza due volte al giorno più il ritiro mensile d'un giorno, essendo questi mezzi efficacissimi per raggiungere quello spirito d'unione con Dio cotanto necessario al Missionario che deve vivere distaccato da tutte le cose della terra, pronto sempre ai più grandi sacrificii per la divina gloria e la salute delle anime.
- 24 - Daranno conto al Superiore della inclinazione maggiore o minore che sentono per la vita apostolica, delle difficoltà e dei dubbii che loro si presentano, e dopo un anno di prova se il Superiore lo giudicherà espediente emetteranno formale promessa innanzi al Divin Sacramento ed alla presenza dei loro compagni di volersi consecrare intieramente alla conversione dei poveri infedeli.
- 25 - Trascorso l'anno di prova, se taluno degli Aspiranti - Missionarii non sentisse tutta la fermezza necessaria per fare la surricordata promessa lascerà il Seminario Emiliano per ul-

timare nel Seminario Diocesano gli Studii di Teologia e rimanere poscia, se così piacerà, Prete secolare.

- 26 - Sarà però in facoltà del Rettore, uditi i suoi consiglieri, protrarre più al ungo d'un anno il tempo della prova, se nel Signore lo giudicherà espediente.
- 27 - Ogni Missionario, prima di partire per la propria destinazione emetterà i voti semplici di castità, povertà, obbedienza assieme al quarto voto di volersi consecrare alle Missioni tra gl'infedeli.
- 28 - Questi voti si faranno per la durata di un biennio e così si rinnoveranno in seguito. Soltanto compiuto il decennio potranno farsi in perpetuo dietro l'approvazione dei Superiori dell'Istituto.
- 29 - Questi però prima di ammettere un Aspirante - Missionario a fare la promessa di abbracciare la vita apostolica e tanto più prima di permettergli la professione dei voti suddetti, ricorreranno alla preghiera ed inviteranno l'aspirante ad invocare lumi da Dio su questo punto così importante, a consultare seriamente il suo Padre spirituale ed a raccogliersi per alcuni giorni nella solitudine dei Santi Spirituali Esercizii.
- 30 - Se innanzi a Dio non vedessero nel postulante le disposizioni e le doti necessarie al ministero a cui aspira ne lo distoglieranno e staranno fermi nel non ammetterlo alla professione dei santi voti.
- 31 - Il Rettore prima di ammettere alcuno in Seminario, assuma le più esatte informazioni da varie fonti e principalmente dai Rev.mi Ordinarii, ponendo mente che l'aspirante abbia una sufficiente capacità mentale, un carattere costante e non difficile ad affarsi cogli altri; abbia almeno compiuto il Ginnasio Inferiore, sia libero da debiti e da gravi imbarazzi di famiglia, sia senza gravi difetti esteriori, non licenziato da altri Istituti religiosi, né di un'età che sorpassi i 35 anni.
- 32 - Alla Casa Madre ed in tutte le altre Case figliali si farà ogni giorno, al mattino ed alla sera una speciale preghiera in comune per tutti coloro che appartengono all'Istituto ed in terre lontane lavorano per la dilatazione del Regno di Dio.

Coltura Intellettuale e morale

- 33 - Per coloro che già fossero Sacerdoti si esige almeno un anno di permanenza nell'Istituto per provarli e formali nello spiri-

to ed al fine del medesimo; per gli altri poi si esigono tanti anni quanti sono loro necessari per compiere regolarmente i loro studii e diventare Sacerdoti.

- 34 - Per riguardo agli Studii Teologici s'informeranno alle dottrine dogmatiche e morali di S. Tommaso e di S. Alfonso, principalmente sui testi che si giudicheranno più adattati secondo i tempi e le circostanze e non trascureranno tutte le altre scienze che illustrano e completano quelle due scienze primarie, attingendole a pure fonti romane.
- 35 - Colle scienze ecclesiastiche studieranno pure almeno la lingua Inglese e la Francese e procureranno di affissare altre cognizioni utili ai Missionarii come l'architettura, la medicina pratica popolare colle debite riserve e cautele, la fisica e la chimica applicate alle arti ed agli oggetti che servono al culto.
- 36 - Sotto la guida del loro Padre Spirituale, nutriranno lo spirito di mortificazione con penitenze private, principalmente ogni Venerdì della settimana, in guisa però da non pregiudicare alla propria salute.
- 37 - Nutriranno lo spirito d'obbedienza riguardando come voce di Dio la voce del Padre Spirituale, la voce dei Superiori, la voce della regola ed i segni della comunità.
- 38 - Nutriranno lo spirito di povertà spogliandosi delle abitudini inutili o nocive, degli oggetti superflui, vivendo parcamente, facendo economia delle cose dell'Istituto.
- 39 - Nutriranno lo spirito di castità colla pratica del pronto ricorso a Dio, col dominio sui proprii sentimenti coll'usare ogni modestia e riguardo massime trattando con persone di diverso sesso.
- 40 - Nutriranno lo spirito di sacrificio colla pronta rinunzia a quanto più loro piacesse riguardo alle occupazioni, agli studii, all'invio in Missione, disposti sempre a sostenere con pace e gaudio, fatiche, veglie, viaggi penosi, persecuzioni, infermità, carcere e morte senza sconsolarsi e venir meno o rivolgere l'occhio alla patria terrena.
- 41 - Nutriranno pure una speciale devozione al Sacro Cuore che tanto ha patito per la salute degli uomini, alla Vergine SS. sotto il titolo del Rosario a mezzo del quale potranno riportare innumerevoli conversioni, a S. Giuseppe Patrono della Chiesa universale ed a S. Francesco Sav. da cui l'Istituto prende nome ed ispirazione. Onoreranno pure con culto speciale

tutti i Santi Apostoli che tanto hanno operato per la divina gloria.

Invio dei Missionari

- 42 - Il Superiore dell'Istituto ed i suoi consiglieri siano ben persuasi che la prosperità delle Missioni esige da essi la più grande attenzione sulla virtù, sulla capacità e sul carattere degli alunni che devono essere inviati alla conversione degli infedeli, e perciò per nessun umano riguardo permetteranno ad alcuno, che non abbia i requisiti necessari, d'andare in Missione.
- 43 - Considereranno come principali difetti che impediscono l'invio, la mancanza d'illibatezza nei costumi e di riservatezza e dignità nel trattare, specialmente col debil sesso, l'inclinazione a dottrine meno sane e ad insubordinazione, massime alla Santa Sede, la soverchia tenacità del proprio parere, una notevole leggerezza e volubilità, la malinconia e gli scrupoli, il difetto di scienza sufficiente, l'inettitudine ad apprendere le lingue, un'indole troppo irascibile o difficile a vivere in armonia cogli altri, un fisico debole od un vizio organico.
- 44 - Avvicinandosi la partenza per le Missioni gli alunni destinati si raccoglieranno per alcuni giorni in ispirituale ritiro per considerare più maturamente la grandezza dell'opera a cui si accingono e le virtù che vi si richiedono.
- 45 - Dopo il ritiro, in presenza della Comunità radunata innanzi al SS. Sacramento, emetteranno i voti semplici più sopra ricordati e ne sottoscriveranno la formola che dovrà essere conservata nell'archivio del Seminario.
- 46 - Nel viaggio si comporteranno in ogni luogo e tempo in modo edificante e conforme all'apostolica vocazione; conserveranno tra loro la carità e l'unione più perfetta ed eviteranno con ogni premura qualsiasi contesa; affabili con tutti, si asteranno da ogni disputa su materie aliene dalla loro vocazione ecclesiastica ed apostolica; pazienti nelle loro indisposizioni, contenti del poco come si conviene ad uomini distaccati dal mondo.
- 47 - Si avvezzino a tener nota giornaliera delle cose principali che accadono in viaggio, massime di ciò che possa servire di norma pei viaggi futuri.

In Missione

- 48 - I Missionarii avranno sempre presente che i Vescovi sono posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio da lui conquistata col suo sangue divino e che i loro immediati Superiori governano in nome del Vicario di Cristo.
- 49 - Si ricorderanno ancora che l'indole propria dei figli della sapienza è obbedienza e dilezione, epperò nutriranno sempre nel loro cuore e dimostreranno col fatto verso dei loro Superiori la maggiore reverenza e sommissione.
- 50 - Si raccomanda ai Missionarii, massime al primo arrivare in Missione, di non perdersi d'animo di fronte alle difficoltà, e di accogliere docilmente i suggerimenti dei provetti, ancorché a prima giunta sembrassero meno opportuni.
- 51 - Si propongano di adattarsi alle innocue costumanze degli indigeni e preferiscano in quanto stà da loro, la coltura dei naturali a quella degli Europei.
- 52 - Essendo la scienza ecclesiastica cotanto necessaria al banditore evangelico, questi impiegherà nella lettura e nello studio di libri utili, il tempo che avrà libero dalle occupazioni del suo ministero.
- 53 - Importando assai che il Rettore dell'Istituto ed i suoi consiglieri siano pienamente al fatto dello stato genuino della Missione, i Missionarii, almeno due volte all'anno, lo informeranno di quanto hanno essi compiuto nella mansione affidata loro dall'obbedienza.
- 54 - Il primo pensiero e costante del Missionario sarà quello di attendere alla propria santificazione per poi procurare quella degli altri, ricordandosi che ben poca efficacia avrebbe la sua parola quando non fosse corroborata dal buon esempio.
- 55 - Perciò, permettendolo le cure del Ministero apostolico, faranno due volte al giorno l'esame di coscienza e la meditazione, mezz'ora al mattino, possibilmente prima della S. Messa, ed altrettanto alla sera prima di abbandonarsi al sonno.
- 56 - Non trascureranno la lettura spirituale e le quotidiane visite al SS. Sacramento.
- 57 - Si confesseranno ogni 8 giorni, od almeno ogni 15. In caso che trovinsi affatto isolati e lontani assai dai loro confratelli, non lasceranno passare il mese od al più due mesi senza espia-

- re le proprie colpe nel bagno salutare della penitenza, a costo pure di dovere intraprendere un lungo e disagiato viaggio.
- 58 - Ogni anno procureranno di fare i Santi Spirituali Esercizii per 8 o 10 giorni, o in comune od almeno in privato.
- 59 - I nuovi Missionarii entrando in Missione si metteranno intieramente nelle mani del Superiore e rinnoveranno davanti a lui la ferma risoluzione di perseverare sino alla morte nella loro santa vocazione, ed accetteranno come dalle mani di Dio, quell'ufficio che il Superiore giudicherà opportuno di affidar loro.
- 60 - Si terranno alieni da ogni opposizione pertinace alle vedute dei loro Superiori, dalle critiche amare dell'operato dei Confratelli e da ogni spirito di parte. Si guarderanno pure dal biasimare gli usi stabiliti nel governo della Missione e nella relazione dei Missionarii cogl'indigeni; in ogni caso potranno esporre i loro timori al Superiore, rimettendosi alle sue decisioni.
- 61 - Si faranno una legge rigorosa di osservare le buone costumanze stabilite nelle loro Missioni riguardo alle relazioni con donne, al frequentare le case e le compagnie dei secolari. Si asterranno da tutto ciò che potesse dare motivo di sospetti od essere loro occasione d'inciampo.
- 62 - Si mostreranno animati da vera carità, non solo pei Confratelli, ma ben'anche per tutti gli ecclesiastici di altre nazioni e di altri istituti. Daranno loro all'occasione ogni prova di stima e di affetto e li soccorreranno secondo il loro potere.
- 63 - Un'attenzione tutta speciale metteranno nell'apprendere la lingua del paese in modo di possederla bene e di parlarla correttamente.
- 64 - Dove la vita è comune il Missionario si atterrà alla pratica della rispettiva Missione.
- 65 - I Missionarii non iscriveranno in giornali o periodici senza licenza dei loro Superiori.
- 66 - Qualora alcuno dei Missionari s'infermasse, dai confratelli e dai Superiori gli sarà usato ogni possibile riguardo, e se si trovasse isolato ed in lontane regioni non si guardi a spese ed a disagi per visitarlo e trasportarlo in più opportuna posizione.
- 67 - Avvenuta la morte di un Missionario ne sia dato tosto avviso al Rettore del Seminario ed ai Superiori locali, indicando le principali circostanze del trapasso.

- 68 - Alla Casa Madre sarà celebrato un ufficio solenne ed ogni Confratello Sacerdote celebrerà almeno una Messa pel defunto.
- 69 - Qualora un Missionario non potesse sostenere il clima od i carichi della Missione o si trovasse più conveniente l'opera sua in altra Missione, si potrà col consenso dei rispettivi Superiori effettuare il trasferimento.
- 70 - La licenza di ritornare in Europa, temporanea od illimitata, si accorderà al Missionario solo per ragioni gravissime da riconoscersi dai Superiori della Missione e dalla Sacra Congregazione di Propaganda.
- 71 - Tutti i Missionarii che con regolare licenza ritornano in Europa sono posti sotto l'immediata autorità del Rettore il quale, dopo aver consultato l'Ordinario Parmense ed inteso il parere del Consiglio direttivo, deciderà se debbano risiedere alla Casa Madre ovvero altrove. I membri dell'Istituto Emiliano cessano di appartenergli per due motivi, o perché ragioni gravissime li costringono a ritirarsi o, quod Deus avertat, per gravi colpe riconosciute tali dalla competente Autorità.
- 72 - Ogni Missionario osservi fedelmente queste regole e ricordi che dalla loro osservanza dipenderà la forza, l'incremento il frutto dell'Istituto. Ricordi pure il detto del Nizzeno che dice: qui regulae vivit Deo vivit e che la vera santità consiste nell'adempimento perfetto dei doveri che ci vengono imposti dallo stato in cui la divina Provvidenza ci ha collocati.

4. REGOLE DELLA CONGREGAZIONE DI S. FRANCESCO Saverio PER LE MISSIONI ESTERE, PARMA 1905 (Regole-Vivari, alcuni articoli)

Fine e membri della Congregazione

- 1 - Questa Congregazione ha per fine la predicazione del Vangelo nelle terre infedeli seguendo il mandato di Gesù Cristo ai suoi Apostoli: Euntes in mundum universum, predicate evangelium meum omni creature. Qui crediderit et baptizatus fuerit salvus erit. Marc. XVI, 15-16.
- 2 - Si compone di Sacerdoti e di laici, i quali procurando con ogni studio la perfezione e salute delle anime proprie, si consacrano alla conversione dei popoli infedeli.

- 3 - È posta sotto il Patrocinio di San Francesco Saverio, Apostolo delle Indie.
- 5 - Si considerano aggregati alla Congregazione, soltanto coloro che hanno emesso i voti almeno temporanei di povertà, di castità e di obbedienza ed insieme il quarto voto di consacrarsi alle Missioni tra gl'infedeli secondo le regole della nostra Congregazione.

5. REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DI S. FRANCESCO Saverio PER LE MISSIONI ESTERE, 1916 (6 articoli)

Natura e scopo della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere

- 1 - Questa Pia Società che ebbe i suoi natali in Parma l'anno 1895, si propone come fine generale la santificazione dei membri che la compongono, a mezzo della professione dei Consigli Evangelici, e come fine particolare la predicazione del Vangelo nelle terre infedeli, in ossequio al mandato di Cristo ai suoi Apostoli: *Euntes in mundum universum, predicate Evangelium meum omni creaturae* (Marc. XVI=15).
- 2 - Prende nome ed ispirazione dal glorioso Apostolo delle Indie e non si limita ad una sola casa, ma tende a diffondersi nell'unità di uno stesso spirito e governo.
- 3 - Così pure non si propone l'evangelizzazione di questa o di quella regione, ma si tiene sempre pronta a ricevere dal Vicario di Cristo, per l'organo della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, tutte quelle Missioni tra gli infedeli, che Egli si degnasse affidarle.
- 4 - A questo fa collimare tutta l'opera sua, sia nella formazione che nella direzione dei suoi membri, ed esclude qualsiasi altro scopo, benché nobile e santo.
- 5 - Sono membri effettivi, componenti la Pia Società, tutti coloro che, emessa la professione religiosa, sia temporanea che perpetua, in base alle regole e costituzioni, intendono dedicarsi all'evangelizzazione degli infedeli nello stato sacerdotale.
- 6 - Sono pur membri effettivi quei buoni laici che mossi dal desiderio di servir Dio e di aiutare in qualche modo l'opera delle Missioni, o in qualità di catechisti, o come fratelli coadiuto-

ri, in aiuto dei Missionari o delle case dell'Istituto, fanno professione temporanea dei voti religiosi.

6. REDAZIONI DELLE COSTITUZIONI SAVERIANE (elenco)

- + 1. *Regole speciali per gli Aspiranti Missionari.*
Manoscritto degli anni 1895-97
- 2. A) *Schizzo di Regolamento* (copia preparatoria).
Manoscritto senza titolo da attribuirsi presumibilmente all'estate 1898.
- B) *Schizzo di Regolamento pel Seminario Emiliano di S. Francesco Saverio.*
Manoscritto con l'approvazione autografa del vescovo di Parma in data 3 dicembre 1898.
- C) *Regolamento del Seminario Emiliano per le Missioni all'estero*, Parma, Tip. G. Ferrari e Figli, s.d.
Estratto del regolamento precedente, preparato a servizio della lotteria e stampato in gennaio 1899.
- + 3. A) *Regole della Congregazione di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere - Parma*, Parma, Tip. A. Zerbini, 1905.
Redatto dal p. M. Vivari, stimatino, e stampato per i consultori della S. Congregazione di Propaganda Fide.
- B) *Compendio del Regolamento della Società di San Francesco Saverio.*
Estratto delle *Regole* precedenti, trasmesso in copia manoscritta tra i membri dell'Istituto.
- 4. A) *Regolamento 1915.*
Manoscritto del Fondatore, senza titolo, da attribuire forse alla fine del 1914 o agli inizi del 1915.
- B) *Regolamento 1915.*
Manoscritto del Fondatore, senza titolo; trascrizione riorordinata del testo precedente migliorato, eseguita a Berceto nel mese di luglio 1915.

5. *Regolamento dell'Istituto San Francesco Saverio per le Missioni Estere*, Parma 1916.

Testo del regolamento precedente, migliorato e ciclostilato, inviato ai missionari saveriani in Cina per averne giudizi e suggerimenti.

6. *Regolamento dell'Istituto San Francesco Saverio per le Missioni Estere*, Parma 1917.

Testo del regolamento precedente, migliorato con l'inserzione di vari suggerimenti dei missionari saveriani in Cina e di varie prescrizioni del nuovo Codice di Diritto Canonico. Fu stampato per comodità dei Consultori della S. Congregazione dei Religiosi.

7. *Regole della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere*, Parma 1920.

Testo revisionato a fondo per il contenuto e lo stile, e stampato per i Consultori della S. Congregazione dei Religiosi.

8. *Costituzioni della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere*, Parma 1921.

Testo corretto e approvato definitivamente dalla S. Congregazione di Propaganda Fide.

9. A) *Proposta di aggiunte e modificazioni alle Costituzioni della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere*.

Testo dattiloscritto preparato dal primo Capitolo generale nel 1929 e inviato a Roma per approvazione.

B) *Costituzioni della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere*, Parma 1931.

10. *Istituto Saveriano Missioni Estere, Costituzioni e Regolamento Generale*, Parma 1983.

Testo rielaborato e aggiornato dal XI Capitolo Generale (1983) secondo le prescrizioni della Chiesa.

Archivio Saveriano Roma

FONTI

- *Costituzioni della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere*. Redazioni manoscritte o stampate (cfr. elenco in appendice).
- Conforti G.M., *Lettere al Segretario di Propaganda Fide*, AS.
- Conforti G.M., *Lettere ai Saveriani*, 3 vol., Roma 1977.
- Conforti G.M., *Cenni storici dell'Istituto di San Francesco Saverio per le Missioni Estere di Parma*, in *Vita Nostra*, anni 1918-1921.
- Conforti G.M., *Servizio e carisma missionario*, vol. II: *Fondazione dell'Istituto Saveriano*. Introduzione e note di p. F. Teodori sx. Città del Vaticano, Lib. Ed. Vaticana 1987, pp. 686.
- *Regola dell'Istituto Lombardo per le Missioni Estere*, Milano 1886.
- *Constitutiones Congregationis Immaculati Cordis B. Mariae Virginis*, Bruxelles 1900 (Missionari di Scheut).
- *Constitutiones Sodalitatis Presbyterorum a SS. Stigmatibus D.N.J.C.*, s.d. (1890).
- *Constitutiones Sodalitatis a R.P. Gaspare Bertoni in dioecesi veronensi institutae*, 1890.
- S. Congregazione dei Vescovi e dei Regolari, *Normae secundum quas S. Congr. Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium*, Romae 1901.

Archivio Saveriano Roma

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Ballarin L., *L'anima missionaria di G.M. Conforti*, Bologna 1981².
- Bonardi G., *Guido Maria Conforti*, Parma 1936.
- Carminati A., *I fini dello stato religioso e il servizio della Chiesa*, Torino 1964.
- Creusen P., *De juridica status religionis evolutione synopsis historica*, Romae 1948².
- Grazzi L., *Bibliografia critico-cronologica del Servo di Dio G.M. Conforti* (dattiloscritto, Roma 1946-1947).
- Grazzi L., *La Bio-bibliografia dei Saveriani, 1895-1946* (2 vol. dattiloscritti, Roma 1946-1947).
- Lemoine R., *Le droit des religieux du Concile de Trente aux Instituts séculiers*, Bruges 1956.
- *Regole della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere*, in *Vita Nostra*, 3 (1920) 47-52 (studio anonimo).
- Teodori F., *Il Fondatore e le Costituzioni. Raccolta di documenti ad uso dei Padri capitolari dell'8° Capitolo Gen.*, Parma 1966 (2 fascicoli dattiloscritti).

Archivio Saveriano Roma

INDICE

Premessa	pag. 5
1. LE COMPONENTI IDEOLOGICHE DELLE COSTITUZIONI SAVERIANE	
1. Il progetto di mons. Conforti	pag. 7
2. L'idea missionaria nel sec. XIX	pag. 13
3. La concezione della vita religiosa	pag. 16
2. IL PRIMO REGOLAMENTO	
1. Le linee direttrici	pag. 25
2. Un testo perduto	pag. 27
3. Le «Regole speciali per gli aspiranti missionari»	pag. 29
3. IL REGOLAMENTO-SCHIZZO (1898)	
1. Una redazione d'emergenza	pag. 35
2. Confronto tra il Regolamento-schizzo e la Regola dell'Istituto Lombardo per le Missioni Estere	pag. 38
3. Significato del Regolamento-schizzo	pag. 43
4. IL REGOLAMENTO-EMIGRATI (1899)	
1. Tre interrogativi	pag. 51
2. Tre risposte	pag. 54
3. Una difficoltà	pag. 57
4. Confronto tra Regolamento-emigrati e Regolamento-schizzo	pag. 60

5. LE REGOLE-VIVARI (1903)

- | | |
|---|---------|
| 1. Un testo scritto su commissione | pag. 67 |
| 2. Fonti delle Regole-Vivari | pag. 71 |
| 3. Valore e vicende delle Regole-Vivari.
Il decreto di lode | pag. 76 |
| 4. Il Compendio del Regolamento della Società di
San Francesco Saverio | pag. 83 |

6. IL REGOLAMENTO DEL 1915

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Idee divergenti | pag. 89 |
| 2. Due redazioni | pag. 91 |
| 3. Osservazioni generali | pag. 92 |
| 4. Alcuni punti particolari | pag. 97 |

7. IL REGOLAMENTO DEL 1916

- | | |
|---|----------|
| 1. Osservazioni di p. Bonardi | pag. 107 |
| 2. Regolamento ciclostilato e note dei Saveriani in
Cina | pag. 109 |
| 3. Il responso di Roma | pag. 114 |
| 4. L'edizione provvisoria del 1917 | pag. 116 |

8. IL REGOLAMENTO DEL 1920

- | | |
|--|----------|
| 1. Difficile dialogo con Roma | pag. 121 |
| 2. Laboriosa revisione del testo del 1917 | pag. 124 |
| I Confronto con le note critiche dell'abate
M. Serafini | pag. 125 |
| II Confronto con le <i>Norme</i> | pag. 127 |
| III Confronto con il Codice di Diritto Canonico | pag. 128 |
| IV Ripensamenti personali e contributi se-
condari | pag. 129 |
| V Revisione stilistica del testo | pag. 130 |
| 3. Ultimi ritocchi: il testo del 1920 | pag. 132 |

9. COSTITUZIONI DELLA PIA SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO SAVERIO PER LE MISSIONI ESTERE DEL 1921

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Rapida conclusione | pag. 137 |
|-----------------------|----------|

2. Le correzioni del p. Ogetti, s.j., e l'opera d'un anonimo esperto	pag. 141
3. L'articolo 93	pag. 145
10. LA LETTERA D'INTRODUZIONE ALLE COSTITUZIONI	
1. Composizione	pag. 151
2. Valutazione	pag. 153
11. ULTIMA TAPPA: LE COSTITUZIONI DEL 1931	
1. Proposte del primo Capitolo generale (1929)	pag. 161
2. Edizione finale delle costituzioni saveriane	pag. 169
3. La seconda lettera di presentazione	pag. 172
12. LE COSTITUZIONI SAVERIANE DAL 1931 AL 1983	pag. 175
APPENDICE	
1. Lettera del can. Conforti al card. Ledokowski, 9 marzo 1894	pag. 185
2. Regole speciali per gli Aspiranti Missionari: 1895-1897	pag. 187
3. Schizzo di Regolamento pel Seminario Emi- liano di San Francesco Saverio: 1898	pag. 188
4. Regole della Congregazione di S.F. Saverio per le Missioni Estere, Parma 1905 (Regole-Vivari, alcuni articoli)	pag. 196
5. Regolamento dell'Istituto di San Francesco Sa- verio per le Missioni Estere, Parma 1916 (6 ar- ticoli)	pag. 197
6. Redazioni delle costituzioni saveriane (elenco)	pag. 198
FONTI	pag. 201
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	pag. 203



I primi monaci non avevano voluto una regola per il timore di cadere nel legalismo. Doveva bastare il Vangelo a guidare la vita religiosa.

Anche Francesco d'Assisi pensava così quando proponeva ai suoi primi compagni la guida del Vangelo vissuto *sine glossa*, senza condizioni e attenuanti. Ma, moltiplicandosi i seguaci, capì la necessità dell'organizzazione con una regola, e questa salvò l'ideale francescano.

Mons. Conforti fu tormentato dallo stesso problema: come comunicare e tener vivo nel tempo l'ideale missionario che lo aveva entusiasmato nella giovinezza.

Questo libro, analizzando le dieci redazioni delle Costituzioni saveriane, alle quali mons. Conforti lavorò dalla fondazione del suo Istituto fino agli ultimi mesi di vita, tenta di mettere in luce il nucleo essenziale dell'idea che egli realizzò, pur attraverso adattamenti richiesti dall'esperienza e dal mutare dei tempi.

ISBN 88-307-0442-3



9 788830 704428

L. 15.000